

Comune di PORTOMAGGIORE  
Provincia di FERRARA

# IMPIANTO PER LA PRODUZIONE DI FERTILIZZANTI DA FANGHI DI DEPURAZIONE SITO IN VIA PORTONI BANDISSOLO LOCALITA' PORTOVERRARA

Autorizzazione unica di V.I.A.  
ai sensi della L.R. N° 4/18 del 20/04/2018

## PROGETTO DEFINITIVO

Spazio riservato all'Ufficio Tecnico

### COMMITTENTE

CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE "G.NICOLI" s.r.l.  
con sede in CREVALCORE (BO)  
via Sant'Agata n° 835  
C.F/P.Iva: 01529451203

### PROGETTISTA E D.L.

Arch. GIANNI MAZZONI  
C.F: MZZGNN70MO5A944F

N° TAVOLA

RE.IN  
02

Elaborato

RELAZIONE INTEGRAZIONI V.I.A.

Scala

Data

Rev 01

Rev 02  
06/02/2024

Rev 03

## SOMMARIO

1. PREMESSA .....	3
1.1. Introduzione .....	3
1.2. Documentazione allegata al presente elaborato .....	3
2. INTEGRAZIONI .....	5
2.1. Richieste da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie .....	5
2.2. Richieste da parte del Comune di Portomaggiore .....	27
2.3. Richieste da parte del Comune di Argenta.....	35
2.4. Richieste da parte della Provincia di Ferrara .....	37
2.5. Richieste da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara .....	42
2.6. Richieste da parte della Soprintendenza Archeologia .....	44
2.7. Raccomandazioni da parte dell'AUSL.....	47
2.8. Approfondimenti informazioni e planimetrie rifiuti, scarichi idrici ed emissioni.....	51
2.9. Produzione di una relazione dettaglia sulla produzione del correttivo fanghi .....	68
2.10. Valutazione tema odori in relazione al DD n. 309 del 28/06/23 .....	72
2.11. Sviluppo simulazione odorigena con ulteriori potenziali sorgenti .....	73
2.12. Presentazione di un Piano Monitoraggio Odori .....	74
2.13. Aggiornamento capitolo Quadro Programmatico SIA per analisi PRRB 2022-2027 .....	75
2.14. Specificazioni consumi energie.....	76
2.15. Specificazione impatti popolazione e salute pubblica.....	77
2.16. Specificazioni impatti cumulativi .....	80
2.17. Chiarimenti su misure di compensazione.....	82
2.18. Valutazione inquinamento luminoso.....	83
2.19. Valutazione potenziali vibrazioni e radiazioni.....	84
2.20. Specifiche su Terre e Rocce da Scavo .....	85
2.21. Specifiche rifiuti in fase di cantiere ed esercizio.....	86
2.22. Specifiche attività e impatti cantiere .....	92
2.23. Valutazione di sintesi singole matrici ambientali .....	101
3. RISPOSTA OSSERVAZIONI PRESENTATE IN SEDE DI ISTANZA DI VIA.....	102
3.1 Osservazioni del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico del 18.04.2023, del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico e del Gruppo Argenta Rinnovo del 18 luglio 2023.....	102
3.2 Osservazione sull'istanza di esproprio dell'Avv. Raffaele Cesari (12) .....	109
3.2 Osservazione del Circolo Legambiente "Delta del Po" del 14 luglio 2023 e del 18 aprile 2023 (13)	109
3.4 Osservazioni del coordinamento no fanghi del 19 luglio 2023 e del 19 aprile 2023 (25).....	115
3.5 Osservazione di privati: Riboli Matteo, Daniela Finetti e Szoda Jozsef (37).....	120

3.6 Osservazione di privati: Lavezzi Daniele, Cristina Consonni e Lavezzi Paolo (39).....	121
3.7 Osservazioni di Oliviero Michele (43).....	123

## 1. PREMESSA

### 1.1. Introduzione

Il presente documento costituisce la risposta alle integrazioni richieste (art. 27-bis D. Lgs. 152/06) con Nota ARPAE (N. pratica Sinadoc 39132/2022 - Fascicolo RER n. 1317/30/2022 (VIA)).

Nei singoli paragrafi del capitolo 2 del presente documento si riportano gli approfondimenti richiesti suddivisi in:

1. Unione dei Comuni Valli e Delizie - per una completa lettura e informazione si allega la nota del 21/07/2023;
2. Comune di Portomaggiore - per una completa lettura e informazione si allega la nota del 21/07/2023;
3. Comune di Argenta - per una completa lettura e informazione si allega la nota del 21/07/2023;
4. Provincia di Ferrara - per una completa lettura e informazione si allega la nota del 19/07/2023;
5. Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - per una completa lettura e informazione si allega la nota del 17/07/2023;
6. Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara - per una completa lettura e informazione si allega la nota del 24/07/2023;
7. AUSL - per una completa lettura e informazione si allega la nota del 18/07/2023;
8. da 8) a 23) vari argomenti inserite nell'elenco della citata richiesta ARPAE.

Sono inoltre riportate nel capitolo 3 le risposte alle osservazioni da parte del pubblico interessato.

Infine, per facilitare la valutazione delle integrazioni presentate, si riporta in Allegato 2 l'elenco elaborati aggiornato ove è data evidenza della data dell'aggiornamento dei singoli documenti, ad eccezione di quelli sostituiti.

L'elenco comprende il documento **“Asseverazione sulla valutazione dell'abbagliamento”** di febbraio 2024, in risposta alla richiesta ENAC (A) richiesta ENAC-PROT- 10/05/2023-0059750 - ENAC-PROT- 11/05/2023-0060360) trasmessa per mail direttamente al progettista Arch. Gianni Mazzoni.

### 1.2. Documentazione allegata al presente elaborato

Nella seguente tabella è riportato il riepilogo della documentazione elaborata ai fini di fornire le informazioni e i chiarimenti richiesti.

Tab. 1.1 - Documentazione elaborata		
N.	Estremi documento	Origine
All. 1	1. Richiesta integrazioni fascicolo RER n. 1317/30/2022 (VIA) di Arpae (inviata tramite PEC in data 10/08/2023); 2. Richiesta integrazioni comune di Portomaggiore prott. n. 14920 del 29/11/2018	Forniti dagli enti competenti
All. 2	Elenco elaborati – rev. Febbraio 2024 dell'All. 4 del progetto	Elaborati dagli scriventi
All. 3	1. Inquadramento programmatico (capitolo 3) Studio di impatto ambientale – rev. febbraio 2024 2. Caratteristiche dei piani (capitolo 2) Rapporto ambientale ai fini della VAS – rev. febbraio 2024	

Tab. 1.1 - Documentazione elaborata		
N.	Estremi documento	Origine
All. 4	Valutazione di Impatto Odorigeno (rev. febbraio 2024)	
All. 5	Dati traffico postazioni n. 652 e n. 376 periodo 2019÷2022	
All. 6	Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo	
All. 7	Valutazioni conclusive singole matrici ambientali – febbraio 2024	
All. 8	Asseverazione sulla valutazione dell'abbagliamento – febbraio 2024	
All. 9	Risposta VIPSA	

## 2. INTEGRAZIONI

### 2.1. Richieste da parte dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie

#### Nota sulle premesse

Recependo chiaramente i dettami della LR 24/2017, la Strategia per la Qualità Urbana ed Ecologico-Ambientale (SQUEA) del PUG vigente, non consente l'insediamento di nuove attività produttive secondarie nel territorio rurale, indicando, quali scenari idonei a tale scopo, il recupero di insediamenti produttivi dismessi o in alternativa lotti liberi residui all'interno delle zone produttive esistenti. E' bene evidenziare che già la normativa statale pregressa, leggi DPR 160/2010, richiedeva un'analisi delle soluzioni alternative presenti sul territorio, e solo nel caso in cui lo strumento urbanistico non individuasse zone per insediamenti produttivi oppure fossero insufficienti, era consentito l'insediamento in differenti aree.

#### Risposta

Ai fini della scelta della collocazione dell'impianto in progetto si fa presente che:

- L'individuazione del sito, nel quale realizzare l'impianto di recupero, deriva dall'analisi preliminare comparativa corografica della zona ampia, nella quale il Comune di Portomaggiore è stato individuato come punto nodale per servire l'ambito agreste della pianura ferrarese circostante, a cui è seguita una analisi delle alternative nel territorio d'interesse che sono risultate sfavorevoli rispetto a quella proposta, anche in relazione a punti successivi.
- Vicinanza dell'elettrodotto, che la identifica come zona a bassa concentrazione insediativa residenziale.
- L'area in oggetto è inoltre inserita in contesto puramente agreste, fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore, la cui periferia dista circa 2,2 Km, in area scarsamente popolata, connotata da insediamenti rurali posti in ordine sparso a cui fanno capo gli appezzamenti coltivati, pertanto distante dai principali recettori sensibili (acustici, odorifici e altro) quali scuole, ospedali, ecc., ma comunque contermina alle aree rurali a cui asservirsi. Il nucleo abitato più prossimo è la frazione di Portoverrara, il cui centro dista circa 1,8 Km dalla corte rurale.
- Il lotto in oggetto non presenta condizioni di esclusione all'insediamento in relazione al piano regionale gestione rifiuti (PPRB) e al PTCP; risulta inoltre coerente con gli elaborati cartografici di PPGR, che riporta che la localizzazione è "preferibilmente" da ricercarsi nelle aree a destinazione produttiva, salvo consigliare un'ubicazione in ambito agricolo per gli impianti di recupero della frazione umida del rifiuto aventi potenziale impatto odorigeno (Art. 5.2.4. delle NdA del PPGR).
- La corte rurale Fienil Nuovo oggetto d'intervento era in origine un "insediamento agro-zootecnico con spazi annessi" (vedi classificazione PUG – Q.C.);
- L'intervento proposto è volto alla rigenerazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, essendo la corte Fienil Nuovo un insediamento un tempo sede di attività economica, ora dismesso. Quanto in progetto persegue le finalità e obiettivi indicati nella SQUEA;
- Il PUG definisce la destinazione d'uso della zona in funzione delle finalità che il proponente prefigge, ovvero in funzione della ipotetica redditività dell'investimento. Difatti, se l'attività non presenta fini di lucro, l'impianto è classificato "G9 - Impianti per l'ambiente" (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, impianti trattamento e smaltimento rifiuti e similari) mentre, se il proponente prevede di renderla economicamente proficua, lo stesso intervento viene classificato come uso produttivo declinato a "C1 - attività manifatturiera".

- L'area in progetto è stata dichiarata idonea quale sede per l'attività di stoccaggio fanghi di depurazione (v. procedimento di *Screening* conclusosi con esonero da ulteriore procedimento di VIA – D.G.P. n. 238 del 05/08/2008) e per tale motivo acquisita nella disponibilità del Proponente a testimonianza della comparazione condotta.
- La pianificazione sovraordinata e comunale non mostra elementi escludenti in merito alla collocazione dell'impianto nel sito prescelto.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, quindi, la localizzazione dell'impianto è stata ritenuta idonea in funzione delle alternative di cui sopra declinate.

#### Richiesta

VALSAT – Valutazione degli scenari alternativi e degli impatti attesi

Per quanto attiene l'inquadramento programmatico, si richiama la necessita di esplicitare la verifica di coerenza con la pianificazione sovraordinata relativa al Piano dei Rifiuti, nello specifico con l'art. 22 delle Norme ed il capitolo 12.4 della Relazione di Piano.

#### Risposta

Il Quadro Programmatico del documento di VAS comprende già un'analisi relativa al PRRB 2022-2027; si allega in ogni caso una revisione del **capitolo Caratteristiche dei piani (capitolo 2)** del **Rapporto ambientale ai fini della VAS – rev. febbraio 2024** che sostituisce il precedente al fine di esplicitare nel dettaglio l'analisi richiesta (v. All. 3.2).

#### Richiesta

Per la parte relativa all'**Autorizzazione Paesaggistica**, lo scrivente Servizio si riserva di sottoporre la proposta di rilascio di tale autorizzazione alla Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio, successivamente alla presentazione delle integrazioni richieste dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio in sede di Conferenza di Servizi.

#### Risposta

La richiesta di sottoporre l'intervento alla valutazione della CQAP, con conseguente rilascio della relativa autorizzazione, era già inserita nella richiesta di PdC (vedi Modello n. 2 – punto 21).

#### Richiesta

Relativamente all'**impatto odorigeno**, si ritiene che l'argomento meriti un ulteriore approfondimento, anche alla luce del nuovo decreto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica (pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 159 del 10-07-2023). Si chiede quindi di estendere la valutazione di impatto odorigeno, focalizzata solo sul biofiltro, anche alla più estesa area dello stabilimento, con particolare attenzione ad altre sorgenti di odori, quali i camion di approvvigionamento fanghi in ingresso, che sostano nell'area della pesa per i dovuti controlli, e quelli in uscita che vengono sottoposti al solo lavaggio delle ruote con cassone probabilmente scoperto.

#### Risposta

Si allega una revisione dell'allegato al SIA - **Allegato 4 – Valutazione di Impatto Odorigeno rev. febbraio 2024** che ricomprende il punto sopraindicato e sostituisce la precedente versione. (v. All. 4)

Si precisa inoltre che l'attività in oggetto ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, n. 100 "*Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e*

trattamento”, così come da nota di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpa e con prot. PGFE/2019/51038 del 29/3/2019. Secondo quanto riportato dall’art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato [...] Una industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell’abitato, quante volte l’industriale che l’esercita provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato”. Si ritiene quindi che lo sviluppo tecnologico adottato non arrecherà disturbi alla popolazione presente nell’intorno del sito d’interesse. Ciò è confermato anche dalla valutazione di impatto odorigeno riportata in allegato.

#### Richiesta

In relazione alle interferenze con **campi elettromagnetici**, si rileva che nella Tavola dei Vincoli 1.6 l’immobile in oggetto ricade all’interno della fascia di rispetto degli elettrodotti e che negli elaborati progettuali si riporta l’indicazione di Terna di una distanza di prima approssimazione imperturbata pari a una fascia di 47 m per lato dall’asse della linea, che andrebbe ad interessare parte dell’opificio.

Si chiede un chiarimento in merito a quanto rappresentato negli elaborati progettuali, dove viene indicata una fascia di rispetto di soli 20 m.

#### Risposta

A illustrazione di quanto riportato negli elaborati grafici di progetto si precisa che:

- Negli elaborati progettuali relativi all’argomento trattante i campi magnetici è indicata la fascia di delimitazione della distanza di prima approssimazione imperturbata (DpA), pari a 47 m, misurata dall’asse dell’elettrodotto “Ferrara Focomorto – Ravenna Canala”. Tale fascia incide sulla permanenza oraria del personale all’interno della stessa, che non deve superare le 4 h consecutive, il tutto come dettagliatamente analizzato nell’allegato 3 dello studio Impatto Ambientale.
- La fascia di rispetto riportata nella planimetria di progetto (TAV. 6 PRG – “Sviluppo A: Planimetria Generale” (Integr. 19/05/2023)), di ampiezza pari a 20 m per lato misurata rispetto all’asse dell’elettrodotto, è relativa alla servitù di elettrodotto costituito a favore di ENEL come riportato in RE01 – punto 4.3.

#### Richiesta

1. Procura per la sottoscrizione e l’invio della documentazione di progetto sottoscritta dal titolare/Legale rappresentate della ditta proponente e dal procuratore incaricato.

Il proponente dichiara che la stessa è già stata presentata alla VIPSA e alla SAC Arpa e Ferrara (prot. 201121/2022 del 07/12/22 ) in data 06/12/2022 e facenti parte della documentazione consegnata brevi manu su supporto informatico in data 07/12/2022 (Vedi documento denominato CAA01).

**Tale documentazione non risulta presente sul portale regionale.**



### Risposta

Il proponente ribadisce quanto già affermato in precedenza in merito all'invio del documento in oggetto. Il fatto che tale documento non sia presente sul portale regionale non è da imputare al proponente. Tale quesito va indirizzato al servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna. Si veda Risposta Regione Emilia-Romagna sul punto (v. All. 9).

### Richiesta

2. Fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità del titolare/Legale Rappresentante della ditta proponente l'intervento.

Il proponente dichiara che la stessa è già stata presentata alla VIPSA e alla SAC Arpae Ferrara (prot. 201121/2022 del 07/12/22 ) in data 06/12/2022 e facenti parte della documentazione consegnata brevi manu su supporto informatico in data 07/12/2022 (Vedi documento denominato Allegato 2);

**Tale documentazione non risulta presente sul portale regionale.**

### Risposta

Il proponente ribadisce quanto già affermato in precedenza in merito all'invio del documento in oggetto. Il fatto che tale documento non sia presente sul portale regionale non è da imputare al proponente. Tale quesito va indirizzato al servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna. Si veda Risposta Regione Emilia-Romagna sul punto (v. All. 9).

### Richiesta

3. Elaborati grafici e relazioni di progetto, nonché la relativa ulteriore documentazione debitamente sottoscritta con firma digitale dai tecnici progettisti che l'hanno redatta.

Viene dichiarato di aver presentato i seguenti elaborati:

- VAS1
- Rapporto ambientale ai fini della VAS
- VAS2
- Sintesi non Tecnica Rapporto Ambientale di VAS
- SIA1
- Studio di Impatto Ambientale
- SIA2 Sintesi Non Tecnica Studio Ambientale
- RE.05 Relazione Valutazione preventiva Archeologica
- RE.06 Relazione Tecnica Biofiltro
- RE.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs 81/2008)
- RE.08 Screening 2018 RE08 Relazione Geologica
- RT Verifica Assoggettabilità Prevenzione Incendi

**Tali elaborati, così come scaricati dal sito regionale, non risultano sottoscritti con firma digitale; si ritiene inoltre necessario precisare che la ns. richiesta era comunque riferita a tutta la documentazione progettuale e non ad una sola parte degli elaborati.**

**Pertanto si richiede di presentare tutta la documentazione progettuale sottoscritta con firma digitale dai tecnici da cui è stata redatta.**

### Risposta

Il proponente ribadisce quanto già affermato in precedenza in merito all'invio del documento in oggetto. Il fatto che tale documento non sia presente sul portale regionale non è da imputare al proponente. Tale quesito va indirizzato al servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna. Si veda Risposta Regione Emilia-Romagna sul punto (v. All. 9).

### Richiesta

4. Documentazione relativa all'impianto di illuminazione esterna le cui valutazioni andranno effettuate in rapporto ai contenuti della L.R. 19 del 29/09/2003 e della relativa Direttiva di applicazione approvata con DGR n. 1732 del 12 novembre 2015; dovrà pertanto essere presentata la documentazione prescritta, in ragione del tipo di impianto, dalle norme indicate. Si segnala inoltre che l'area ricade in "Zona di Protezione dall'Inquinamento luminoso", assegnata da ARPAE con DET-AMB-2018-875 del 19/2/2018, in quanto all'interno del raggio di 15 km dall'Osservatorio FE1 "Paolo Natali" nel comune di Ostellato (FE).

Il proponente ha trasmesso la tavola "TAV U Impianto elettrico - Integrazione illuminazione esterna".

**Si ritiene che tale elaborato sia da integrare in modo tale da costituire un progetto illuminotecnico organico completo di allegati, dati e contenuti in conformità a quanto disposto dalla DGR 1732/2015.**

**Mancano inoltre gli allegati H2 e H3 debitamente compilati e sottoscritti.**

### Risposta

A implementazione della documentazione già disponibile si allega:

- Tav.U Impianto elettrico - Integrazione illuminazione esterna Rev.02;
- Allegato H2 Terza direttiva n. 1732-2015;
- Allegato H3 Terza direttiva n. 1732-2015.

### Richiesta

5. Planimetria complessiva dell'intervento nella quale indicare, in rapporti alle vigenti disposizioni in materia, quali interventi siano:

- a) soggetti a Denuncia di Deposito Sismico ai sensi dell'art. 94 del DPR 380/01 e della L.R. 19/2008;
- b) inquadrabili come irrilevanti ai fini sismici ai sensi di quanto disposto dalla DGR 2272/2016;
- c) siano soggetti a Denuncia di Deposito ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01 a se ricadenti tra le opere classificate irrilevanti ai fini sismici sulla base della predetta DGR 2272/2016.

In risposta a tale richiesta, il proponente allega la seguente documentazione:

- All. 1 Planimetria generale;
- All. 2 Relazione tecnica;
- All. 3 Elaborati grafici;
- All. 4 Relazione tecnica esplicativa i.p.r.p.i.;
- All. 5 Fognature;

**In relazione alla documentazione integrativa pervenuta non risulta presente la documentazione riferita:**

- alla cd. pre-sismica inerente gli interventi strutturali da realizzare sulla casa colonica e relative pertinenze;
- alla cd. pre-sismica inerente gli interventi strutturali relativi al biofiltro;
- le valutazioni relative alle interazioni delle opere di demolizione delle superfetazioni riferite al corpo edilizio abitazione/magazzini;
- le valutazioni di carattere strutturale (IPRIPI o soggetto a denuncia di deposito sismico o deposito ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01), riferite al traliccio metallico di collegamento tra i 2 nuovi corpi ad uso magazzino;
- alla cd. pre-sismica relativa alle opere di rifacimento del ponte sul condotto Forcello.

#### Risposta

Si allega la documentazione richiesta:

- 05920-PS.00\_00 - PLANIMETRIA GENERALE;
- 05920-PS.01\_00 - Biofiltro – Fondazioni;
- 05920-PS.02\_00 - Biofiltro - Tracciamento pilastri;
- 05920-PS.03\_00 - Biofiltro – Copertura;
- 05920-PS.04\_00 - Biofiltro – Sezioni;
- 05920-PS.05\_00 - Casa colonica Piano terra;
- 05920-PS.06\_00 - Casa colonica Piano Primo;
- 05920-PS.07\_00 - Passerella metallica;
- 05920\_Relazione Tecnica Esplicativa – BIOFILTRO;
- 05920\_Relazione Tecnica Esplicativa - CABINA ELETTRICA;
- 05920\_Relazione Tecnica Esplicativa - CASA COLONICA;
- 05920\_Relazione Tecnica Esplicativa - PASSERELLA METALLICA.

#### Richiesta

6. MUR A1/D1, ed eventuale documentazione prescritta in base alla relativa casistica di intervento dalla DGR 2272/2016, riferita anche alle ulteriori opere di progetto (recinzioni, tombinamenti per passi carrai, opere di demolizione totale o parziale dei manufatti, cabina elettrica, cassa di laminazione, biofiltro; interventi edilizi eseguiti in relazione alla casa colonica ed all'annesso magazzino, impianti fotovoltaici, ponte sul condotto Forcello, piazzole allargamento strada, ecc.); nel caso in cui uno o più interventi non siano riconducibili ad opere irrilevanti ai fini sismici a norma della DGR 2272/2016, sarà necessario integrare la relativa denuncia di deposito sismico o la documentazione sostitutiva di cui alla DGR 1373/2011 cd. pre-sismica.
- Si ricorda comunque che alcuni interventi, pur ricadendo tra le opere classificate irrilevanti dalla DGR 2272/2016 sono comunque oggetto della Denuncia del deposito strutturale ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01.

Il proponente dichiara di aver trasmesso:

- MUR A.1/D.1 CAAes1410\_MUR A.1-D.1-marzo2021 (Ing. Piacentini);
- MUR A.1-D.1 Asseverazione da allegare al titolo edilizio (Ing. Bettazzi).

**Nella documentazione presente sul sito regionale è presente solo il primo a firma dell'Ing. Piacentini, mentre non è stato rintracciato quello a firma dell'Ing. Bettazzi.**

**Si ricorda che il MUR A1/D1 deve ricomprendere ogni intervento previsto in ambito progettuale riconducibile ad interventi NON STRUTTURALI, ad interventi I.P.R.I.P.I o ad interventi soggetti a DENUNCIA/AUTORIZZAZIONE sismica, pertanto si consiglia al fine di meglio chiarire le specificità dei diversi interventi di predisporre più modelli MUR A1/D1 relativi ai diversi interventi o ai diversi manufatti, specificando in testa a cosa gli stessi siano riferiti.**

### Risposta

Si allega la documentazione richiesta:

- MUR A.1-D.1 – BIOFILTRO;
- MUR A.1-D.1 - CABINA ELETTRICA;
- MUR A.1-D.1 - CASA COLONICA;
- MUR A.1-D.1 – PASSERELLA;
- MUR A.1-D.1 – PERCOLATORE;
- MUR A.1-D.1 – PESA;
- MUR A.1-D.1 – RECINZIONI;
- MUR A.1-D.1 – TOMBINAMENTI;
- MUR A.1-D.1 - VASCA DI LAMINAZIONE.

### Richiesta

7. Relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici ai sensi della DGR 1383/2020 come rettificata dalla DGR 1548/2020, e relativo progetto dell'impianto termico, relativo agli edifici ricadenti nel campo di applicazione della citata deliberazione regionale.

Il proponente dichiara che *"La relazione tecnica sul contenimento dei consumi energetici redatta ai sensi DGR 1261 del 25/07/2022 sarà depositata presso il competente ufficio innanzi l'inizio dei lavori, così come previsto (Allegato 2 Art. 8 comma 4)."*

L'articolo 8 comma 4 della DGR 1261 del 25/07/2022 recita testualmente: *"4. Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del Decreto, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, allega la relazione tecnica di cui al comma 2 alla richiesta/presentazione del titolo abilitativo o alla comunicazione di inizio attività. Nel caso di attività edilizia libera eseguibile senza comunicazione, la relazione è conservata dal proprietario o da chi ne ha titolo, tra cui l'amministratore di condominio";* il riferimento alla dicitura *"comunicazione di inizio attività"* è riferito al procedimento edilizio della CILA, sia in base al contesto in cui lo stesso viene scritto riferito alla *"... richiesta/presentazione del titolo abilitativo o alla comunicazione di inizio attività"*, sia da quanto riportato nell'ufficiale modulistica regionale (*Modulo 1 - Titolo edilizio o istanza di conferenza di servizi preventiva*), che



nell'elenco documentazione stabilisce che la Relazione sul contenimento dei consumi energetici ove prescritta è ritenuta un documento indispensabile *"a pena di inefficacia della CILA o della SCIA e di improcedibilità della richiesta di PdC e dell'istanza di conferenza di servizi preventiva"*.

**Si ritiene pertanto necessario già in questa fase provvedere all'integrazione della relazione sul contenimento dei consumi energetici sulla base delle vigenti disposizioni regionali.**

#### Risposta

Si allega la documentazione richiesta:

- Relazione Tecnica contenimento consumi energetici;
- Progetto impianto termico.

#### Richiesta

8. Asseverazioni, sottoscritte con firma digitale di tutti i tecnici coinvolti a qualsiasi titolo, nella progettazione dell'opera, sulla base del Modello Unificato Regionale *"Allegato\_asseverazione\_altri\_tecnici.pdf"* che può essere scaricato dal seguente link: <https://territorio.regione.emilia-romagna.it/codice-territorio/semplificazione-edilizia/modulistica-unificata-regionale/modulistica-aggiornata-alla-lr-14-2020>.

Il proponente dichiara di aver trasmesso i seguenti documenti:

- ALLEGATO Documento di identità Marvelli
- ALLEGATO SATTIN Allegato\_asseverazione\_altri\_tecnici.pdf
- ALLEGATO Documento di identità Sattin
- ALLEGATO MICHELINI Allegato\_asseverazione\_altri\_tecnici.pdf
- ALLEGATO Documento di identità Michellini
- ALLEGATO BRUNALDI Allegato\_asseverazione\_altri\_tecnici.pdf
- ALLEGATO Documento di identità Brunaldi
- ALLEGATO MAGRI Allegato\_asseverazione\_altri\_tecnici.pdf
- ALLEGATO Documento di identità Magri
- ALLEGATO MARINO Allegato\_asseverazione\_altri\_tecnici.pdf e doc. identità
- ALLEGATO Documento di identità Piacentini

**Nella documentazione scaricata dal sito regionale non è presente nessuno dei suindicati documenti.**

#### Risposta

Il proponente ribadisce quanto già affermato in precedenza in merito all'invio del documento in oggetto. Il fatto che tale documento non sia presente sul portale regionale non è da imputare al proponente. Tale quesito va indirizzato al servizio VIPSA della Regione Emilia-Romagna. Si veda Risposta Regione Emilia-Romagna sul punto (v. All. 9).

## Richiesta

9. Documentazione relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche (elaborati grafici e relazione tecnica), ai sensi della L 13/1989 e del DM 236/1989 integrativa rispetto a quanto depositato:

- a) relazione tecnica illustrativa specifica esplicativa e giustificativa in rapporto alle norme vigenti sull'abbattimento delle barriere architettoniche di tutti gli interventi sottoposti alle disposizioni delle L. 13/89 e del relativo DM 236/1989;
- b) planimetrie integrative delle soluzione specifica tale progettazione dovrà tenere conto dei livelli di progettazione richiesta dalle citate disposizioni, rapportata ai requisiti di accessibilità, visitabilità ed adattabilità di tutti gli immobili e degli spazi e percorsi esterni per l'accesso agli edifici.

Non sottoposti alle disposizioni normative di cui alla L. 13/89 e del Dm 236/89, o per i quali è possibile richiedere la deroga, bisognerà darne conto nella specifica relazione illustrativa.

Il proponente dichiara che:

*"Premesso che nell'istanza di PAUR presentata, all'interno della sezione relativa alla documentazione inerente il Permesso di Costruire, erano compresi sia la relazione tecnica illustrativa (vedi "Relazione di calcolo PdC") che l'elaborato grafico specifico (Tav. 15), in risposta al merito del contenuto progettuale dei documenti depositati si precisa:*

- *Il progetto elaborato riguarda un luogo di lavoro non aperto al pubblico;*
- *Il proponente non è soggetto alla normativa sul collocamento obbligatorio; pertanto il requisito da soddisfare per essere conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche risulta essere quello dell'adattabilità ( D.M. 236/1989 Art. 3.4 - lettera f);*

*L'elaborato allegato (vedi VIA 2022 TAV. 15 PRG - ABBATTIMENTO BARRIERE ARCH. (INTEGR. 19\_05\_2023)) dimostra come sia sufficiente installare un servoscala e adattare un servizio igienico per soddisfare tale requisito nell'alloggio del custode. Per gli altri fabbricati in progetto e per gli spazi esterni il requisito si intende già soddisfatto nella configurazione progettata in quanto gli ambienti saranno fruibili da parte di persone con ridotte capacità motorie senza la necessità di modifiche ulteriori. Si allega l'aggiornamento della tavola grafica con l'inclusione di tutti i fabbricati a dimostrazione del soddisfacimento del requisito."*

**Si ribadisce la necessità di predisporre un'adeguata relazione esplicativa finalizzata a descrivere i criteri generali di progettazione con riferimento sia agli spazi esterni, sia in relazione agli edifici oggetto di intervento, specificando, le relative soluzioni tecniche adottate o da adottare in rapporto ai contenuti ed obblighi previsti dalla L. 13/89 e dal DM 236/89, inerenti i manufatti e gli spazi esterni ricadenti nell'ambito di applicazione delle citate disposizioni.**

## Risposta

Si allega il documento richiesto (vedi RE.17 "Relazione sul superamento delle barriere architettoniche – Legge 13/89").

## **A10) NON PRESENTE**

Manca dall'elenco delle richieste d'integrazioni dell'Unione dei Comuni

## Richiesta

11. Pur riservandoci la verifica dei contenuti progettuali nelle successive fasi procedurali si ritiene utile segnalare già da ora alcuni elementi che sarà necessario meglio specificare:

- nella planimetria generale tav. 06:
  - andrà indicato espressamente il limite del confine stradale;
  - non viene riportata la distanza tra tutti gli edifici o costruzioni esistenti e di progetto;
  - la distanza tra l'opificio ed il blocco magazzini 1,2,3, necessità di specifici chiarimenti in quanto non sembra risultare congrua con le attuali disposizioni normative in materia (i fabbricati infatti dovranno essere aderenti - tra loro è possibile la presenza di un giunto sismico - o realizzati a distanza regolamentare);
  - particolare relativo alle recinzioni di progetto con riferimento sia all'accesso da via Portoni Bandissolo, sia alla delimitazione perimetrale dell'area dello stabilimento.

Il proponente dichiara che:

*"Relativamente a quanto richiesto e relativo al contenuto dell'elaborato grafico inerente la planimetria generale di progetto (Tav. 06) si ritiene opportuno dare risposta secondo quanto sotto riportato:*

- *il limite del confine stradale è stato opportunamente evidenziato nell'allegata planimetria riportante la correzione richiesta (vedi VIA 2022 TAV. 6 PRG - PLANIMETRIA GENERALE (INTEGR. 19\_05\_2023));*
- *la distanza tra tutti gli edifici o costruzioni esistenti e di progetto è stata opportunamente evidenziata nell'allegata planimetria riportante la correzione richiesta (VIA 2022 TAV. 6 PRG - PLANIMETRIA GENERALE (INTEGR. 19\_05\_2023));*
- *la distanza tra l'opificio ed il blocco magazzini 1,2,3, necessità di specifici chiarimenti in quanto non sembra risultare congrua con le attuali disposizioni normative in materia (i fabbricati infatti dovranno essere aderenti - tra loro è possibile la presenza di un giunto sismico - o realizzati a distanza regolamentare);*

*In merito alla distanza tra l'opificio e le trincee di stoccaggio fanghi 1-2-3 si precisa che quanto previsto in progetto è da considerarsi un unico edificio in quanto collegato a livello della copertura dei depositi, il tutto come graficamente indicato negli elaborati di progetto depositati (vedi VIA 2022 TAV. 8 PRG - OPIFICIO - DEPOSITO FERTILIZZANTI). Va comunque considerato che l'intervento proposto riguarda la realizzazione di un "impianto smaltimento e recupero rifiuti non pericolosi" (punto B.2.50 – All. B2 LR 4/2018), intervento che si configura ai sensi art 177 DLGS 152/2006 come attività di pubblico interesse, quindi secondo quanto riportato nel Regolamento Edilizio all'Art. 3.6.6 – "Deroghe delle distanze" al comma 1 i valori minimi di distanza possono essere derogati per interventi di edifici ed impianti di interesse pubblico."*

*In riferimento alla distanza tra l'opificio ed il blocco magazzini 1,2,3, si comunica che la stessa non risulta conforme alla vigenti disposizioni normative in materia in quanto:*

- *lo sporto di gronda dell'edificio ad uso magazzino, sulla base di quanto riportato nelle definizioni Tecniche Unitarie approvate dalla Regione Emilia Romagna, essendo di aggetto inferiore ad ml. 1,50, non determina*



***Superficie Coperta, Sagoma, Superficie Lorda, Superficie Totale, ecc., e pertanto non costituisce elemento costruttivo tale da essere considerato come manufatto unitario aderente all'opificio;***

- ***le distanze minime tra le costruzioni prescritte dal Codice Civile (art. 873) e dal DM. 1444/1968 sono inderogabili;***
- ***le deroghe riportate all'art. 3.6.6. delle del vigente Regolamento Edilizio (come anche nello stesso indicato), trattandosi di disposizioni di carattere locale, non possono prevalere sulle disposizioni sovraordinate e pertanto sono applicabili in riferimento ai limiti stabiliti dal PUG e dal Regolamento Edilizio ma sempre nel rispetto dei minimi prescritti dalle disposizioni di carattere sovraordinato.***

***Si ritiene pertanto necessario adeguare il progetto mediante una delle seguenti alternative:***

- ***spostamento dei manufatti in modo tale da eliminare l'intercapedine di cm. 85 tra le costruzioni, portando le stesse in aderenza (fatto salvo lo spessore del giunto sismico tra gli edifici);***
- ***potrà essere mantenuta tale distanza, ma la porzione di cm. 85 presente tra i manufatti dovrà essere completamente tamponata sia in orizzontale (copertura) sia in verticale (pareti), in modo tale da creare un vuoto tecnico che consente comunque il collegamento tra i manufatti;***
- ***in considerazione del fatto che le pareti prospicienti dei due manufatti sono cieche, gli stessi potranno essere spostati in modo tale da garantire il rispetto della distanza minima di ml. 3,00 tra le costruzioni così come prescritte dall'art. 873 del Codice Civile.***

#### Risposta

In riferimento al chiarimento relativo alla distanza tra fabbricati si procede con l'adeguamento dell'elaborato grafico di progetto, mantenendo invariata la distanza tra i due blocchi del fabbricato, conservando il collegamento in copertura già proposto e, come richiesto, realizzando la tamponatura perimetrale verticale a chiusura dell'intercapedine presente tra i corpi di fabbrica.

A completamento della modifica, saranno realizzate due accessi, uno su ambo i fronti esterni, per rendere accessibile e ispezionabile il vuoto tecnico così da garantire la manutenzione del cavedio intercluso.

Il tutto come meglio descritto nell'aggiornamento dell'elaborato progettuale Tav. 8 Progetto "Opificio Silos Stoccaggio Fertilizzanti" Rev. 2.



### Richiesta

B) Oltre a quanto sopra indicato a riscontro della nostra precedente richiesta di integrazione documentale, si ritiene necessario provvedere alla presentazione di quanto successivamente indicato:

- a) Dalla verifica dei precedenti edilizi riportati nella relazione generale non risulta rintracciata nessuna istanza riferita all'abitazione ed all'adiacente fienile; sulla base di quanto disposto dall'art. 10Bis della L.R. 15/2013 lo stato legittimo dell'immobile o dell'unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione, integrato dagli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali, dai titoli edilizi in sanatoria, rilasciati anche a seguito di istanza di condono edilizio, dalle tolleranze costruttive; per gli immobili realizzati in un'epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti di archivio o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali.

Si chiede pertanto di integrare, sulla base di quanto disposto dall'art. 10bis della L.R. 15/2013 la documentazione probatoria circa lo stato legittimo di tale manufatto, allegando, in assenza di titoli edilizi, la mappa di impianto o altra documentazione atta a dimostrare lo stato legittimo di tali manufatti.

### Risposta

A espletamento dell'accesso agli atti eseguito presso il comune di Portomaggiore, come da richiesta dei precedenti edilizi prot. 732 del 11/01/2018, non sono emersi precedenti titoli edilizi relativi all'abitazione ed all'annesso fienile.

Consegue che lo stato legittimo relativo al fabbricato in questione, secondo quanto disposto all'art. 10 bis della L.R. 15/2013, è quello desunto dalle planimetrie catastali di primo impianto.

La documentazione probatoria è già allegata all'istanza di procedimento unico di VIA presentata con prot. 201121/201558 del 07/12/2022 e raffigurata nell'elaborato grafico Tav. 4 – Stato di fatto “Casa colonica - Silo Ceroso”.

Si allega la versione aggiornata della Tav. 4 – Stato di fatto “Casa colonica - Silo Ceroso” Rev. 2 riportante lo stato di fatto rilevato e la comparazione con la riproduzione grafica desunta dalla documentazione catastale di primo impianto e costituente lo stato legittimo.

### Richiesta

- b) In riferimento all'intervento relativo all'edificio ad originario uso abitazione/fienile, si ritiene che le opere, contrariamente a quanto indicato nella documentazione progettuale, siano riconducibili alla Ristrutturazione Edilizia, e non al Restauro e Risanamento Conservativo, infatti in base all'attuale riportata all'art. 3 del DPR 380/01, il Restauro e Risanamento Conservativo prevede che il mutamento di destinazione d'uso sia compatibile oltre che agli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo, anche agli usi previsti dallo strumento urbanistico. In considerazione del fatto che attualmente il vigente Piano Urbanistico Generale non ammette in tale ambito la destinazione d'uso di tipo c1-Attività manifatturiere, ne consegue che l'intervento possa essere ricondotto solo alla Ristrutturazione Edilizia. Per tale motivo andrà adeguata la quantificazione del Contributo di Costruzione dovuto.

## Risposta

In riferimento all'intervento previsto sull'abitazione colonica con annesso fienile, si precisa che lo stesso è classificabile come Restauro e Risanamento Conservativo, così come definito nel vigente R.E. all'art. 5 comma 4 (parte prima):

*“4. Restauro e risanamento conservativo (RC).*

*Con riferimento al "rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo", di cui alla definizione di legge, si precisa che sono caratteristiche tipologiche da conservare: la sagoma, l'involucro, e inoltre la forma e la posizione degli spazi principali di circolazione e collegamento orizzontale e verticale; sono caratteristiche formali da rispettare l'impianto compositivo delle facciate esterne; sono caratteristiche strutturali da conservare la posizione e la forma di tutte le strutture portanti e dei solai, ivi compreso il solaio di copertura.*

*Modifiche dei parametri e delle caratteristiche dell'edificio. L'intervento RC non può dare luogo alla modifica di sagoma, involucro, VT, SCO e H, se non per quanto già previsto per l'intervento MS. L'intervento RC può essere contestuale a cambiamenti di destinazioni d'uso e può comportare:*

- realizzazione o modifica di aperture nelle facciate esterne, purché coerenti con la partitura compositiva originaria dei prospetti, nonché in eventuali facciate interne e nella copertura;*
- realizzazione di ulteriori spazi di circolazione e collegamento orizzontale o verticale all'interno della sagoma in aggiunta a quelli principali preesistenti, e modifica di quelli secondari preesistenti;*
- realizzazione di collegamenti verticali esterni alla sagoma per l'adeguamento di edifici pubblici o aperti al pubblico alle norme di sicurezza antincendio o per l'eliminazione delle barriere architettoniche;*
- realizzazione di ascensori esterni alla sagoma, per l'adeguamento di edifici anche privati alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche, purché posti su facciate interne o su fronti secondari non visibili da spazi pubblici e purché non vi siano idonee alternative di realizzazione all'interno della sagoma.*

*Estensione dell'intervento: l'intervento RC può riguardare l'intera unità edilizia o essere limitato a sue porzioni; tuttavia, gli elaborati di rilievo devono essere estesi all'intera unità edilizia nei casi previsti dal Titolo III della disciplina del PUG”.*

Quanto previsto rientra tra gli interventi consentiti dai vincoli di tutela preordinati sull'abitazione (Categoria di tutela 2 – Sottocategoria 2.2) e sul fienile (Categoria di tutela 2 – Sottocategoria 2.4) così come definiti nel PUG:

### Sottocategoria 2.2.

*Riguarda le unità edilizie in mediocre stato di conservazione e/o in carenza di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio edilizio storico. La categoria comprende anche gli edifici colonici tipici delle bonifiche effettuate dall'Ente Delta padano nell'ultimo dopoguerra. Gli interventi edilizi devono avere le seguenti finalità:*

*a) valorizzazione degli aspetti architettonici mediante*

- il restauro ed il ripristino dei fronti principali e secondari; su questi ultimi sono ammesse nuove aperture purché non venga alterata l'unitarietà del prospetto;*

- il restauro degli ambienti interni; su questi sono consentite modifiche della altezza interna degli ambienti rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda e ferma restando la conservazione in sito di eventuali solai voltati; l'obbligo di non modificare le quote delle finestre si riferisce alle quote dei principali allineamenti orizzontali delle aperture e non esclude la possibilità di modificare singole aperture in posizione disallineata nel quadro della conservazione o ripristino dell'unitarietà del prospetto;

b) il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell'edificio;

c) la eliminazione delle superfetazioni definite come parti incongrue sia all'impianto originario che agli ampliamenti organici del medesimo;

d) l'inserimento degli impianti tecnologici ed igienico-sanitari essenziali nel rispetto dei criteri di cui ai commi precedenti.

e) la conservazione o il ripristino di elementi morfologici e di finitura congruenti con la tipologia originaria (colori, infissi e chiusure, rivestimenti, manto di copertura in laterizio, comignoli, elementi decorativi, ecc.).

I tipi di interventi edilizi effettuabili sono: MO; MS; RC, nonché D limitatamente alle superfetazioni e alle costruzioni accessorie incongrue. È ammesso inoltre l'intervento RE limitatamente ai casi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) e al recupero abitativo di sottotetti nei termini di cui alla L.R. 11/1998 senza comportare le modifiche di altezza di cui all'art.2ter comma c della medesima legge.”

#### Sottocategoria 2.4 (ovvero “rifunzionalizzazione”)

Riguarda le unità edilizie di interesse testimoniale, prevalentemente di tipologia non abitativa, ancora almeno in parte conservate nel loro assetto originario, che, per essere recuperate a nuovi usi, possono richiedere una ristrutturazione anche comportante eventuali modifiche dell'organizzazione dello spazio interno e dei prospetti (ad es. stalle e fienili, edifici produttivi storici.)

Gli interventi devono avere la finalità della valorizzazione degli aspetti urbanistici architettonici mediante:

- la conservazione della configurazione dei corpi edilizi;

- il restauro e il ripristino dei fronti per le parti originarie conservate, per gli elementi di particolare valore stilistico e per i materiali di finitura; è ammesso il tamponamento dei fienili soprastanti la stalla mentre non è ammesso il tamponamento dei porticati originariamente aperti; è ammessa la riconfigurazione delle aperture in relazione al nuovo uso previsto, ma utilizzando tutti gli accorgimenti necessari per mantenere la leggibilità dei prospetti originari (conservazione dell'eventuale muro tagliafuoco sporgente dal coperto, differenziazione delle tamponature rispetto alle strutture originarie, ecc.);

- il riordino degli spazi interni e dei collegamenti verticali ed orizzontali, conservando la leggibilità degli eventuali elementi di particolare valore stilistico o di interesse testimoniale (fra i quali i solai voltati o lignei e la struttura del coperto);

- l'inserimento di nuovi elementi ed impianti in funzione del nuovo uso.

I tipi di intervento effettuabili sono MO, MS, RC, RE (l'intervento RE, per questi edifici, si riferisce esclusivamente alla possibilità di riorganizzazione dello spazio interno e dei prospetti, nei limiti sopraindicati, ma non può comunque dare luogo alla demolizione dell'edificio e sua ricostruzione, ancorché fedele.”

Lo stesso è inoltre conforme a quanto disposto nell'Art. 3 comma 1 lettera c del DPR 380/2001:

*“c) "interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio”.*

In merito all'uso in progetto si fanno le seguenti considerazioni:

- il DPR 380/2001 consente il mutamento delle destinazioni d'uso qualora queste siano conformi alle disposizioni degli strumenti urbanistici;
- la definizione di RC, inclusa nel Regolamento Edilizio, consente il cambio d'uso contestuale alle modifiche previste nel progetto di restauro e risanamento conservativo del fabbricato;
- il procedimento autorizzativo PAUR, volto all'approvazione del procedimento di VIA, porta, in caso di conclusione con esito positivo, alla variazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, quindi a rendere conforme l'uso in progetto, ovvero la destinazione di tipo C1 “manifatturiero”;

pertanto, sulle base di quanto sopra riportato si ritiene che l'intervento di RC sia quello formalmente corretto per i fabbricati colonici attualmente esistenti.

Si precisa inoltre che l'art. 36 c. 5 lett. d) della L.R. 24/2017 prevede che “*gli interventi di recupero di cui alle lettere a), b) e c) sono subordinati all'esistenza della dotazione minima di infrastrutture e di servizi, necessaria a garantire la sostenibilità ambientale e territoriale degli insediamenti diffusi, attinenti in particolare alle infrastrutture per l'urbanizzazione e per la mobilità*”. In linea con questa previsione si evidenzia che il sito è opportunamente servito da strade pubbliche a partire da via Portoni Bandissolo fino alla SP48 – Via Rangona che poi diventa Via Morona, il proseguimento lungo SP48 – Via Argine Marino in direzione sud verso Bando, per poi proseguire verso Argenta, sempre percorrendo la medesima strada, fino a raggiungere il raccordo della SS16 Adriatica, senza dover attraversare il centro abitato di Argenta, e da qui al punto di arrivo individuato. Tale tragitto individuato non solo è dotato di infrastrutture adeguate, ma sarà ulteriormente implementato con interventi mirati al potenziamento della viabilità (vedi. RE.01 “Impatto sul traffico veicolare” e “ANALISI VIABILITA” PUNTO 1.9 INTEGRAZIONE SCREENING – giustificazione della scelta del suddetto tracciato in termini di emissioni in atmosfera e di rumore, ponendolo in confronto con possibili itinerari alternativi”).

In merito all'aggiornamento della quantificazione del contributo di costruzione si rimanda ai punti successivamente trattati in materia.

#### Richiesta

- c) **Planimetria e sezione stradale di maggiore dettaglio debitamente quotate della zona di ingresso all'area di progetto.**

### Risposta

In merito al quesito si allegano elaborati di dettaglio della zona d'ingresso del lotto oggetto di progetto, si veda la Tav. 22 Progetto "Planimetria di dettaglio dell'area d'ingresso" Rev. 2.

### Richiesta

d) Aggiornamento del "Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione di titolo edilizio o istanza":

- nel quadro "4.2 Stato di progetto" i dati andranno divisi per ogni edificio, pertanto, come indicato nell'asterisco, in caso di presenza di più edifici interessati dal titolo edilizio è necessario compilare per ogni edificio l'allegato "Dati geometrici di altri immobili/edifici" specificando nell'intestazione l'edificio a cui si riferisce; in ogni caso gli stessi andranno corretti sulla base delle considerazioni relative al calcolo delle superfici utili ed accessorie riportate di seguito;
- compilazione 4.3 Sintesi delle trasformazioni;
- aggiornamento e correzione dei dati economici riportati nel quadro 4.6 sulla base delle considerazioni relative al calcolo delle superfici utili ed accessorie riportate di seguito;
- aggiornamento e correzione dei dati delle dotazioni territoriali riportati nel quadro 6.2 sulla base delle considerazioni relative al calcolo delle superfici utili ed accessorie riportate di seguito;
- correggere il quadro 10 in quanto parte dell'intervento rientra nei casi assoggettati all'applicazione dei requisiti di prestazione energetica, per i quali è necessario presentare la relazione tecnica sulla base dello schema riportato nell'allegato 4 alla DGR 1261 del 25/02/2022 (ex casa colonica: blocco uffici e zona guardiania);
- compilazione quadro 16 (da punti 16.1.2.1 a punti 16.1.2.1.5.2) con riferimento agli interventi irrilevanti ai fini sismici).

### Risposta

Si allega il "Modulo 2 - Relazione tecnica di asseverazione della richiesta di titolo edilizio o istanza" debitamente aggiornato secondo le indicazioni richieste.



### Richiesta

- e) Dalla verifica dei calcoli planivolumetrici ed in rapporto alla determinazione delle dotazioni territoriali e del contributo di costruzione, si è rilevato che le aree dei magazzini di progetto sono state considerate, a nostro avviso in modo errato, come "Superfici Accessorie"; sulla base di quanto riportato nelle Definizioni Tecniche Uniformi approvate dalla Regione Emilia Romagna, la Superficie Utile è costituita dalla *"Superficie di pavimento degli spazi di un edificio misurata al netto della superficie accessoria e di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre. ... Per gli immobili con destinazione d'uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: • i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; ... • le tettoie con profondità superiore a m. 1,50."*

Risulta evidente pertanto che i magazzini costituiscono Superficie Utile di una attività produttiva e non sono riconducibili alla Superficie Accessoria.

Sulla base delle precedenti considerazioni, si ritiene pertanto necessario provvedere all'aggiornamento:

- del Modulo 2, come già sopra indicato;
- dei calcoli plani-volumetrici di progetto (tenendo anche in considerazione il fatto che il silo computato nella Superficie Accessoria e Complessiva dello stato di fatto, non presenta le caratteristiche di edificio e pertanto non è computabile nei parametri plani-volumetrici);
- della quantificazione del Contributo di Costruzione (U1, U2 e D+S), di cui all'art. 29 e seguenti della LR 15/2023, da calcolare in ragione dei contenuti della dell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 32 del 10-09-2019 e successive modificazioni, come da ultimo adeguata con determinazione Dirigenziale n. 374 del 04-08-2022;
- della quantificazione delle dotazioni territoriali adeguando:
  - la determinazione della monetizzazione dei parcheggi di tipo P1;
  - la determinazione dei parcheggi di tipo P3; per questi ultimi andrà adeguata anche la planimetria di progetto con l'individuazione dei parcheggi sulla base dei nuovi parametri di calcolo.

### Risposta

- 1) Si allega il Modulo 2 corretto, come dichiarato al punto precedente.
- 2) Facendo seguito alla puntualizzazione dell'Unione dei Comuni, avente per argomento l'aggiornamento dei calcoli plani-volumetrici conseguente all'attribuzione della qualifica di SU oppure SA ai locali di stoccaggio con denominazione "magazzino", si premette:
  - al fine di poter essere classificati locali facenti parte di quelli che concorrono alla formazione di SU, i vani devono necessariamente garantire il raggiungimento dei requisiti igienico sanitari richiesti dalla normativa vigente secondo l'uso a cui sono destinati (DGR 922/2017);
  - La classificazione del RE vigente (Art. 5.1.1) qualifica i magazzini e i depositi come locali appartenenti alla categoria "S", ovvero locali di servizio o accessori alle attività lavorative, quelli in cui "la permanenza di persone è limitata a momenti circoscritti e/o ben definite operazioni". Nello specifico magazzini e depositi con superficie superiore

a 5 mq appartengono alla sottocategoria “S2”. Quindi spazi in cui non si svolgono attività lavorative principali;

inoltre sono a precisare:

- I silos in progetto avranno come unica finalità quella di contenere il materiale uscente dal processo produttivo, quindi, di stoccare il prodotto finito che sarà accumulato al loro interno in forma sciolta; all'interno dei locali non verranno svolte attività lavorative. La classificazione della funzione dei manufatti è pertanto assimilabile a quella del silo presente nello stato di fatto della corte rurale che, come chiarito dalla verifica della P.A. (vedi la nota dell'Unione dei Comuni relativa alla richiesta di integrazione documentale prot. U 24176 del 21/07/2023 – punto B-e), non ha le caratteristiche ed i requisiti per essere classificato come edificio, quindi non computabile ai fini della determinazione della consistenza plani-volumetrica dell'immobile. Si perviene pertanto ad una quantificazione di volume edificato complessivo presente nella corte pari a 18.012 mc circa, contro un volume attuale pari a 15.107 mc circa. Ne consegue un incremento di volumetria pari a circa il 19.2% rispetto l'esistente, da cui l'intervento di R.E. Si allega la Tav. 05 SDF “Stalla Bovini e Tettoia” Rev.02.
- I silos atti allo stoccaggio dei fertilizzanti in forma sfusa non presentano neppure le caratteristiche richieste per essere classificati come edificio secondo quanto definito al punto n°46 delle DTU di cui all'allegato II della DGR 922/2017. Nello specifico pur essendo costruzioni stabili i manufatti non sono funzionalmente indipendenti ma afferenti all'opificio; sono dotati di copertura fissa esclusivamente perché la normativa di settore vigente, DGR 181/2005, al fine di preservare lo stato fisico del prodotto ed al contempo ridurre le quantità di percolati prodotti dal dilavamento delle superfici di stoccaggio, ne richiede espressamente la collocazione sopra i bacini di stoccaggio. Va altresì considerato che vista l'alta meccanizzazione della filiera produttiva presente in progetto, i manufatti sono equiparabili a impianti tecnologici ed usati come contenitori, non fruibili e non accessibili stabilmente dal personale operante in impianto se non esclusivamente per le operazioni di svuotamento, mediante idonea attrezzatura (pala meccanica), oppure per le manutenzioni da operare alla costruzione o alle attrezzature ivi contenute (nastri trasportatori) da parte di personale altamente specializzato e dotato degli adeguati dispositivi di protezione, quindi non assoggettabile alla normativa connessa al rispetto dei requisiti igienico sanitari per i locali adibiti allo svolgimento di attività lavorative.

I volumi interni non saranno normalmente praticabili in quanto riempiti dal fertilizzante secondo l'avvicinarsi della tempistica di produzione.

Si precisa inoltre che gli stessi manufatti sono chiusi perimetralmente da tamponamenti privi di aperture, a seguito della richiesta avanzata da ARPAE (punto 8 della richiesta di integrazione documentale prot. PGFE/2018/15149 del 13/12/2018 Pratica SINADOC 30867/2018 Fascicolo RER 99/2018) affinché l'intero processo produttivo, dal conferimento fanghi all'uscita del prodotto finito, si svolgesse all'interno di ambiente confinato.

Senza le lecite prescrizioni della DGR1801/2005 inerente la copertura e di ARPAE (chiusura completa dei vani sottesi allo stoccaggio) i manufatti in questione si

presenterebbero meramente con le pareti di confinamento laterale e la chiusura frontale al pari delle trincee presenti in ambito agricolo per il contenimento di foraggi, cereali o mangimi.

In conclusione, visto e considerato che i silos di stoccaggio non costituiscono superficie ai fini del computo per la determinazione della consistenza del fabbricato, si è proceduto ad aggiornare la relativa tabella di calcolo e a rideterminare le dotazioni territoriali con la rivalutazione delle monetizzazioni dei parcheggi di tipo P1 e la quantificazione dei parcheggi di tipo P3.

3) Si allega la quantificazione del Contributo di Costruzione redatto sulla base della tabella di calcolo modificata.

#### Richiesta

f) Si richiede di descrivere le modalità che saranno utilizzate nella gestione degli spostamenti interni o sulla pubblica via, nel caso di presenza contestuale di più mezzi pesanti.

#### Risposta

In risposta al quesito si riportano le modalità previste in merito alla presenza contestuale più veicoli:

- Spostamenti interni allo stabilimento - Il progetto dell'impianto di produzione dei fertilizzanti è stato concepito prevedendo che i percorsi interni al lotto seguissero un tracciato circolare con percorribilità a senso unico.

A tale scopo sono stati creati due accessi all'area, quello posto a nord del fabbricato colonico funge da accesso dei mezzi affluenti all'impianto, sia per lo scarico delle materie prime che per il prelievo dei fertilizzanti, mentre quello posto a sud ha la funzione di uscita dallo stabilimento.

Il transito dei veicoli all'interno della proprietà avviene percorrendo la viabilità interna predisposta intorno al fabbricato dell'opificio/stoccaggio, con verso di marcia in senso antiorario.

Va precisato che i mezzi pesanti accedenti all'impianto hanno lo scopo di eseguire i rifornimenti di materie prime alla produzione (fanghi e additivi) o di caricare i fertilizzanti da conferire in campagna. Nello specifico i mezzi che approvvigionano di fanghi eseguono le operazioni di scarico in area confinata interna, pertanto, senza costituire intralcio al transito di altri mezzi. I camion che accedono all'impianto per apportare additivi o per caricare i fertilizzanti eseguono tali operazioni mediante la sosta nel piazzale compreso tra i due corpi di fabbrica, in area ampia e con buona visibilità che permette, unitamente alla bassa velocità di percorrenza prevista all'interno dell'impianto, di eseguire agevolmente ed in sicurezza il transito interno.

È previsto che l'area dell'impianto sia accessibile anche ai mezzi del personale e del custode (automobili). Per tali veicoli è prevista la sosta nelle aree di parcheggio individuate in planimetria ed il transito secondo le indicazioni previste per i mezzi pesanti.

Si allegano schemi esemplificativi delle manovre ipotizzate per le fasi lavorative riguardanti i mezzi pesanti in ingresso/uscita dall'impianto (si veda la Tav. 23 Progetto "Sviluppo A – Viabilità interna" Rev. 2).



- Spostamenti sulla pubblica viabilità - In merito si fa riferimento a quanto previsto dal vigente codice della strada (D.L. n. 285 del 30/04/1992 e DPR n. 495 del 16/12/1995 e smi) quale normativa di riferimento.

### Richiesta

g) Trattandosi di nuovo insediamento ricadente all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato, si ritiene che lo stesso, a norma dell'art. 30 comma 3 lettera f) della L.R. 15/2013, sia sottoposto al versamento del "Contributo Straordinario" da quantificare sulla base del capitolo 4 dell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 32 del 10-09-2019 e successive modificazioni, come da ultimo adeguata con determinazione Dirigenziale n. 374 del 04-08-2022.

Si richiede pertanto di produrre la documentazione relativa ai costi della trasformazione K\_ante e K\_post indicata nei punti da 1 a 10 del paragrafo 4.7 dell'allegato 2 alla Deliberazione del Consiglio dell'Unione n. 32 del 10-09-2019 e successive modificazioni, come da ultimo adeguata con determinazione Dirigenziale n. 374 del 04-08-2022.

### Risposta

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa relativa ai costi di trasformazione K\_ante e K\_post della richiamata Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 32 del 10/09/2019 e s.m.i., elaborata assumendo i parametri previsti nell'Allegato 2 ed attribuendo i costi di costruzione desunti dal Prezzario del Collegio Ingegneri e Architetti di Milano (DEI).

	<b>K ante</b>	<b>K post</b>
1 Costo tecnico di costruzione del fabbricato	1.143.272,00 €	2.855.449,00 €
2 Spese per la realizzazione delle dotazioni territoriali	0,00 €	2.800,00 €
3 Contributo di costruzione	8.129,00 €	23.619,00 €
4 Spese per la realizzazione di misure di compensazione e di riequilibrio	0,00 €	534.339,00 €
5 Opere di cantierizzazione, allacciamenti e idoneizzazione dell'area	40.014,52 €	99.940,72 €
6 Costo delle bonifiche	0,00 €	0,00 €
7 Spese tecniche di progettazione	114.327,20 €	285.824,90 €
8 Oneri finanziari	214.836,83 €	621.337,17 €
9 Oneri per la commercializzazione	19.735,23 €	31.488,83 €
10 Profitto del soggetto attuatore	118.411,39 €	188.932,97 €
<b>Totale costi di trasformazione</b>	<b>1.658.726,17 €</b>	<b>4.643.731,58 €</b>

#### Richiesta

- h) In considerazione del fatto che il Permesso di Costruire sarà rilasciato nell'ambito del procedimento in oggetto, è necessario integrare l'istanza con l'attestazione di pagamento del contributo di costruzione, o in alternativa del 50% dell'importo dovuto, presentando per la parte residuale una fidejussione bancaria o assicurativa per un importo pari al 100% della somma ancora da versare maggiorato del 10% quale sanzione prevista dall'art. 20 della L.R. 23/2004;

#### Risposta

Il Proponente si farà carico di versare il Contributo di Costruzione a conclusione del procedimento unico di Via e, qualora lo stesso si concluda con esito positivo, provvederà ad eseguire gli opportuni versamenti a seguito della comunicazione di rilascio, così come previsto nell'Art. 29 comma 3 e 4 della L.R. 15/2013.

#### Richiesta

- i) Chiarimenti in merito al Vano Tecnico previsto dentro l'abitazione: considerato che i vani tecnici o volumi tecnici sono costituiti dagli spazi strettamente necessari a contenere ed a consentire l'accesso alle apparecchiature degli impianti tecnici al servizio dell'edificio ed ovviamente devono essere proporzionati all'ingombro degli impianti installati, si chiedono chiarimenti in merito agli impianti contenuti nel vano ed al relativo ingombro in rapporto alla superficie del locale; in caso contrario tale ambiente non potrà essere qualificato come volume tecnico e dovrà essere considerato al pari di un ripostiglio interno e computato come superficie utile dell'unità immobiliare;
- 

#### Risposta

Si è provveduto a modificare la destinazione d'uso da vano tecnico a ripostiglio e ad aggiornare la relativa tavola di progetto (vedi Tav. 7 Progetto "Casa Colonica – Cabina Elettrica" Rev.2) nonché la relativa tabella delle superfici.

#### Richiesta

- j) Chiarimenti in merito all'uso ed al relativo utilizzo nell'ambito del progetto di che trattasi del vano denominato "Granaio" adiacente all'abitazione;

#### Risposta

Il granaio esistente presente all'interno del fienile è attualmente un vano aperto verso il porticato del fienile. Per questo spazio non è previsto un uso specifico connesso alla nuova attività che si svolgerà nella trasformata corte colonica, in quanto, nonostante le generose dimensioni; non risulta fruibile secondo la filiera di progetto.

### Richiesta

- k) In relazione ai contenuti della DGR 193/2014 l'attività di progetto ricade tra quelle assoggettate al parere igienico-sanitario legato alla verifica del rispetto dei vari parametri attinenti agli edifici di progetto connessi ai requisiti igienico sanitari dei locali e degli ambienti di lavoro; in ogni caso comunque si segnala che:
- nella tabella 4 relativa al conteggio dei rapporti di aero-illuminazione dei locali contenuta nel file RC RELAZIONE DI CALCOLO PDC, in relazione al locale spogliatoio uomini viene riportata una superficie non congrua rispetto a quella indicata nella pianta di progetto (file VIA 2022 TAV. 7 PRG - CASA COLONICA - CABINA ELETTRICA\_156)
  - non vengono riportati i parametri relativi ai locali ad uso magazzino per lo stoccaggio dei prodotti finiti (lotti da 1 a 7).

### Risposta

- 1) In riferimento alla tabella 4 della RC “Relazione di calcolo” di PdC, relativa alla verifica dei rapporti illumino-ventilanti, si precisa che il valore riportato per la superficie dello spogliatoio uomini, pari a 12.04 mq, è dato dalla somma della superficie del vano spogliatoio uomini, pari a 10.39 mq, e dalla superficie della contigua doccia, pari a 1.65 mq, in quanto facenti parte dello stesso locale.
- 2) I locali individuati come “magazzino” nella pianta di progetto (Tav. 8 PRG – Opificio Silos Stoccaggio Fertilizzanti) altro non sono che i silos di stoccaggio del prodotto finito (vedi spiegazione al precedente punto) al cui interno non è prevista la permanenza di personale e, in quanto manufatti, non soggetti alla normativa connessa al rispetto dei requisiti igienico sanitari per i locali adibiti allo svolgimento di attività lavorative. Oggettivamente trattasi di trincee di stoccaggio coperte e chiuse solo ed esclusivamente per motivi di tutela dell'ambiente e non di locali abitabili.

## 2.2. Richieste da parte del Comune di Portomaggiore

### Richiesta

- 1) Redazione di documento riepilogativo aggiornato e completo nel quale si riportano espressamente tutte le risposte, punto per punto, alle richieste avanzate dal Comune di Portomaggiore in merito alla viabilità (prott. dell'ente nn. 14920 del 29/11/2018 e 4624 del 02/04/2019), nonché i relativi impegni assunti;

### Risposta

Si riportano di seguito le risposte alle richieste del Comune di Portomaggiore.

### Richiesta

- I.1) “per garantire una migliore e più sicura circolazione per i mezzi pesanti la sezione minima della corsia stradale, per tutta la lunghezza di via Bonacciola, dovrà essere minimo di 4,0 m con almeno 1 metro di banchina per parte;”

### Risposta

La richiesta è già stata recepita nelle tavole di progetto allegate all'istanza di procedimento unico di VIA depositata in data 07/12/2022 – prot. PG/2022/201121-201558, nella sezione relativa al progetto della viabilità opere esterne al lotto.

### Richiesta

- I.2) “sempre al fine di garantire opportuni livelli di sicurezza per la circolazione e di minore impatto sulle abitazioni ed attività preesistenti l'insediamento dell'impianto di lavorazione fanghi (con particolare riferimento alla generazione di polveri), si dovrà provvedere all'asfaltatura dell'intero tratto di via Bonacciola e di via Portoni-Bandissolo, tratto che si estende da via Bonacciola per 250 m (quindi circa 50 m oltre l'ingresso dell'abitazione sita frontalmente all'impianto). Prima di procedere con l'asfaltatura dei succitati tratti di strade (via Bonacciola e tratto di via Portoni-Bandissolo) si dovranno realizzare le seguenti prove di laboratorio:

- prove di carico su piastra circolare massimo ogni 100 m di strada atte a verificare che il piano di posa del rilevato stradale, esistente e da realizzarsi nei casi ove necessario, presenti un modulo di deformazione  $M_d > 150$  daN/cm<sup>2</sup> a cui corrisponde un modulo resiliente  $M_r > 30$  N/mm<sup>2</sup>; nel caso in cui il terreno esistente non garantisca una portanza di valore minimo richiesto, sono a carico della società gestrice dell'impianto di lavorazione fanghi i lavori per provvedere ad un'adeguata bonifica al fine di renderlo idoneo;
- prove di carico su piastra circolare massimo ogni 100 m di strada atte a verificare che lo strato di sottofondo, esistente e da realizzarsi nei casi ove necessario, presenti un modulo di deformazione  $M_d > 800$  daN/cm<sup>2</sup>, corrispondente ad un modulo resiliente  $M_r > 150$  N/mm<sup>2</sup>.”

### Risposta

La richiesta è già stata recepita nelle tavole di progetto allegate all'istanza di procedimento unico di VIA depositata in data 07/12/2022 – prot. PG/2022/201121-201558, nella sezione relativa al progetto della viabilità opere esterne al lotto.

Nello specifico si allega la tavola CAA-TAV-PS-04-A “Planimetria di Progetto” Rev. 02 con l'aggiornamento del tratto stradale di Via Bonacciola soggetto a pavimentazione asfaltata.

In merito alle prove di carico su piastra richieste si comunica che le stesse sono state eseguite e riportate nella relazione CAA-RE-PS-03-A “Prove in sito”.

### Richiesta

1.3) “la sezione minima del cassonetto stradale, ove da costruire, è data dai seguenti materiale e spessori:

- strato bituminoso di usura: 4 cm;
- strato bituminoso di collegamento (bynder): min. 5 cm;
- strato bituminoso per strato di base: min. 9 cm;
- strato di misto granulare non legato: min. 42 cm”.

### Risposta

In merito alla stratigrafia del cassonetto stradale si veda quanto affermato nel successivo punto 5 della richiesta di integrazioni del Comune di Portomaggiore del 21/07/2023 prot. 13826 avanzata nel procedimento unico di VIA.

### Richiesta

1.4) “la società gestrice dell'impianto di lavorazione fanghi si accolla l'onere per provvedere alla sagomatura delle banchine stradali adeguandone il livello altimetrico con l'andamento della sezione trasversale della strada al fine di garantire un corretto smaltimento delle acque piovane, realizzando inoltre una buchetta di scolo ogni 20 m per parte, raffittendole nei tratti ove vi possano essere eventuali ristagni d'acqua o maggiori difficoltà di drenaggio;”

### Risposta

In merito all'impegno di provvedere alla sagomatura delle banchine stradali si veda quanto affermato nel successivo punto 6 della richiesta di integrazioni del Comune di Portomaggiore del 21/07/2023 prot. 13826 avanzata nel procedimento unico di VIA.

### Richiesta

1.5) “l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria, compresa la segnaletica stradale orizzontale e verticale, dei due tratti di strada in parola rimane in capo totalmente alla società gestrice dell'impianto di lavorazione fanghi finché opererà sul territorio comunale di Portomaggiore; le prescrizioni, le tempistiche, la cadenza degli interventi e le modalità manutentive dei tratti di strada saranno definiti dai tecnici comunali e non potranno essere in alcun caso definiti da altri soggetti; la ditta che opererà per conto della società gestrice dell'impianto di lavorazione fanghi dovrà attenersi senza obiezioni alle indicazioni vincolanti che le saranno fornite in proposito dall'ufficio tecnico comunale competente; “

### Risposta

In merito all'assunzione da parte della società gestrice dell'impianto degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada interessato dalla viabilità si veda quanto affermato nel successivo punto 12 della richiesta di integrazioni del Comune di Portomaggiore del 21/07/2023 prot. 13826 avanzata nel procedimento unico di VIA.

La dichiarazione di impegno a stipulare idonea polizza fideiussoria relativa alla manutenzione della strada equivale all'assunzione dell'onere relativo.

### Richiesta

- 1.6) “la società gestrice dovrà stipulare apposita polizza fidejussoria a favore del comune di Portomaggiore che tenga indenne l'amministrazione comunale in caso di inerzia da parte della ditta incaricata, dalla società gestrice dell'impianto di lavorazione fanghi, della manutenzione delle strade interessate;”

### Risposta

In merito all'assunzione da parte della società gestrice dell'impianto degli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto di strada interessato dalla viabilità si veda quanto affermato nel successivo punto 12 della richiesta di integrazioni del Comune di Portomaggiore del 21/07/2023 prot. 13826 avanzata nel procedimento unico di VIA.

La dichiarazione di impegno a stipulare idonea polizza fideiussoria relativa alla manutenzione della strada equivale all'assunzione dell'onere relativo.

### Richiesta

- 1.7) “il ponte ubicato in via Bonacciola dovrà essere sottoposto a prove di carico secondo la normativa vigente e a nuovo collaudo statico al fine di caratterizzarne la capacità massima di portata e la sua attuale classificazione; tale manufatto affinché possa essere impiegato dai mezzi pesanti dovrà risultare almeno di 2<sup>a</sup> categoria. Qualora nello stato odierno non venga garantito questo livello minimo di operatività, si prescrive alla società gestrice dell'impianto di lavorazione fanghi l'esecuzione di tutte le opere di consolidamento, qualora possibile, o il rifacimento completo del ponte allo scopo di poterlo classificare di 2<sup>o</sup> categoria. In aderenza al ponte sono installate paratoie idrauliche, pertanto qualsiasi intervento che possa interessare il ponte dovrà essere autorizzato preventivamente dal competente Consorzio di Bonifica”.

### Risposta

In merito al ponte ubicato in Via Bonacciola si veda quanto prodotto nelle tavole di progetto allegate all'istanza di procedimento unico di VIA depositata in data 07/12/2022 – prot. PG/2022/201121-201558, nella sezione relativa al progetto della viabilità opere esterne al lotto.

### Richiesta

- 1.8) “qualora l'allargamento della sede stradale dovesse interessare l'attuale percorso di fossi o scoline di guardia delle strade interessate, queste dovranno essere mantenute in funzione con la prescrizione inderogabile di considerare la loro attuale portata idraulica come soglia minima al di sotto della quale non è possibile scendere”;

### Risposta

In merito alla tematica relativa a fossi e scoline si veda quanto prodotto nelle tavole di progetto allegate all'istanza di procedimento unico di VIA depositata in data 07/12/2022 – prot. PG/2022/201121-201558, nella sezione relativa al progetto della viabilità opere esterne al lotto.

Si precisa inoltre che le stesse saranno mantenute in funzione anche nella configurazione di progetto, ed al contempo sarà conservata l'attuale portata idraulica.

### Richiesta

1.9) “sul lato destro di via Bonacciola, procedendo verso la SP48, si trova la linea aerea con pali di legno della rete telefonica, pertanto di competenza della soc. Telecom; qualora le prescrizioni sopra riportate di adeguamento alle larghezze richieste di strade, banchine e ampliamenti/piazzole per incrocio veicoli dovessero comportare lo spostamento della linea telefonica e dei relativi sostegni, la società gestrice dell'impianto di lavorazione fanghi dovrà farsi carico di tutti i relativi oneri finanziari ed ottenere il nulla osta da parte del gestore della rete di sottoservizi”;

### Risposta

In merito alla presenza della linea aerea della rete telefonica il proponente ha già provveduto a prendere contatto con l'ente competente in data 21/02/2019 per verificare la fattibilità dell'intervento. Quanto definito è stato poi tradotto nell'elaborato allegato all'istanza di procedimento unico di VIA depositata in data 07/12/2022 – prot. PG/2022/201121-201558 (vedi CAA-TAV-PS-13-A “Telecom”) con indicato l'intervento proposto.

Quanto previsto in progetto sarà onere completamente a carico del proponente.

### Richiesta

1.10) “considerato l'altissimo incremento di mezzi pesanti che andranno ad interessare il percorso composto dalle strade in parola, che coinvolgerà di conseguenza l'intersezione stradale tra via Bonacciola e la SP48 (Rangona), si ritiene necessario richiedere espresso parere al Settore Viabilità della Provincia di Ferrara affinché si esprima in merito e possa, se lo riterrà indispensabile, disporre proprie prescrizioni per una maggiore sicurezza dell'incrocio (per esempio con l'installazione di segnaletica ad alta visibilità, uso di impianti semaforici lampeggianti o simili, fino ad eventuali modifiche strutturali quali, sempre in via esemplificativa, la realizzazione di un'intersezione a rotatoria) a carico della società gestrice dell'impianto di lavorazione fanghi”;

### Risposta

In merito al parere da richiedere al settore viabilità della Provincia di Ferrara relativa all'intersezione stradale tra la Via Bonacciola e la SP4848 Rangona si fa presente che il tema era stato esaminato con lo stesso in due precedenti incontri, a seguito dei quali le valutazioni desunte sono state tradotte nella soluzione progettuale allegata all'istanza di Procedimento Unico di VIA depositata in data 07/12/2022 – prot. PG/2022/201121-201558, nella sezione relativa al progetto della viabilità opere esterne al lotto.



### Richiesta

- 2) Valutata la necessità di allargare la rete viaria interessata, si chiede di produrre un documento comprovante l'assenza di ulteriori terreni soggetti ad esproprio rispetto a quelli già evidenziati e l'eventuale aggiornamento del piano particellare d'esproprio, nonché presentazione di eventuali atti preliminari o di preaccordo da sottoscrivere tra le parti per avere piena disponibilità delle aree;

### Risposta

Considerando che il progetto relativo alla viabilità depositato, rivisto secondo le prescrizioni impartite dal Comune di Portomaggiore, non comporterà ulteriori acquisizioni di aree si conferma che quelle oggetto di esproprio sono le medesime individuate nel piano particellare di esproprio allegato all'istanza di procedimento unico di VIA depositata in data 07/12/2022 prot. PG/2022/201121-201558.

Al riguardo si precisa che non sono stati presi accordi con le attuali proprietà in merito alla sottoscrizione di atti preliminari e/o di preaccordo per la cessione delle aree interessate.

### Richiesta

- 3) Descrizione di dettaglio in merito alla soluzione proposta per l'allargamento della pavimentazione della carreggiata che prevede l'adozione di adeguato consolidamento senza l'incremento della sagoma della massicciata esistente;

### Risposta

Visto quanto richiesto in sede di integrazione, relativamente all'adeguamento della sede stradale di competenza comunale in via Bonacciola si precisa che l'allargamento potrà avvenire eseguendo le lavorazioni previste adottando la stratigrafia sollecitata dall'amministrazione comunale.

La fondazione stradale in progetto sarà eseguita senza incremento della sagoma esistente in quanto le attuali dimensioni sono sufficientemente capienti per contenere i 6 m di larghezza complessiva, imposti per eseguire una carreggiata transitoria di larghezza pari a 4,00 m, costeggiata in ambo i lati da banchine alla larghezza pari a un metro cadauna.

Si è inoltre rivista la relazione di calcolo della sovrastruttura stradale considerando la nuova stratigrafia indicata dall'amministrazione comunale.

Il tutto come meglio descritto nella relazione sulla pavimentazione stradale di progetto e nell'elaborato grafico allegato relativo alle nuove sezioni trasversali della sede viaria (vedi Tav\_CAA-TAV-PS-08-A\_Sezioni-002 e Relazione CAA-RE-PS-02-A\_RelazionePavimentazione-002).

### Richiesta

- 4) Adeguamento del progetto in cui si evidenzia che in via Bonacciola, oltre all'allargamento della corsia stradale, saranno effettuate banchine di 1 metro per parte transitabili e pertanto caratterizzate dalla medesima stratigrafia della sede stradale di cui fanno parte;



### Risposta

- Si allegano le tavole di progetto riportanti la modifica della sezione della carreggiata di via Bonacciola con l'adeguamento richiesto relativo alla creazione di banchine stradali transitabili con larghezza pari a 1 m per parte aventi la medesima stratigrafia della sede carrabile.

Per una descrizione tecnica dettagliata si vedano gli elaborati di seguito riportati:

- CAA-RE-PS-02-A\_RelazionePavimentazione-002
- CAA-TAV-PS-04-A\_PlanimetriaProgetto-002
- CAA-TAV-PS-05-PlanimetriaTracciamento-002
- CAA-TAV-PS-06-ProfiliLongitudinali-002
- CAA-TAV-PS-07-A\_SezioniTipo-002
- CAA-TAV-PS-08-A\_Sezioni-002

### Richiesta

- 5) Adeguamento del progetto del cassonetto stradale prevedendo la stratigrafia precedentemente richiesta dall'amministrazione comunale in termini di sezione minima, spessori e materiali;

### Risposta

Si allegano le tavole di progetto riportanti la modifica della sezione della carreggiata di via Bonacciola con l'adeguamento richiesto relativo alla creazione di banchine stradali transitabili con larghezza pari a 1 m per parte aventi la medesima stratigrafia della sede carrabile.

- Per una descrizione tecnica dettagliata si vedano gli elaborati di seguito riportati:
- CAA-RE-PS-02-A\_RelazionePavimentazione-002
- CAA-TAV-PS-04-A\_PlanimetriaProgetto-002
- CAA-TAV-PS-05-PlanimetriaTracciamento-002
- CAA-TAV-PS-06-ProfiliLongitudinali-002
- CAA-TAV-PS-07-A\_SezioniTipo-002
- CAA-TAV-PS-08-A\_Sezioni-002.

### Richiesta

- 6) Dichiarazione di impegno della società gestrice dell'impianto ad accollarsi l'onere per provvedere alla sagomatura delle banchine stradali adeguandone il livello altimetrico con l'andamento della sezione trasversale della strada al fine di

### Risposta

Si allega la dichiarazione richiesta in merito all'oggetto di tale integrazione.

(Vedi CAA - Dichiarazione impegno adeguamento sede stradale – v. aggiornamento elenco elaborati).

### Richiesta

- 7) Documento accertante l'epoca di costruzione del manufatto che attraversa lo scolo Forcello e verifica dell'assenza/presenza di vincolo apposto al ponte;

### Risposta

In merito alla documentazione attestante l'epoca di costruzione del ponte posto lungo via Bonacciola e attraversante lo scolo di bonifica Forcello, volta alla verifica della presenza/assenza di vincolo di tutela ai sensi della Parte 4 del DLGS 42/2004, si rimanda a quanto riportato nella sezione riservata alle integrazioni relative ai quesiti posti dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e la Provincia di Modena, Reggio Emilia e Ferrara.

### Richiesta

- 8) Approfondimento della provenienza dei fornitori al fine di valutare gli itinerari coinvolti, analizzando in particolare i possibili tragitti percorribili dai mezzi derivanti dalle regioni dell'Italia centrale e meridionale;

### Risposta

Si ritiene che la maggior parte dei mezzi in ingresso in impianto avrà provenienza regionale o, al più, da regioni limitrofe; nel caso in cui la lista dei fornitori sia estesa a regioni dell'Italia centrale e meridionale, verrà redatta un'opportuna linea guida operativa recante le indicazioni da seguire per raggiungere l'impianto, ossia prediligendo l'utilizzo di autostrada, Strada Statale Romea e superstrada Ferrara-mare in modo da non incrementare ulteriormente il traffico passante per Argenta e paesi limitrofi.

Il tutto come da dichiarazione da istruire agli autisti sul tragitto da percorrere allegata in risposta al quesito successivo – punto 9.

### Richiesta

- 9) Impegno ad istruire gli autisti in merito all'adeguato tragitto da percorrere, scongiurando pertanto la viabilità su strade non idonee sebbene segnalate come miglior itinerario dai dispositivi di navigazione;

### Risposta

Si allega la dichiarazione richiesta in merito all'oggetto di tale integrazione.

(Vedi CAA - Dichiarazione impegno alla formazione sul percorso mezzi – v. aggiornamento elenco elaborati).

### Richiesta

- 10) Documentazione dimostrativa dell'apposizione di adeguata segnaletica verticale ampliata su tutto il territorio del Comune di Portomaggiore e frazioni per permettere agli autisti dei mezzi di orientarsi meglio nell'individuazione del percorso effettivamente consentito;

### Risposta

Si allega l'elaborato grafico riportante la segnaletica stradale verticale disposta sul territorio del Comune di Portomaggiore, orientativa sul percorso consentito ai mezzi in ingresso/uscita dall'impianto in progetto (vedi Tav CAA PS CAA-TAV-PS-09-PlanimetriaSegnaletica-002).

### Richiesta

- 11) Adeguamento del progetto in merito al posizionamento della cabina elettrica per cui si chiede l'osservanza della fascia di rispetto stradale di via Portoni Bandissolo, secondo quanto previsto nel D.lgs n° 285/1992 e s.m.i.;

### Risposta

Si allega l'elaborato grafico TAV. 06 Progetto: "Sviluppo A Planimetria generale – Corte Fienil Nuovo" Rev. 02 con l'aggiornamento del posizionamento della cabina elettrica fuori dalla fascia di rispetto stradale in ottemperanza di quanto previsto dal DGLS n. 285/1992 e s.m.i.

### Richiesta

- 12) Documento che attesta l'impegno della società gestrice a stipulare apposita polizza fidejussoria a favore del comune di Portomaggiore che tenga indenne l'amministrazione comunale in caso di inerzia da parte della ditta incaricata dalla società gestrice dell'impianto di lavorazione fanghi, della manutenzione delle strade interessate;

### Risposta

Si allega la dichiarazione richiesta in merito all'oggetto di tale integrazione.

(Vedi CAA - Dichiarazione impegno fidejussione manutenzione strade – v. aggiornamento elenco elaborati).

### Richiesta

- 13) Con riferimento ai provvedimenti di concessione per le opere che interferiscono con la viabilità si anticipa che prima dell'avvio dei lavori, il proponente dovrà formalizzare la posizione amministrativa relativa alle occupazioni di suolo comunale e agli accessi alle aree;

### Risposta

In riferimento a quanto evidenziato dal Comune di Portomaggiore nella nota integrativa si precisa che il proponente, prende atto della richiesta ed in ottemperanza alle vigenti disposizioni comunali, prima dell'esecuzione delle opere interferenti con la viabilità di competenza, formalizzerà la posizione amministrativa relativa alla occupazione di suolo pubblico comunale delle aree interessate e dei relativi accessi.

## **2.3. Richieste da parte del Comune di Argenta**

### Richiesta

1) Considerato l'incremento di traffico di mezzi pesanti che circolerà sulla SP48 (che si attesta di circa oltre 3,5 camion ora) e valutato che il percorso proposto prevede il transito nel centro della frazione di Bando di Argenta, con il conseguente aumento del pericolo per i residenti oltre l'incremento del disagio dovuto a rumore e gas di scarico, si chiede di proporre soluzioni idonee per evitare l'attraversamento del centro abitato sopra citato.

### Risposta

Al fine di dare risposta al quesito posto il Proponente ha effettuato varie analisi del territorio e del contesto è inserita nel quale la frazione di Bando d'Argenta. Dalle valutazioni sono emerse diverse criticità insite nella natura e nella conformazione del territorio:

- il territorio circostante è caratterizzato da una orografia molto particolare data dalla presenza di un dosso, caratterizzata da un forte dislivello dei piani di campagna che in taluni punti misura 2,50 m circa;
- il tessuto urbano di Bando si presenta con una aggregazione discontinua, sviluppata secondo le direttrici viarie, non privilegiante la densità urbana e la profondità d'inurbamento;
- l'asse viario interessato dal transito mezzi è in gran parte inserito in aree sottoposte a vincolo ambientale del paesaggio e storico architettonico, tra cui le aree destinate a bosco, oppure rimboschimenti, zone umide e connessioni ecologiche;
- La zona è caratterizzata da una rilevante infrastrutturazione data dalla presenza degli impianti per il trasporto dell'energia elettrica (linea aerea di terna), per il trasporto di ammoniaca ed etilene (condotte interrate di SNAM) nonché il traliccio per l'emittenza del segnale radiotelevisivo e dalla torre piezometrica dell'acquedotto;
- l'area è interessata da un fitto reticolo idrografico sia nella parte a nord della frazione (Fossa Benvignante Sabbiosa) che in quella ovest (Scolo San Carlo e Scolo Cardinala);
- è presente una viabilità locale diffusa e articolata, secondaria rispetto le direttrici principali, le cui dimensioni attuali non sono però sufficienti per essere inglobata in un'infrastruttura adeguata alla tipologia di traffico per mezzi pesanti.

Viste le particolarità sopraesposte e le complessità intrinseche nella specificità del luogo, il proponente consta che gli impedimenti oggettivi presenti non consentono di elaborare un tracciato viario alternativo adeguato e idoneo ad evitare l'attraversamento della frazione di Bando d'Argenta.

Ribadendo che le valutazioni finora condotte relative al numero di mezzi e allo stato attuale della viabilità non comportano variazioni sensibili di traffico e conseguente disturbo rispetto alla situazione attuale, il proponente, in considerazione dell'attuale presenza all'interno del centro abitato di un attraversamento pedonale con chiamata semaforica e di un rilevatore di velocità fisso, presenta quale soluzione volta al miglioramento della situazione attuale, l'installazione di un impianto semaforico sull'incrocio della SP48 Rangona con Via Fiorana e l'imposizione, sulla scorta delle esperienze analoghe provate in altri centri abitati, di un limite massimo di velocità pari a 30 km/h per i mezzi pesanti, da osservare durante il transito all'interno della frazione. La dotazione del semaforo nel punto di intersezione delle due strade si propone di regolamentare e

rendere sicura la svolta dei veicoli in direzione di via Fiorana; il basso limite di velocità di percorrenza all'interno del tessuto consente di ridurre emissioni e rumore.

## 2.4. Richieste da parte della Provincia di Ferrara

### Note sulle premesse

- l'ampliamento parziale della sola intersezione tra via Bonacciola e la SP 48 potrebbe non essere sufficiente a superare le criticità dovute all'incremento di traffico pesante, soprattutto per quanto riguarda la svolta in sinistra dei mezzi diretti allo stabilimento che dalla strada provinciale, provenendo da Bando, devono immettersi nella strada comunale;

### Risposta

In merito all'intersezione a raso tra Via Bonacciola e la SP48 Rangona si fa presente che con U.O. Servizio Mobilità e Viabilità della Provincia di Ferrara è stata analizzata la soluzione progettuale presentata in due distinti incontri tenuti per illustrare quanto ipotizzato e che le dimensioni geometriche riportate negli elaborati relative all'incrocio a raso sono state definite secondo i parametri acquisiti nel corso degli stessi.

Si fa inoltre presente che costituisce vincolo progettuale anche la richiesta del Comune di Portomaggiore di non consentire ai mezzi pesanti la svolta verso il centro abitato di Portomaggiore limitando le dimensioni geometriche dimensionali dell'incrocio così da non consentire tale manovra.

Nell'elaborato RE.PS.01.A – Relazione Tecnica Generale, al capitolo 8, è stata approfonditamente studiata la soluzione proposta per l'intersezione in esame.

In particolare, sono state studiate e graficizzate, mediante l'utilizzo di apposito software, le traiettorie in entrata ed in uscita dalla SP 48. Come riportato negli elaborati progettuali e nella citata relazione l'intersezione prevista è in grado di consentire l'entrata e l'uscita dei mezzi pesanti senza che vi sia interferenza tra le due traiettorie.

Si è poi condotta la verifica funzionale dell'intersezione secondo le modalità riportate nel manuale HCM 2000 al paragrafo 17; tale verifica ha consentito di definire come LOS (Livello di Servizio) dell'intersezione il livello A, cioè il livello migliore possibile previsto del suddetto manuale.

Considerato quindi che:

- l'intersezione garantisce dal punto di vista geometrico la correttezza delle manovre dei mezzi;
- dal punto di vista funzionale non sono prevedibili code a causa dei mezzi che impegnano lo svincolo;
- sono stati previsti tutti gli accorgimenti necessari ad evidenziare la presenza dell'intersezione;

si ritiene che la soluzione proposta sia più che sufficiente a garantire la funzionalità e la sicurezza dell'infrastruttura.

### Richiesta

1. condurre un approfondimento su tale tematica, in primis valutando una collocazione più idonea all'insediamento dell'attività in progetto (si vedano considerazioni di cui al punto successivo), di cui dar conto nel SIA e nel Rapporto Ambientale, come di seguito argomentato.

### Risposta (come già riportato per le richieste dell'Unione Comuni Valli e Delizie – v. par. 2.1)

Ai fini della scelta della collocazione dell'impianto in progetto si fa presente che:

- L'individuazione del sito, nel quale realizzare l'impianto di recupero, deriva dall'analisi preliminare comparativa corografica della zona ampia, nella quale il Comune di

Portomaggiore è stato individuato come punto nodale per servire l'ambito agreste della pianura ferrarese circostante, a cui è seguita una analisi delle alternative nel territorio d'interesse che sono risultate sfavorevoli rispetto a quella proposta, anche in relazione a punti successivi.

- Vicinanza dell'elettrodotto, che la identifica come zona a bassa concentrazione insediativa residenziale.
- L'area in oggetto è inoltre inserita in contesto puramente agreste, fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore, la cui periferia dista circa 2,2 Km, in area scarsamente popolata, connotata da insediamenti rurali posti in ordine sparso a cui fanno capo gli appezzamenti coltivati, pertanto distante dai principali recettori sensibili (acustici, odorifici e altro) quali scuole, ospedali, ecc., ma comunque contermina alle aree rurali a cui asservirsi. Il nucleo abitato più prossimo è la frazione di Portoverrara, il cui centro dista circa 1,8 Km dalla corte rurale.
- Il lotto in oggetto non presenta condizioni di esclusione all'insediamento in relazione al piano regionale gestione rifiuti (PPRB) e al PTCP; risulta inoltre coerente con gli elaborati cartografici di PPGR, che riporta che la localizzazione è “preferibilmente” da ricercarsi nelle aree a destinazione produttiva, salvo consigliare un'ubicazione in ambito agricolo per gli impianti di recupero della frazione umida del rifiuto aventi potenziale impatto odorigeno (Art. 5.2.4. delle NdA del PPGR).
- La corte rurale Fienil Nuovo oggetto d'intervento era in origine un “insediamento agro-zootecnico con spazi annessi” (vedi classificazione PUG – Q.C.);
- L'intervento proposto è volto alla rigenerazione, riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, essendo la corte Fienil Nuovo un insediamento un tempo sede di attività economica, ora dismesso. Quanto in progetto persegue le finalità e obiettivi indicati nella SQUEA;
- Il PUG definisce la destinazione d'uso della zona in funzione delle finalità che il proponente prefigge, ovvero in funzione della ipotetica redditività dell'investimento. Difatti, se l'attività non presenta fini di lucro, l'impianto è classificato “G9 - Impianti per l'ambiente” (piattaforme di stoccaggio, piattaforme ecologiche, impianti trattamento e smaltimento rifiuti e simili) mentre, se il proponente prevede di renderla economicamente proficua, lo stesso intervento viene classificato come uso produttivo declinato a “C1 - attività manifatturiera”.
- L'area in progetto è stata dichiarata idonea quale sede per l'attività di stoccaggio fanghi di depurazione (v. procedimento di *Screening* conclusosi con esonero da ulteriore procedimento di VIA – D.G.P. n. 238 del 05/08/2008) e per tale motivo acquisita nella disponibilità del Proponente a testimonianza della comparazione condotta.
- La pianificazione sovraordinata e comunale non mostra elementi escludenti in merito alla collocazione dell'impianto nel sito prescelto.

Alla luce delle considerazioni sopra riportate, quindi, la localizzazione dell'impianto è stata ritenuta idonea in funzione delle alternative di cui sopra declinate.

Si ricorda infine che il procedimento di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto – art. 208 del D.Lgs. 152/06 – “[...] *sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori [...]*”.



I capitoli relativi all'inquadramento programmatico dello Studio di impatto ambientale (capitolo 3 – *inquadramento programmatico*) e del Rapporto ambientale ai fini della VAS (capitolo 2 – *caratteristiche dei piani*) sono stati aggiornati secondo quanto richiesto senza procedere ad una nuova emissione dei documenti nella loro interezza. Si rimanda rispettivamente agli All. 3.1 e 3.2 per prendere visione degli aggiornamenti.

#### Richiesta

**Con riferimento alla pianificazione urbanistica e territoriale**, stante la modifica del quadro di riferimento programmatico rispetto alle valutazioni contenute nello screening a VIA, anche per chiarire le competenze di questa Provincia nel procedimento avviato, è necessario acquisire:

2. la presentazione di una relazione a firma del funzionario preposto dell'Unione, nella quale si dia evidenza della coerenza del progetto con la pianificazione di competenza, attraverso un'analisi di confronto con tutti gli strumenti urbanistici vigenti (PUG, ZAC), con esplicitazione della coerenza con le strategie degli stessi e dei contenuti di variante del progetto proposto (**Relazione di conformità urbanistica**). Si anticipa sin d'ora che, in riferimento a quanto emergerà nella Relazione di conformità urbanistica di cui sopra, le valutazioni contenute nel Rapporto Ambientale dovranno essere adeguate di conseguenza;

#### Risposta

Si allega una revisione del **capitolo relativo al quadro programmatico** (capitolo 2 – *caratteristiche dei piani*) del **Rapporto ambientale ai fini della VAS revisione febbraio 2024 (SGI)** che sostituisce il precedente al fine di esplicitare nel dettaglio l'analisi richiesta (inclusione della *Relazione di conformità urbanistica* redatta dal Comune e contenuta nella nota del 21/07/2023 allegata alla richiesta di integrazioni oggetto della presente documentazione).

Si rimanda all'All. 3.2 per prendere visione degli aggiornamenti.

#### Richiesta

3. un **aggiornamento del Rapporto Ambientale ai fini VAS** allo scopo di:

- adeguarne i contenuti alle valutazioni riportate nella Relazione di conformità urbanistica predisposta dall'Unione Valli e Delizie (vedi punto 2);
- estendere la trattazione della coerenza con il PTCP vigente a tutti i sistemi ed elementi oggetto di tutela, con particolare riferimento a:
  - sistema delle aree agricole (art. 11 delle Norme, il cui contenuto anticipa quanto riportato dall'art. 6, co. 5, della L.R. 24/2017)<sup>1</sup>;
  - sistema delle infrastrutture (titolo IV delle Norme) anche in riferimento alle criticità sopra evidenziate circa le interferenze con la viabilità provinciale (vedi punto 1);
  - aree idonee/precluse all'insediamento di impianti inerenti i rifiuti (artt. 31 e 32 delle Norme). A tale proposito si evidenzia che il PTCP vigente non ha ancora recepito le disposizioni del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti contaminati (PRRB 2022-2027) entrato in vigore il 05.08.2022;
  - il sistema produttivo (artt. da 39 a 43 delle Norme);



- estendere la valutazione di coerenza con il citato PRRB 2022-2027, con particolare riferimento all'individuazione delle aree non idonee e ai criteri per l'individuazione delle aree idonee. Come detto, il PTCP vigente non ha ancora recepito il disposto dell'art. 7 delle Norme del PRRB (individuazione aree idonee) pertanto, per questo tema, si rimanda ai criteri richiamati al paragrafo 12 della Relazione del medesimo piano regionale, da coordinarsi con il quadro programmatico vigente;

#### Risposta

Si allega una revisione del **capitolo relativo al quadro programmatico** (capitolo 2 – *caratteristiche dei piani*) del **Rapporto ambientale ai fini della VAS revisione febbraio 2024 (SGI)** che sostituisce il precedente al fine di esplicitare nel dettaglio l'analisi richiesta (inclusione della *Relazione di conformità urbanistica* redatta dal Comune e contenuta nella nota del 21/07/2023 allegata alla richiesta di integrazioni oggetto della presente documentazione senza procedere ad una nuova emissione del documento nella loro interezza. Si ritengono comunque valide le osservazioni riportate in risposta alla richiesta n. 1 del presente paragrafo.

Si rimanda all'All. 3.2 per prendere visione degli aggiornamenti.

#### Richiesta

**Con riferimento alle valutazioni di natura patrimoniale e ai provvedimenti di concessione per le opere che interferiscono con la viabilità provinciale e con i terreni di proprietà**, si anticipa fin d'ora che, successivamente al rilascio del PAUR e prima dell'avvio dei lavori, il proponente dovrà formalizzare la posizione amministrativa relativa alle occupazioni di suolo provinciale con eventuali attraversamenti e parallelismi, rivolgendosi all'Ufficio Concessioni della Provincia di Ferrara per il rilascio di apposito disciplinare di concessione pluriennale.

#### Risposta

Il proponente, dopo il rilascio del P.A.U.R. e prima dell'inizio dei lavori, formalizzerà la posizione relativa all'occupazione di suolo pubblico provinciale attraverso la procedura presso il competente ufficio Concessioni della Provincia di Ferrara per il rilascio della relativa concessione.

#### Richiesta

**Con riferimento al procedimento di autorizzazione sismica/deposito sismico (artt. 12 e 13 L.R. 19/2008)**, vista la scelta del proponente di optare per un "deposito non contestuale", come indicato sul modulo MUR A1/D1, si rimanda la valutazione di merito al deposito delle strutture, da effettuarsi prima dell'inizio dei lavori, ai sensi del DPR 380/2001 e s.m.i.

#### Risposta

Il proponente, prima dell'inizio dei lavori, adempierà al deposito delle strutture come previsto dal D.P.R- 380/2001 e s.m.i.

#### Richiesta

**Infine, per facilitare la valutazione delle integrazioni presentate, si richiede che queste siano corredate da un elenco elaborati aggiornato ove si dia evidenza della data dell'aggiornamento dei singoli documenti, ad eccezione di quelli sostituiti.**

### Risposta

In riferimento alla richiesta si allega il documento Allegato 04 “Elenco elaborati Rev02” aggiornato in cui è evidenziato, per ogni singolo elaborato costituente il progetto depositato, la data di presentazione e la fase in cui è stato prodotto:

- Procedimento Unico di Istanza di VIA del 07/12/2022 Prot. 201121/201558;
- Integrazione documentale del 19/05/2023;
- Integrazione documentale dopo la conferenza di servizi del 06/02/2023.

## 2.5. Richieste da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

### Richiesta

- ✓ Relativamente al rifacimento del ponte sullo Scolo Forcello di via Bonacciola, si chiede di quotare l'elaborato con valori altimetrici riferiti a caposaldo consorziale con particolare riguardo alla quota scorrimento dello scatolare di progetto. Si chiede altresì di fornire la monografia del caposaldo altimetrico assunto come riferimento per i rilievi;

### Risposta

Si trasmette un aggiornamento del progetto di gestione delle acque meteoriche e delle relative tavole adeguato alle richieste sopraindicate.

### Richiesta

- ✓ Sempre in merito al rifacimento del ponte di cui al punto sopra esposto, si chiede di prevedere il rivestimento delle sponde dello Scolo Forcello a valle del manufatto in progetto con modalità e tipologia da definire con il tecnico consorziale responsabile sul territorio (geom. Marco Campanella tel. 0532-855066);

### Risposta

In osservazione della prescrizione progettuale del Consorzio di Bonifica si aggiorna l'elaborato relativo al manufatto riportante il rivestimento spondale a valle dello stesso (vedi Tavola 17 PRG "Ponte Scolo Forcello – Altimetrico consorzio Bonifica").

### Richiesta

- ✓ Dall'esame degli elaborati inoltrati, si è potuto constatare che le acque di 1<sup>a</sup> pioggia trattate vengono immesse all'interno del pozzetto di "esondazione" e, successivamente, all'interno della vasca di laminazione. Si consiglia di convogliare dette acque a valle del sopraccitato pozzetto ed evitare, quindi, l'ingresso nell'invaso di laminazione;

### Risposta

Si allegano le Tav. 10 di Progetto "Schema delle Fognature" Rev. 02 e la Tav.11 Progetto "Dettagli Fognature" con la modifica del tracciato fognario recependo la richiesta di modifiche del percorso delle acque di prima pioggia bypassando l'invaso di laminazione.

### Richiesta

- ✓ Per garantire maggiori margini di sicurezza idraulica all'area dell'impianto, si chiede di dotare il sistema di invarianza proposto di idoneo sfioratore. Si consiglia, allo scopo, di prevedere all'interno del "pozzetto di esondazione" un setto verticale dotato, alla base, di foro tarato per consentire lo scarico di acqua meteorica nel valore max stabilito dalla delibera consorziale 61/2009 di **7,2 l/s**. La sommità di detto setto verticale dovrà essere impostata alla quota di massimo riempimento della vasca, per consentire lo sfioro verso la rete idraulica consorziale delle acque in eccesso.

### Risposta

A seguito della richiesta di dotare il pozzetto di esondazione di setto verticale con foro tarato, avente portata massima pari a 7,2 l/sec e sommità impostata alla quota di massimo riempimento della vasca di laminazione, si è provveduto alla modifica del manufatto secondo indicazioni. Il tutto come riportato nell'elaborato grafico allegato (Vedi Tav 12 PRG "Dettaglio pozzetto esondazione" Rev. 02).

Si precisa che lo stesso era già stato modificato in precedenza secondo le indicazioni dello stesso Consorzio espresse in sede di Screening e recepite nella Tav.13 di Progetto "Dettaglio Pozzetto Esondazione" Rev.01 allegata alle integrazioni dell'11 Marzo 2019 Pg./2019/38775.

### Richiesta

- ✓ Si chiede di rivedere la quota di massimo riempimento della vasca di laminazione fissato nel valore di m +11,00 (s.l.m.m. +10,00). Detto livello non può infatti essere raggiunto con il sistema a gravità proposto, tenuto conto che la quota di progetto dell'area dell'impianto è impostata a m +10,70 (s.l.m.m. +10,00). Si invita la Ditta ad apportare le necessarie modifiche mediante anche l'approfondimento della vasca di laminazione.

### Risposta

In merito alle osservazioni relative alla vasca di laminazione si allega la Tav. "PRG 11" Rev02 recependo le valutazioni in merito.

### Richiesta

- ✓ Si chiede di precisare se nella sponda dello Scolo Forcello è prevista la posa di due tubazioni di scarico o di una sola, così come si evince dalla sezione della tavola 11.

### Risposta

L'immissione nello scolo Forcello delle acque di scarico prodotte in impianto era prevista in n°2 condotte separate (fogna bianca e fogna nera). A fronte delle considerazioni emerse in Conferenza dei Servizi, tenutasi in data 14 luglio 2023, e dalle valutazioni in merito alla manutenzione espresse dello stesso Consorzio di Bonifica, si è provveduto a variare la soluzione proposta unendo a monte dell'attraversamento della viabilità comunale i due scarichi in un unico condotto. Il tutto come riportato nell'elaborato allegato Tav.10 PRG".

## 2.6. Richieste da parte della Soprintendenza Archeologia

### Richiesta

- a) Tavole comparative tra lo stato di fatto e di progetto sia relativamente alla planimetria generale, ai profili/prospetti, sia agli interventi sull'infrastruttura esistente;

### Risposta

La tavola di comparazione relativa alla planimetria generale ed ai fabbricati in corte è allegata al progetto depositato nell'Istanza P.A.U.R. di VIA prot. 201121/2022 del 7.12.2022 (vedi tav. 13).

Alla presente vengono allegate le tavole di comparazione degli interventi di seguito elencate per completare la documentazione richiesta:

- 1) Tav. 18 Interventi "Profili prospettici" Rev. 02;
- 2) Tav. 19 Interventi "Ponte sullo scolo Forcello" Rev. 02.

### Richiesta

- b) Profili paesaggistici che comprendano il complesso edificato e la fascia di tutela paesaggistica (compreso il corso d'acqua) in vari punti ovvero in corrispondenza della vasca di laminazione, dell'accesso all'impianto e dei fabbricati di valore storico/testimoniale, oltre che profili paesaggistici più a nord e più a sud dell'impianto in corrispondenza del paesaggio rurale;

### Risposta

Alla presente viene allegata la Tav. 20 Progetto "Profili Paesaggistici".

### Richiesta

- c) Verifica dell'epoca di costruzione del ponte che si propone di demolire in quanto il manufatto potrebbe essere tutelato ope legis ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004. In questo caso la demolizione è soggetta ad autonomo procedimento di competenza della CoRePaCu del Segretariato regionale per l'Emilia-Romagna.

### Risposta

La legge n° 241/1990 prevede, ai sensi dell'art. 14 bis lettera b, che le *"...amministrazioni coinvolte possono richiedere, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni;..."*.

Nonostante ciò si è proceduto alla richiesta di accesso alla documentazione volta alla datazione dell'epoca di costruzione del manufatto posto in corrispondenza dell'intersezione tra lo scolo di Bonifica Forcello e la viabilità comunale Bonacciola.

Le richieste sono state inoltrate presso i seguenti Enti:

- Bonifica (richiesta inoltrata a mezzo PEC del 07/12/2023);
- Soprintendenza (richiesta inoltrata a mezzo PEC del 07/12/2023);
- Protezione civile (richiesta inoltrata a mezzo PEC del 04/12/2023);
- Archivio di stato (richiesta inoltrata a mezzo mail del 05/12/2023);
- Regione Emilia-Romagna polo archivistico (richiesta inoltrata a mezzo PEC del 04/12/2023);

In risposta alla richiesta sono pervenute le comunicazioni delle istituzioni riportate nell'allegato documento "Ponte scolo Forcello - ricerca archivistica". L'elenco è mancante della comunicazione della Soprintendenza, in quanto ad oggi non pervenuta allo scrivente. L'esito della ricerca archivistica

operata non ha portato elementi utili alla definizione certa alla datazione dell'attuale manufatto oggetto d'intervento.

#### Richiesta

- d) Documentazione descrittiva, grafica e fotografica del ponte che si prevede di demolire completo dello stato di conservazione/degrado, criticità strutturali;

#### Risposta

L'elaborato grafico relativo al ponte sullo scolo Forcello è allegato la progetto depositato nell'Istanza P.A.U.R. di VIA prot. 201121/2022 del 7.12.2022 (Rif. Tav. n° 3 relativa allo stato di fatto riportante il quadro fessurativo) mentre la documentazione fotografica è inclusa nella relazione RE04 "Rilievo Fotografico" depositata nello stesso procedimento.

A implementazione della documentazione già disponibile si allega:

- RE 16 "Ponte Scolo Forcello - stato di conservazione/analisi del degrado/criticità strutturali";
- Tav. 21 "Stato di Fatto Ponte scolo Forcello – stato di conservazione/ analisi del degrado/criticità strutturali".

#### Richiesta

- e) Rendering a vista d'uomo dell'impianto per come lo stesso si percepisce dalle strade limitrofe a nord e a sud dell'impianto;

#### Risposta

Si allega la documentazione richiesta. Vedi Tav. 14/A Progetto "Elaborazioni modello – Vista da Viabilità limitrofa".

#### Richiesta

- f) Viste le considerazioni emerse in fase di conferenza relativamente all'incremento dei flussi di traffico pesante verso Bologna, Ferrara e Ravenna, si chiede anche di valutare l'eventuale impatto del traffico sul bene tutelato della Chiesa della Celletta nei pressi di Argenta ubicata nei pressi di un nodo della viabilità potenzialmente interessato da un incremento dei flussi di traffico pesante.

#### Risposta

La Chiesa della Celletta nei pressi di Argenta è ubicata a ridosso della Strada Statale SS16 Adriatica. Tale viabilità, una delle arterie più importanti dell'area, è interessata da un volume di traffico molto elevato e con una importante percentuale di mezzi pesanti. In base ai dati reperibili sul sito della Regione Emilia-Romagna – Sistema regionale di rilevazione dei flussi di traffico – nel periodo che va dal gennaio 2022 a dicembre 2022, si riscontra che il numero di transiti complessivi giornalieri varia da 9'470 a 12'941, suddivisi in 8'496 -11'900 mezzi leggeri e 975 – 1'459 mezzi pesanti.



Anno/ Mese	Postazione	Strada	Giorni Validi	Transiti								Media Giornaliera Transiti							
				Totale	Non Classificato	Leggeri	Pesanti	Diurno	Nocturno	Feriali	Festivi	Totale	Non Classificato	Leggeri	Pesanti	Diurno	Nocturno	Feriali	Festivi
2022/12	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	22	239.622	0	216.269	23.324	190.454	49.168	191.920	47.702	10.892	0	9.832	1.060	8.657	2.235	11.995	7.950
2022/11	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	30	337.740	0	302.068	35.672	268.213	69.527	266.915	70.825	11.258	0	10.969	1.189	8.940	2.318	12.133	8.853
2022/10	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	31	366.967	0	328.869	38.099	286.143	80.524	264.787	102.180	11.838	0	10.909	1.229	9.230	2.607	12.609	10.218
2022/09	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	30	385.655	0	341.887	43.776	295.916	89.749	288.508	97.157	12.856	0	11.396	1.459	9.864	2.992	13.114	12.145
2022/08	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	31	400.142	0	359.321	40.821	304.269	95.873	291.228	108.914	12.908	0	11.591	1.317	9.815	3.093	12.662	13.614
2022/07	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	31	401.184	0	359.711	41.473	299.844	101.340	270.374	130.810	12.941	0	11.904	1.338	9.672	3.269	12.875	13.081
2022/06	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	30	397.089	0	357.004	40.085	297.993	99.096	291.614	105.475	13.236	0	11.900	1.336	9.933	3.303	13.255	13.184
2022/05	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	31	373.377	0	335.871	37.506	285.029	88.348	279.023	94.354	12.044	0	10.835	1.210	9.194	2.850	12.683	10.484
2022/04	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	30	350.293	0	317.126	33.167	270.433	79.860	264.560	85.703	11.676	0	10.571	1.106	9.014	2.662	12.600	9.523
2022/03	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	31	350.191	0	310.824	39.367	276.116	74.075	277.837	72.354	11.296	0	10.927	1.270	8.907	2.380	12.080	9.044
2022/02	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	27	295.037	0	264.148	30.891	234.661	60.346	225.252	69.745	10.527	0	9.783	1.144	8.692	2.235	11.857	8.718
2022/01	652	SS 16 tra San Biagio/ Lavezzola e Argenta	27	255.703	0	229.391	26.312	207.554	48.149	195.875	59.928	9.470	0	8.496	975	7.687	1.783	10.309	7.479

Fig. 2.6.1 - Tabella di rilevamento SS16 postazione 652 anno 2022

Il traffico generato dal nuovo stabilimento, cautelativamente considerato pari al 50% del totale dei transiti da e per il nuovo impianto nei periodi di massima produzione e quindi pari a  $2 \times 8 \text{ h} \times 3,5 \text{ mezzi/h} \times 50\% = 28 \text{ transiti/giorno}$  rappresenta una percentuale variabile dal 1.9% al 2.8% del traffico pesante rilevato.

Considerando che il Santuario non manifesta problemi strutturali o di degrado evidenti anche in assenza di opere di manutenzioni recenti, che la condizione del traffico desunta dai dati sopra riportati si possa assumere come campione caratteristico di rilevamento tipo che ha interessato la SS16 e che l'incremento percentuale di mezzi pesanti varia dal 2 al 3% del traffico attuale si può considerare trascurabile l'impatto del traffico aggiuntivo sul bene tutelato.

Si allegano (v. All. 5) anche i dati di traffico registrati dal 2019 al 2021 presso la postazione n. 652 (SS 16 tra San Biagio/Lavezzola e Argenta) e la n. 376 (SS 495 tra Portomaggiore e superstrada Ferrara-Mare (Migliarino/Ostellato)).

### Richiesta

Con riferimento all'istanza in oggetto, per quanto riguarda la tutela archeologica, considerato che ai sensi del combinato disposto degli art. 5 comma 1 lettera g) e 23 comma 1 lettera d del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 23 comma 6 del D. Lg. 50/2016 e s.m.i. anche i progetti proposti da soggetti privati sono da considerarsi sottoposti alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (VPIA), si richiede di adempiere agli obblighi richiesti dalla legge, ovvero l'attivazione delle procedure di Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico, ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. 50/2016.

### Risposta

In merito all'attivazione della procedura di Verifica Preventiva di Interesse Archeologico ai sensi dell'Art 25 DCGS 50/2016 si fa presente che la stessa è allegata con relazione RE05 nell'Istanza P.A.U.R. di VIA prot. 201121/2022 del 7.12.2022. (Vedi RE 05 "Relazione Valutazione Preventiva Archeologica").



## 2.7. Raccomandazioni da parte dell'AUSL

### Raccomandazione

- Odori:

considerato che le attuali valutazioni emissive si basano su stime e modellistiche, si ritiene che debba essere previsto un adeguato programma di monitoraggio che consenta di verificare l'efficacia degli interventi proposti, per mettere in atto eventuali azioni correttive in caso di situazioni difformi rispetto a quelle stimate.

### Risposta

Si prende atto della necessità dell'adozione di un adeguato Piano di Monitoraggio; si rimanda al par. 2.12 per maggiori approfondimenti.

### Raccomandazione

- Traffico veicolare:

stanti gli obiettivi Comunitari e Nazionali di riduzione delle emissioni da traffico veicolare si evidenzia che non essendo noti i fornitori dei fanghi e i destinatari del prodotto finale, anche in termini di distanze chilometriche, non è possibile valutare le ricadute relative al contributo emissivo da traffico veicolare.

Sarebbe opportuno per una maggiore sostenibilità prediligere fornitori e destinatari prossimi all'impianto.

### Risposta

Si prende atto della raccomandazione sviluppando una procedura interna in fase di gestione delle forniture e della scelta dei destinatari che permetta di dare priorità ai fornitori e destinatari prossimi. La stessa sarà trasmessa anticipatamente all'avvio della gestione operativa dell'impianto alla AUSL per confronto e assenso.

### Raccomandazione

- Insetti molesti e vettori di malattie infettive:

per quanto riguarda le possibili problematiche legate al disagio arrecato dagli insetti molesti (es.: mosche e zanzare) dovrà essere adottato un efficace piano di lotta indicante la frequenza dei trattamenti e la tipologia dei prodotti utilizzati (abbattenti e/o larvicidi).

Rilevata, inoltre, la presenza di una vasca di laminazione per la raccolta delle acque meteoriche dovranno essere previsti interventi di disinfestazione atti a limitare la proliferazione di insetti vettori ed in particolare della zanzara tigre - *Aedes Albopictus*, secondo le direttive regionali annuali (piano arbovirosi) e le ordinanze comunali vigenti.

Le aree esterne dovranno essere mantenute in idonee condizioni di pulizia al fine di contrastare la proliferazione di infestanti.

### Risposta

Si prende atto della necessità dell'adozione di un adeguato Piano di Disinfestazione nel rispetto delle direttive regionali e che comprenda il piano di interventi manutentivi anche delle aree esterne; lo

stesso sarà trasmesso anticipatamente all'avvio della gestione operativa dell'impianto alla AUSL per confronto e assenso.

In linea generale, così come già specificato nel *Rapporto ambientale* precedentemente presentato, tale piano si baserà sui seguenti aspetti:

- **Mosche**: si provvederà con attività legate al ***monitoraggio*** e alla ***lotta diretta***. Per ciò che riguarda il primo aspetto, a partire indicativamente dall'inizio della Primavera, sarà adottato il metodo basato sulle *spot cards*. Si tratta di cartoncini bianchi (di dimensioni 10x15 cm), appesi per 7 giorni in zone riparate e in ombra all'interno dell'impianto, su cui ogni settimana verranno contate le macchie fecali e di rigurgito lasciate dalle mosche. Con tale sistema indiretto verrà valutata la densità dell'infestazione e sarà possibile ottenere un dato soglia legando il numero delle macchie alla densità di adulti. A complemento del monitoraggio saranno condotti sopralluoghi periodici nel periodo aprile-ottobre finalizzati al controllo nell'area dell'impianto circa la presenza di situazioni che possano essere fonte di sviluppo muscidico e a dare immediata indicazione di misure gestionali idonee a ridurre il rischio di infestazioni. In tal modo sarà possibile portare eventuali variazioni necessarie al piano di disinfestazione proposto.

Per ciò che riguarda la lotta diretta, le azioni finalizzate al contenimento delle infestazioni saranno incentrate sull'adozione di tecniche di lotta mirate esclusivamente al contro dello stadio adulto. Tale attività verrà effettuata tramite l'utilizzo di trappole e/o lotta adulticida chimica.

Le trappole rappresentano un sistema di cattura massale mediante l'impiego di specifiche trappole attrattive (almeno trenta) su un'area definita. La loro collocazione all'interno dell'impianto a partire indicativamente dalla metà di marzo sarà stabilita in modo da massimizzare l'efficienza di cattura. Sarà comunque valutato l'effetto della posizione delle trappole sulla loro efficacia in modo da rimodularne la dislocazione per rendere il sistema di lotta più efficiente. Ogni tre settimane verrà eseguita la pesatura delle mosche e il ricondizionamento del liquido attrattivo.

La lotta adulticida verrà effettuata tramite due differenti tecniche, una con efficacia abbattente (consistenti in trattamenti con insetticida da parte di impresa di disinfestazione incaricata) e un'altra abbattente-residuale (adottando un insetticida granulare con appetente alimentare e feromonico).

Durante lo svolgimento delle attività di lotta diretta verrà comunque effettuato un monitoraggio impiegando misure di prevenzione ed eliminazione per un controllo ottimizzato per la riduzione della dipendenza da pesticidi.

- **Zanzare**: nella realtà considerata il rischio di creazione di focolai larvali, dai quali possano originarsi infestazioni di zanzare, è essenzialmente da riferire alle tombinature presenti sulle linee di raccolta delle acque piovane e al bacino di laminazione nel quale queste vengono convogliate ed è ovviamente legata all'epoca stagionale (periodo aprile – ottobre) e all'andamento termo-pluviometrico. Per determinare gli interventi zanzaricidi, verranno periodicamente eseguiti rilievi sulla presenza di focolai larvali all'interno dell'area dell'impianto. Si procederà quindi all'esecuzione di interventi specifici utilizzando principi attivi biologici e chimici e preparati in formulazioni differenziate a seconda dell'area di intervento e delle sue caratteristiche.

In accordo con il *Piano Regionale di Sorveglianza e Controllo delle arbovirosi (anno 2023)* della Regione Emilia-Romagna e con quanto già anticipato, per ridurre il più possibile la densità della popolazione della zanzara tigre, si provvederà con trattamenti larvicidi specifici secondo tempistiche che verranno definite; nel caso di infestazioni particolarmente intense, si procederà anche con interventi adulticidi.

La lotta antilarvale rappresenta il più importante sistema di contrasto e controllo dello sviluppo stagionale delle zanzare, che si attua in modo sistematico attraverso:

- Individuazione e censimento delle aree a proliferazione larvale;
- Trattamenti insetticidi larvicidi ordinari per tombature, caditoie e pozzetti svolti da ditte specializzate. In generale si possono prevedere almeno n. 5 cicli di trattamenti larvicidi per ogni anno nel periodo aprile-settembre/ottobre; eventuali variazioni o intensificazioni della frequenza potranno essere valutate in base alla situazione dell'infestazione e ai parametri meteorologici. Tra i principi attivi disponibili più affidabili vi è il *Diflubenzuron*. Inoltre, sono disponibili formulati microbiologici a base di *Lysinibacillus sphaericus* (L.s.). I focolai larvali in aree naturali e rurali non possono sottostare a interventi proposti secondo un rigido calendario a causa della variabilità con cui evolve la colonizzazione larvale nell'arco stagionale. La stagionalità e la periodicità dei trattamenti anche presso i focolai larvali considerati "permanenti" dipendono da vari fattori che mutano nel tempo (temperatura, piovosità, qualità dell'acqua, inerbimento, velocità della corrente, sviluppo di popolazioni antagoniste, ecc) condizionando la persistenza del prodotto larvicida e la colonizzazione da parte delle zanzare del focolaio stesso.

Nel caso della vasca di laminazione, si consiglia l'uso di larvicidi a base di *Diflubenzuron*, da applicare sia in funzione della superficie di acqua, sia del volume di questa. La residualità del larvicida è compresa fra 21 e 28 giorni. Sono inoltre disponibili in commercio prodotti atossici ad azione meccanica capaci di creare un film siliconico sullo dell'acqua che impedisce alle larve di zanzare di respirare; la persistenza del prodotto è di circa 30 giorni. L'utilizzo e l'efficacia di tale prodotto sono inoltre legati allo svuotamento della vasca.

- Trattamenti straordinari adulticidi: il ricorso a tale tipo di trattamento è legata alla sola uccisione delle zanzare presenti al momento del trattamento e la sua efficacia è limitata e circoscritta nello spazio e nel tempo impiegato; non può quindi essere individuato come mezzo di lotta preventiva. Temperatura, pioggia, umidità relativa, velocità e direzione del vento, stabilità degli strati dell'aria, influenzano l'efficacia del trattamento e determinano l'entità della deriva della nube irrorata. È pertanto conveniente, per prolungare la fase della sospensione in aria del principio attivo insetticida, trattare quando la temperatura è bassa e l'umidità relativa massima, condizione che in estate normalmente si registra nelle ore notturne e nelle prime ore del mattino. Durante l'erogazione non dovrà essere presente il personale lavoratore. Si ritiene generalmente inutile provvedere a trattamenti adulticidi tombature e nelle reti di raccolta e allontanamento delle acque.

Sarà cura del personale operante all'interno dell'attività produttiva provvedere alle seguenti operazioni:

- Riempimento di eventuali bassure per eliminare permanentemente i ristagni occasionali e temporanei;
- Sfalcio periodico delle aree verdi;
- Manutenzione e risagomatura periodica vasca di laminazione per favorire lo sgrondo delle acque meteoriche che vi si accumuleranno.

## 2.8. Approfondimenti informazioni e planimetrie rifiuti, scarichi idrici ed emissioni

### Richiesta

- 8) le informazioni contenute nella documentazione del SIA, allegata all'istanza, non risultano esaustive ai fini del rilascio dell'AU (ex art. 208 del Dlgs 152/2006) per le varie matrici ambientali, da ricomprendere nel PAUR.

Si chiede pertanto di completare la documentazione relativa al rilascio dell'autorizzazione, ex art. 208 del Dlgs 152/2006, con le informazioni richieste per le varie matrici (gestione rifiuti, scarichi idrici, emissioni in atmosfera, etc.), così come riportato nelle linee guida di ARPAE per la compilazione dell'istanza reperibile sul sito, il cui link viene di seguito riportato:

<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/autorizzazioni-ambientali/rifiuti/autorizzazione-unica-per-impianti-di-smaltimento-e-recupero-di-rifiuti-ai-sensi-dellart-208>;

la documentazione, come riportato nelle linee guida, dovrà essere corredata da una o più planimetrie con indicazione delle aree interessate alla gestione dei rifiuti (es. aree di stoccaggio e lavorazione dei fanghi, aree dedicate al deposito temporaneo e al prodotto finito, ecc), dei punti di emissioni in atmosfera (es. biofiltro, ed altro), della rete fognaria e/o sistema di trattamento delle acque, con indicazione, ove previsto, dei punti di scarico e relativi recapiti finali, pozzetti di campionamento, etc.

### Risposta

Si descrivono di seguito gli elementi contenenti le informazioni richieste in riferimento alle linee guida sopra riportate. Si sottolinea che i contenuti del presente paragrafo integrano lo *Studio di impatto ambientale* presentato.

#### ➤ Gestione rifiuti (riferimenti contenuti Scheda Allegato 2 domanda art. 208)

Per ciò che riguarda i **rifiuti in ingresso** che verranno trattati all'interno dell'impianto, si fa riferimento a quanto già descritto nello *Studio ambientale* presentato.

È previsto un orario di lavoro di otto ore giornaliere per un totale di 250 giorni lavorativi all'anno. La quantità complessiva di rifiuti giornalmente conferita all'impianto nell'ipotesi di raggiungimento delle condizioni di picco sarà pari a circa 290 t/giorno, che corrisponderà anche al quantitativo trattato. Per il trasporto dei rifiuti sono previsti dieci mezzi di trasporto in ingresso al giorno nel periodo A (ottobre-febbraio) e 3,2 nel periodo B (mesi novembre-gennaio). I mezzi in uscita per il trasporto del fertilizzante prodotto saranno 14,9 al giorno nel solo periodo A; non sono previsti mezzi in uscita per il trasporto del fertilizzante nel periodo B. Al momento non è possibile effettuare una stima dei mezzi in uscita per il trasporto dei rifiuti prodotti. Si ritiene comunque che questo sia un numero irrilevante.

Nella seguente tabella si riporta una sintesi dei rifiuti ammessi in ingresso per il trattamento e la successiva formazione di gesso di defecazione.

Tab. 2.1 – Rifiuti in ingresso all'impianto			
Codice EER	Descrizione rifiuto	Stato fisico	Caratteristiche (P/NP)*
<b>RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI</b>			
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	Solido non polverulento	NP
<b>RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI CARNE, PESCE ED ALTRI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE</b>			
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	Solido non polverulento	NP

<b>Tab. 2.1 – Rifiuti in ingresso all'impianto</b>			
<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione rifiuto</b>	<b>Stato fisico</b>	<b>Caratteristiche (P/NP)*</b>
<b>RIFIUTI DELLA PREPARAZIONE E DEL TRATTAMENTO DI FRUTTA, VEGETALI, CEREALI, OLI ALIMENTARI, CACAO, CAFFÈ, TABACCO, DELLA PREPARAZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI; DELLA LAVORAZIONE DEL TABACCO; DELLA PRODUZIONE DI CONSERVE ALIMENTARI; DELLA PRODUZIONE DI LIEVITO ED ESTRATTO DI LIEVITO; DELLA PREPARAZIONE E FERMENTAZIONE DI MELASSA</b>			
02 03 05	<i>Fanghi dal trattamento sul posto degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
<b>RIFIUTI PRODOTTI DALLA RAFFINAZIONE DELLO ZUCCHERO</b>			
02 04 03	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
<b>RIFIUTI DELL'INDUSTRIA LATTIERO CASEARIA</b>			
02 05 02	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
<b>RIFIUTI DELLA PASTA E DELLA PANIFICAZIONE</b>			
02 06 03	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
<b>RIFIUTI DELLA PRODUZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE E ANALCOLICHE (TRANNE CAFFÈ, TÈ E CACAO)</b>			
02 07 05	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti</i>	Solido non polverulento	NP
<b>PRODUZIONE E LAVORAZIONE DI POLPA, CARTA E CARTONE</b>			
03 03 11	<i>Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 03 03 10</i>	Solido non polverulento	NP
<b>RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI</b>			
19 08 99	<i>Rifiuti non specificati altrimenti (fanghi da depurazione biologica degli effluenti di allevamento zootecnico)</i>	Solido non polverulento	NP

\*P=pericoloso, NP=non pericoloso

Lo scarico del rifiuto avverrà all'interno del locale di stoccaggio delle materie prime destinate a lavorazione, nell'area predisposta per il deposito delle matrici organiche. Nell'arco della stessa giornata in cui è avvenuto lo scarico, il materiale conferito sarà sottoposto a trattamento all'interno del reattore, con caricamento dello stesso mediante caricatore gommato elettrico.

Lo stoccaggio istantaneo dei fanghi all'interno dell'opificio è inteso come l'accatastamento nella buca di accumulo (dimensioni 7x8,3x,8 m) della materia prima per il periodo di tempo che intercorre tra la sua consegna presso l'impianto (scarico dal mezzo di trasporto) e l'inizio della sua lavorazione nel reattore di miscelazione. Vista la capacità produttiva dei miscelatori utilizzati, che hanno una potenzialità di 40 mc/h cadauno, non è previsto che ci sia un accumulo di materia prima se non per il periodo strettamente necessario al caricamento del miscelatore. L'eventualità remota di stazionamento di fango all'interno dell'opificio, per un periodo superiore a quello sopra indicato, è attribuibile al solo verificarsi di problemi tecnici nell'impianto di trattamento e la cui durata si protrarrà solamente per il lasso di tempo strettamente necessario alle opere di intervento straordinario da attuarsi sulle attrezzature. Si precisa che vista la capacità produttiva del miscelatore, anche in caso di malfunzionamento di un reattore, è garantita la continuità di processo della lavorazione dei materiali, escludendo il fermo totale dello stabilimento.



Nella seguente figura si riporta anche l'indicazione dei punti di stoccaggio di tutte le materie prime utilizzate da aggiungere al fango in ingresso e le zone in cui avverrà lo stoccaggio del fertilizzante prodotto. Quest'ultimo, in particolare, rimarrà all'interno del polo per il periodo compreso fra il 1<sup>a</sup> novembre e il 28 febbraio, corrispondente al periodo di fermo spandimenti. La capacità di accumulo sarà pari a circa 10.050 mc, corrispondenti a circa 13.100 tonnellate puntuali.




Fig. 2.8.1 – Scarico rifiuti in ingresso



Fig. 2.8.2 – Rendering futuro impianto e localizzazione scarico rifiuti in ingresso

Nelle seguenti figure (Figg. 2.8.3 A÷G) si riporta la visualizzazione delle attività che verranno condotte sui rifiuti in ingresso, ossia:

- a. Il mezzo di trasporto (autoarticolato coperto) entra nel sito e viene pesato (Fig. 2.8.3 A);
- b. L'autoarticolato si prepara per entrare all'interno del fabbricato di lavorazione (Fig. 2.8.3 B);
- c. L'autoarticolato entra nel primo ambiente chiuso e confinato. L'ingresso è dotato di apertura automatizzata limitata al tempo necessario per il transito dei mezzi (Fig. 2.8.3 C);
- d. Apertura seconda porta automatizzata per consentire lo scarico dei fanghi nella buca di raccolta (Fig. 2.8.3 D);
- e. Ribaltamento vano di carico per scarico fanghi nella buca di raccolta. Anche questo secondo ambiente è chiuso e controllato (Fig. 2.8.3 E);
- f. Ultimato lo scarico, il portone si chiude per evitare la fuoriuscita di odori molesti (Fig. 2.8.3 F);
- g. Prelievo del fango di depurazione dalla vasca di accumulo e carico su tramoggia tramite escavatore elettrico (Fig. 2.8.3 G). Ciò avviene nella stessa giornata in cui è avvenuto lo scarico all'interno della vasca.



*Fig. 2.8.3 – Ingresso mezzo di trasporto e verifica peso*



*Fig. 2.8.3 – Posizionamento per ingresso in opificio*



*Fig. 2.8.3 – Ingresso in opificio e sollevamento primo portone*



*Fig. 2.8.3 – Preparazione per scarico e sollevamento secondo portone*



Fig. 2.8.3 – Scarico rifiuti in ingresso (fanghi)




Fig. 2.8.3 – Chiusura portone al termine dello scarico



Fig. 2.8.3 – Inizio lavorazioni con carico fango su tramoggia




Fig. 2.8.4 – Particolare sezione corrispondente alla Fig. 2.8.3 E (stralcio disegno nr. 8071-Aa)

Per ciò che riguarda la **produzione di rifiuti**, questi possono essere individuati come quelli provenienti da attività di manutenzione dei mezzi, delle macchine e del biofiltro

Le attività condotte presso la realtà impiantistica considerata daranno luogo alla produzione di alcune tipologie di rifiuti, che possono essere:

- Oli minerali esausti da circuiti idraulici e motori, derivanti essenzialmente dai mezzi meccanici operanti in loco (pale meccaniche);
- Materiale vegetale esausto proveniente dal biofiltro;
- Rifiuti da attività d'ufficio e amministrazione (carta, toner, cancelleria ecc);



- Residui da impianto lavaggio ruote (materiali prevalentemente organici trascinati dai piazzali di transito).

Nella tabella sottostante si riporta il codice EER indicativo per ogni materiale sopra menzionato. Esso potrà variare a seconda di ciò che effettivamente verrà prodotto. Si precisa che, se durante l'attività produttiva dovessero essere prodotte altre tipologie di rifiuti, queste saranno gestite in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di rifiuti.

<b>Tab. 2.2 – Rifiuti in uscita dall'impianto</b>			
<b>Codice EER indicativo</b>	<b>Descrizione rifiuto</b>	<b>Stato fisico</b>	<b>Caratteristiche (P/NP)*</b>
13 01 09*	<i>Oli minerali per circuiti idraulici, clorurati</i>	Liquido	P
13 01 10*	<i>Oli minerali per circuiti idraulici, non clorurati</i>	Liquido	P
13 02 04*	<i>Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati</i>	Liquido	P
13 02 05*	<i>Oli minerali per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati</i>	Liquido	P
15 02 03	<i>Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02</i>	Solido non polverulento	NP
16 03 06	<i>Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05</i>	Solido non polverulento	NP
15 01 01	<i>Imballaggi di carta e cartone</i>	Solido non polverulento	NP
15 01 02	<i>Imballaggi di plastica</i>	Solido non polverulento	NP
15 01 06	<i>Imballaggi in materiali misti</i>	Solido non polverulento	NP
15 01 07	<i>Imballaggi in vetro</i>	Solido non polverulento	NP
08 03 17*	<i>Toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose</i>	Solido polverulento	P
08 03 18	<i>Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17</i>	Solido polverulento	NP
20 03 03	<i>Residui della pulizia stradale</i>	Solido non polverulento	NP

\*P=pericoloso, NP=non pericoloso

Lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalle attività d'ufficio avverrà all'interno di appositi contenitori predisposti all'interno degli uffici stessi. Le altre tipologie di rifiuti verranno invece stoccate nell'area denominata "deposito materiale e attrezzeria" (v. Fig. 2.8.5) in appositi contenitori a tenuta che saranno dotati di apposito cartello recante codice EER ed eventuali indicazioni di pericolo. Per ciascuna delle suddette tipologie di rifiuto verranno predisposti periodici cicli di smaltimento, facendo riferimento a società autorizzate alla loro gestione, secondo le modalità previste dalle normative vigenti.




Fig. 2.8.5 – Stoccaggio rifiuti prodotti (stralcio Tav. 06)



Fig. 2.8.6 – Esempio contenitori per raccolta rifiuti

➤ **Scarichi idrici (riferimenti contenuti Scheda A Modulistica AUA come da domanda art.208)**

Di seguito si riportano i necessari approfondimenti relativi agli scarichi idrici previsti per il polo impiantistico. Si ricorda che la configurazione dell'area scoperta contempererà la realizzazione di un sistema di smaltimento fognario delle acque piovane e reflue domestiche, in conformità alle vigenti normative di settore, che prevedrà sistemi separati di gestione delle acque bianche provenienti dalle coperture da quelle di dilavamento dei piazzali, che saranno convogliate ad una vasca di prima pioggia. In tal modo si eviterà il contatto delle acque tra loro e di quelle piovane con il fertilizzante stoccato nelle trincee, anche mediante l'uso di coperture leggere. Quest'ultimo concetto segue in ottemperanza delle direttive auspiccate e promosse nella DGR 2773/2004, che evidenzia i benefici

indotti dall'adozione di sistemi di copertura dei bacini di stoccaggio, al fine di semplificare la gestione delle acque meteoriche e ridurre notevolmente i percolati formati dai fenomeni di dilavamento dei materiali.

Come visibile dalle seguenti figure, infatti, le trincee di stoccaggio, così come tutte le zone d'impianto, saranno poste al coperto in ambienti controllati. Ciò è visibile, in particolare, in Fig. 2.8.8 in cui è possibile vedere come il carico del prodotto finito avviene tramite apertura automatizzata di un portone (lotto 1) mentre gli altri punti da cui non avviene il carico rimangono chiusi.




Fig. 2.8.7 – Planimetria impianto e zone coperte (stralcio Tav. 06)





Fig. 2.8.8 – Esempio carico fertilizzante su autoarticolato da trincea di stoccaggio coperta e al chiuso

Il ciclo dei reflui progettato prevede cinque differenti gestioni:

- **acque meteoriche di dilavamento (piovane di prima pioggia)**, raccolte dai piazzali impermeabilizzati con pavimentazione in cemento, inviate a idonea vasca per la sedimentazione dei flottanti e successivo trattamento con filtro desolatore. A ciclo ultimato ci sarà l'immissione nella vasca di laminazione dei reflui trattati secondo DGR 286/2005 e 1860/2006;
- **acque meteoriche di dilavamento (piovane di seconda pioggia)** provenienti dai piazzali impermeabilizzati con pavimentazione in cemento; dopo la separazione effettuata in un pozzetto scolmatore da quelle di prima pioggia, esse verranno conferite alla vasca di laminazione per poi essere convogliate al recettore finale tramite collettore tarato a portata controllata;
- **acque nere per reflue domestiche provenienti dai servizi igienici** posti all'interno del fabbricato servente l'impianto e riservato al personale addetto e all'alloggio del guardiano. Queste verranno convogliate in una vasca interrata adibita a filtro batterico anaerobico dopo trattamento mediante fossa imhoff, il tutto dimensionato per una capacità pari a 6 A.E.;
- **acque bianche piovane** derivanti dalla raccolta delle sole superfici di copertura che saranno convogliate direttamente alla vasca di laminazione per poi essere recapitate al corpo idrico superficiale prossimo all'impianto;
- **acque di percolazione** che potranno formarsi per infiltrazioni occasionali di acque piovane dalla copertura dei biofiltri. Queste saranno convogliate, mediante massetto pendenziale posto alla base del letto insufflante dei biofiltri, in un pozzetto di raccolta per poi essere incanalate ad un'idonea vasca di accumulo non connessa al sistema di smaltimento dei reflui. Le acque accumulate saranno smaltite da idonea ditta specializzata.

Come già anticipato, sarà prevista la gestione delle cinque tipologie di reflui presenti mediante l'uso di reti di raccolta dedicate e specifiche, opportunamente dimensionate secondo i parametri specifici derivanti dalla letteratura. Vista la localizzazione dello stabilimento, che è posto in contesto rurale lontano da centri abitati o ambiti urbanizzati e, pertanto riconducibile alla casistica prevista del

D.G.R. n. 286/2005 dei nuclei isolati, gli scarichi saranno indirizzati al corpo idrico superficiale appartenente al reticolo idrografico della Bonifica denominato “Scolo Forcello”. Lo scarico sarà di tipo saltuario e periodico connesso agli eventi meteorici e all'utilizzo dei servizi igienici presenti in sito. Per tale motivo non è possibile definire indicatori quali portata media/massima e volume di scarico.




Fig. 2.8.9 – Planimetria rete raccolta e smaltimento acque (stralcio Tav. 10)

Le **acque di prima pioggia** saranno trattate in apposito impianto costituito da una vasca di accumulo e di sedimentazione per la dissabbiatura e successivamente conferite ad un pozzetto disoleatore adatto a trattare i volumi riversati durante la fase di svuotamento, prevista nelle successive 48/72 h dall'evento piovoso. Il manufatto che avrà funzione di vasca di prima pioggia (dimensionato considerando anche un volume di sedimentazione) avrà volume utile 20,0 mc avente dimensioni esterne 2,46 x 4,75 x 2,70 (H) m circa. Il disoleatore avrà volume di 3,50 mc circa, adeguato a svolgere il trattamento dedicato alla decantazione e disoleazione per l'abbattimento dei solidi sedimentabili e degli oli e degli idrocarburi che risultassero ancora sospesi dopo il passaggio attraverso il bacino di accumulo, al fine di poter recapitare le acque in corpo idrico superficiale. Il manufatto in cui convoglia la vasca di accumulo avrà dimensioni esterne di 1,75 x 1,80 x 1,70 (H) m circa.

Gli autoarticolati, prima di uscire dal polo impiantistico, transiteranno su un impianto di lavaggio ruote completamente interrato necessario per rimuovere eventuali residui di fanghi e/o fertilizzanti ed evitare la potenziale contaminazione delle aree esterne al sito. L'impianto sarà dotato di sistema di recupero acque e dei materiali insudicianti; le prime verranno riutilizzate mentre i materiali di risulta

verranno periodicamente rimossi e avviati a smaltimento/recupero in impianti autorizzati secondo la vigente normativa.



Fig. 2.8.10 – Particolare impianto lavaruote

Le **acque di seconda pioggia** e le **acque meteoriche derivanti dalle coperture degli edifici** saranno avviate, come detto, ad una vasca di laminazione delle portate di piena necessaria per garantire l'invarianza idraulica dell'intervento. Il dimensionamento di tale manufatto è stato eseguito secondo quanto illustrato dalla Delibera n. 61 del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. Il volume minimo di accumulo necessario è risultato pari a circa 505 m<sup>3</sup>.

La vasca in progetto coprirà una superficie di circa 438 m<sup>2</sup> e una profondità di accumulo complessiva pari a 1,2 m, per un volume risultante di circa 525 m<sup>3</sup> (quindi superiore rispetto al minimo richiesto). La vasca sarà ottenuta mediante un modesto sbancamento, pari a circa 1,0 m, della zona di ubicazione e riutilizzo del terreno di risulta e attraverso la realizzazione di arginatura perimetrale a sezione trapezia.

La tubazione di scarico è stata dimensionata considerando una portata pari a 5 l/sec per ha, così come richiesto dallo stesso consorzio di Bonifica. Per consentire l'esondazione dei reflui, sarà posto un pozzetto a valle dello scolmatore che, in condizioni di normale deflusso e portata inferiore a quella di efflusso della bocca tarata, permetterà il normale scarico delle acque senza interessamento dell'accumulo predisposto per l'invarianza idraulica. Qualora la portata in ingresso superi quella in uscita e generi l'accumulo, il sistema consentirà l'esondazione nel bacino di laminazione trattenendo quella in eccesso.

Per ciò che concerne le **acque reflue domestiche**, si prevede di installare un sistema di depurazione primaria mediante pozzetto degrassatore posto a servizio del locale cucina del piano terra dell'abitazione. Questo è stato dimensionato per un numero di Abitanti Equivalenti pari a quattro, per un volume complessivo pari a 200 l.



Il **sistema di trattamento dei reflui dell’abitazione e degli uffici/spogliatoi** sarà costituito da una unica fossa biologica tipo IMHOFF, dimensionata per un numero di Abitanti Equivalenti pari a sei, per un volume complessivo pari a 1.500 l; i reflui successivamente saranno convogliati in un filtro percolatore batterico anaerobico con volume utile della massa filtrante pari a 4 mc. Si precisa che il filtro batterico sarà oggetto di periodica pulizia dei fanghi depositati sul fondo e controlavaggio del manufatto con cadenza almeno annuale. I fanghi prodotti verranno avviati a idoneo sistema di recupero e/o smaltimento. Si precisa che non saranno presenti acque reflue industriali nella suddetta rete fognaria.

Complessivamente, è prevista l’installazione di n. 2 pozzetti di campionamento prima dei corrispondenti scarichi, afferenti alle seguenti linee:

- rete fognaria acque nere;
- rete fognaria acque bianche (seconda pioggia e coperture).

Le acque prelevate nei suddetti pozzetti dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tab. 3 Parte Terza All. 5 del D.Lgs. 152/06 colonna *scarico in acque superficiali*.



Fig. 2.8.11 – Individuazione pozzetti di campionamento e scarichi (stralcio Tav. 10)

In linea generale, considerando i due scarichi previsti, si ritiene che nelle acque scaricate non saranno presenti sostanze inquinanti derivanti dall’attività. Le eventuali perdite accidentali di oli e altre sostanze derivanti dai mezzi di trasporto potranno entrare in contatto con le sole acque meteoriche di dilavamento; avendo previsto il trattamento delle acque di prima pioggia, i limiti previsti allo scarico saranno rispettati per tutti i parametri ricercati.

Nella tabella sottostante si riportano le caratteristiche del corpo idrico recettore che, come detto, si tratterà dello scolo Forcello.

Tab. 2.3 – Caratteristiche corpo idrico recettore			
Corpo recettore	Denominazione	Natura del corpo recettore	Bacino idrografico principale
Corpo idrico superficiale	Scolo Forcello	Canale adduttore di terzo	Burana-Volano

		livello	
--	--	---------	--



Fig. 2.8.12 – Individuazione corpo idrico recettore (fonte Google Earth)




Fig. 2.8.13 – Stralcio Tav. n. 15 “Rete e distretti irrigui” del Piano di Sicurezza Idraulica e Valorizzazione delle Risorse Idriche del Bacino Burana-Volano” e individuazione tipologia di corpo idrico recettore

➤ **Emissioni in atmosfera (riferimenti contenuti Scheda C o D Modulistica AUA come da domanda art. 208)**

Come ribadito all'interno della documentazione precedentemente presentata, sono previsti diversi sistemi di filtrazione per evitare la diffusione di vapori, polveri ed eventuali cattivi odori.

Durante il processo di produzione del fertilizzante all'interno del reattore si producono vapori e polveri. Allo scopo di abbatterli ed evitarne la diffusione nell'ambiente lavorativo, il reattore è mantenuto in leggera depressione convogliando l'aria aspirata in uno **scrubber** posizionato a fianco del reattore stesso. L'impianto avrà una portata di circa 18.000 Nm<sup>3</sup>/h e sarà composto da n. 2 abbattitori a torre, tipo scrubber ad umido, in polipropilene aventi la funzione di aspirare i vapori provenienti dal mescolatore e il loro abbattimento con acido solforico, soda e ipoclorito. Il sistema sarà completato da un ventilatore di aspirazione da 30 kw, n. 3 pompe di dosaggio (acido solforico, soda e ipoclorito), pompe di riciclo con rampa ugelli di abbattimento, tubazioni di aspirazione in acciaio zincato per il collegamento tra mescolatore e scrubber e tra lo scrubber e il camino e vasca di ricircolo della soluzione con pompe di rimando. L'aria aspirata sarà quindi avviata al biofiltro.

Allo stesso modo è prevista l'aspirazione del capannone; l'impianto sarà centralizzato per l'ambiente di lavorazione e sarà composto da n. 2 abbattitori a torre tipo **scrubber** in polipropilene dimensionati per garantire un massimo di n. 4 ricambi aria/ora del capannone di lavorazione e abbattimento con acido solforico, soda e ipoclorito. Il tutto sarà completato da n. 3 pompe di dosaggio (acido solforico, soda e ipoclorito) e pompe di riciclo con rampa ugelli di abbattimento.

L'impianto avrà una portata di circa 50.000 Nm<sup>3</sup>/h. Il sistema sarà completato da un elettro aspiratore centrifugo di aspirazione da 75 kw, vasca di ricircolo della soluzione con pompe di rimando e tubazioni di aspirazione in acciaio zincato per il collegamento tra le torri e il condotto convogliante al biofiltro.

Anche la tramoggia per il ricevimento del solfato di calcio sarà dotata di filtro depolveratore a cartucce. Questo sarà caratterizzato dalle grandezze di seguito riepilogate.

Tab. 2.4 – Caratteristiche filtro depolveratore a cartucce	
Grandezza	Valore
Dimensioni	1.400x1.400x2.400 mm
Superficie filtrante	100 m <sup>2</sup>
Metodo di pulizia parti filtranti	Con aria compressa in controcorrente, comandata da scheda elettronica esterna, con regolazione dei tempi di pausa e di lavoro
Polmone d'aria	6 bar
Aspiratore centrifugo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Portata 5.000 m<sup>3</sup>/h.</li> <li>- Prevalenza: 250 mm H<sub>2</sub>O.</li> <li>- Potenza: 5,5 kW</li> </ul>
Cartucce	ø 325 mm x h 1.200 mm in poliestere
Tramoggia filtro	Realizzata in acciaio zincato flangiato al carico per accoppiamento a filtro, con indicatore di livello, bocca di scarico flangiata con valvola a farfalla a comando manuale
Punti di prelievo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- In prossimità della tramoggia di estrazione del solfato di calcio;</li> <li>- Presso gli elevatori a tazze;</li> <li>- Presso un punto cieco di scorta.</li> </ul>








Fig. 2.8.14 – Individuazione filtro depolveratore e scrubbers (stralcio disegno nr. 8071-Aa)

L'aria in uscita dagli scrubbers verrà avviata al biofiltro, localizzato in posizione ovest rispetto all'opificio (v. Fig. 2.8.15).


Per necessità gestionali, si andrà a suddividere il biofiltro in due sezioni gemelle di pari superficie in maniera che, anche in caso di manutenzione di una delle due sezioni, l'altra possa funzionare garantendo comunque il trattamento dell'aria estratta pur se con un carico specifico superiore. Le due sezioni saranno quindi identiche e adiacenti di dimensioni utili tali da avere una sezione di 243,11 mq e una superficie complessiva di 486,22 mq. L'altezza dello strato biofiltrante verrà assunta pari a m 1,80 e ciò permetterà di avere un volume complessivo del materiale biofiltrante pari a 874,29 mc. Allo scopo di evitare la formazione e la conseguente necessità di smaltire ingenti quantità di percolato, il biofiltro verrà coperto con una struttura in carpenteria metallica.



*Fig. 2.8.15 – Posizione biofiltro (stralcio Tav. 06)*



*Fig. 2.8.16 – Convogliamento aria aspirata a biofiltro*



*Fig. 2.8.17 – Rendering biofiltro con copertura*

Alla luce del quadro generale fornito, appare chiaro che l'unica emissione in atmosfera risulta essere il biofiltro (emissione odorigena), ritenendo trascurabili quelle derivanti dai mezzi a motore che saranno utilizzati. Il trattamento dei vapori provenienti dai reattori risulta una emissione non significativa in coerenza alla Deliberazione della Giunta RER 16 luglio 2012, N. 995 - *Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/2009 - Approvazione degli allegati relativi all'autorizzazione di carattere generale per le linee di trattamento fanghi connesse ad impianti di depurazione acque.* L'emissione del biofiltro, infatti, risulta essere assimilabile al punto 1.m – Parte I – Allegato IV – Parte Quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 – *Silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti, nonché silos per i materiali vegetali.*

Per maggiori informazioni riguardanti la simulazione odorigena si rimanda all'allegato 4.

➤ **Emissioni acustiche (riferimenti contenuti Scheda E Modulistica AUA come da domanda art.208)**

L'impianto in oggetto non rientra nella categoria degli impianti a ciclo produttivo continuo. Come riportato nel paragrafo relativo alla gestione dei rifiuti, infatti, è previsto un orario lavorativo di otto ore giornaliere su cinque giorni settimanali per un totale di 252 giorni lavorativi annui.

È stata effettuata una valutazione previsionale di impatto acustico (si veda l'All. 2 dello *Studio ambientale*) da cui è emerso il rispetto dei valori limiti previsti per la zona.

Per maggiori approfondimenti si rimanda al documento *Valutazione previsionale di impatto acustico*.

➤ **Elaborati di riferimento**

Relativamente alla richiesta delle planimetrie, seguendo le *Linee Guida* della domanda ex art. 208, si rimanda ai seguenti elaborati:

- planimetria con indicazione delle aree interessate dalla gestione dei rifiuti (es. aree di stoccaggio e lavorazione dei fanghi) – v. disegno nr. 8071-Aa, Tav. 06 e Tav. 08;
- planimetria indicazione aree dedicate al deposito temporaneo e al prodotto finito, ecc – v. disegno nr. 8071-Aa e Tav. 08;
- planimetria indicazione dei punti di emissioni in atmosfera (es. biofiltro ed altro) – v. Tav. 06 e Tav. 09;
- planimetria indicazione della rete fognaria e/o sistema di trattamento delle acque – v. Tav. 10 e Tav. 11.



## **2.9. Produzione di una relazione dettagliata sulla produzione del correttivo fanghi**

### Richiesta

9) premesso che:

- i fanghi del comparto produttivo sono ricompresi nella “lista positiva” prevista dalla DGR 2773/2004 e smi, quindi idonei all'uso agronomico, purché conformi ai protocolli analitici previsti dalla normativa stessa;
- nel SIA non vengono riportate informazioni in merito ai protocolli analitici a carico dei conferitori e/o piano di controlli da parte della ditta, al fine di verificare l'idoneità del fango per la produzione del gesso di defecazione;

dato atto che la ditta non risulta iscritta al registro dei fabbricanti dei fertilizzanti e dei fertilizzanti, si chiede di allegare una relazione dettagliata sulla produzione del correttivo da fanghi, riportando le seguenti informazioni:

- processo di produzione del prodotto finito in conformità al Dlgs 75/2010, ovvero il dossier da trasmettere al Ministero delle politiche agricole;
- denominazione del prodotto finito;
- caratteristiche e modalità di tracciamento del prodotto finito;
- piano di campionamento ai fini della verifica dei rifiuti in entrata all'impianto e del prodotto finito, (norme di riferimento, protocolli di analisi per l'idoneità dei fanghi, caratterizzazione preventiva dei fanghi per nuovi conferitori, modalità di campionamento dei fanghi, dei prodotti finiti e relativo tracciamento, ecc.);
- procedure di accettazione dei fanghi in ingresso all'impianto, ai fini della classificazione e verifica di conformità alle norme di settore (Dlgs 99/1992, DGR 2773/2004 e smi, ecc.).

### Risposta

In riferimento alla Richiesta di Integrazioni, trasmessa in data 10 Agosto 2023, relativa alla “Istanza di avvio del procedimento unico di Valutazione di Impatto Ambientale per il progetto *Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione* situato nel Comune di Portomaggiore (FE) località Portoverrara”, ed in particolare a quanto richiamato al punto 9) del documento, si forniscono le specifiche di seguito riportate. Si sottolinea che i contenuti del presente paragrafo integrano lo *Studio di impatto ambientale* presentato.

#### Processo di produzione del prodotto finito

Specifiche ed esaustive informazioni relative all'argomento considerato si ritiene siano già state fornite all'interno della Relazione Generale RE01 (punto 3.4.4 pagg.19-24) alla quale si rimanda.

#### Denominazione del prodotto finito

Il nome commerciale del prodotto che verrà ottenuto: *ZEOLIFE*, è stato più volte riportato all'interno della Relazione Generale RE01 (pagg.25 e 28) alla quale si rimanda.

#### Assenza di iscrizione al Registro dei Fabbricanti di fertilizzanti

CAA Giorgio Nicoli Srl si occupa ormai da trent'anni del riutilizzo in agricoltura di fanghi biologici di depurazione (attività di recupero R10), avendo individuato in questi materiali un'idonea fonte di sostanza organica, da apportare a suoli agrari caratterizzati dal progressivo impoverimento in tale indispensabile elemento di fertilità.

Dal 2009 la Società è proprietaria e gestrice di un impianto di stoccaggio e condizionamento per i suddetti materiali (attività di recupero R12-R13), situato a Crevalcore (BO) e funzionale alla conduzione dell'attività precedentemente indicata.

Ad oggi, CAA si è quindi sempre e solo occupato di attività inerenti alla disciplina del recupero di matrici considerate rifiuti, ai sensi della normativa generale di settore, anche se caratterizzate da specifici regolamenti a livello nazionale e regionale.

In tal senso, non è mai stato necessario, né diretto interesse dell'azienda, richiedere iscrizione al Registro dei Produttori di fertilizzanti, in quanto strumento riguardante attività al di fuori del proprio ambito di azione.

La successiva decisione aziendale di puntare all'ampliamento dell'offerta rivolta al mondo agricolo di matrici organiche per la fertilizzazione, affiancando al Fango biologico di depurazione anche il Gesso di defecazione da fanghi e l'Ammendante compostato con fanghi, comporterà ovviamente una modifica di tale posizione, essendo Gessi e Ammendanti a tutti gli effetti fertilizzanti, soggetti ad altra disciplina normativa.

L'autorizzazione alla produzione di Ammendante compostato con fanghi è già stata ottenuta da CAA relativamente all'impianto di Crevalcore, ma la relativa linea di produzione non è ancora stata attivata e non si è quindi ancora proceduto alla richiesta di iscrizione al Registro.

Per quanto riguarda invece la produzione di Gessi di defecazione da fanghi presso l'impianto di Portomaggiore, l'iscrizione del prodotto e del produttore agli specifici registri avverrà nel periodo intercorrente tra l'ottenimento dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto e la sua effettiva entrata in produzione.

#### Informazioni in merito ai protocolli analitici a carico dei conferitori

Ormai da vent'anni (la DGR 2773/04 è del Dicembre 2004) la Regione Emilia-Romagna ha stabilito che sui fanghi di depurazione, che si vogliano destinare a recupero in agricoltura sul suo territorio, vengano eseguiti accertamenti analitici molto più approfonditi di quanto prescritto dalla normativa nazionale di settore (Dlgs 99/1992).

L'Allegato 4 della Delibera (poi modificato dalla successiva DGR 285/05 del Febbraio 2005), in alcune delle sue Tabelle (A1-Caratteristiche chimico-fisiche, A2-Metalli e non metalli, A3-Parametri agronomici e A4-Caratteristiche microbiologiche) ha infatti introdotto ulteriori parametri di ricerca, rispetto a quanto indicato a livello nazionale.

La differenza sostanziale tra le due norme è però da ritenere l'introduzione in quella regionale dell'obbligo di ricerca di una serie di parametri relativi a composti organici persistenti, elencati nella Tabella B dello stesso Allegato 4 (AOX, LAS, DEHP, NPE, PAH, PCB, PCDD/PCDF).

A tale protocollo analitico sono state successivamente apportate modifiche e adeguamenti, l'ultimo dei quali con la DGR 326/19 del Marzo 2019, con la quale la Regione ha sostanzialmente adeguato i parametri regionali a quelli previsti dall'evoluzione della norma nazionale, conseguente all'emanazione del DL 109/18 (art.41) del Settembre 2018.

I fanghi di depurazione che potranno entrare in impianto, per essere utilizzati nella produzione del Gesso di defecazione, dovranno perciò essere caratterizzati tenendo a riferimento i protocolli analitici e i limiti minimi e massimi definiti nelle Tabelle A1-A2-A3-A4 e B1-B2 della DGR 326/19.

Nello specifico, tale riferimento discende da quanto già previsto dalla normativa nazionale sulla produzione di fertilizzanti (DLgs 75/10 dell'Aprile 2010 e smi, Allegato 3, Tabella relativa al prodotto n° 23-Note), ma trova ulteriore e ancora più specifica evidenza nel dettato della DGR 1776/2018 che, oltre a prevedere l'adozione dei suddetti protocolli analitici nella caratterizzazione dei fanghi di depurazione utilizzati per la produzione del Gessi di defecazione da fanghi, prescrive che tale informazione sia trasmessa anche all'utilizzatore finale del prodotto.

### Piani di campionamento e procedure di accettazione dei fanghi in ingresso

La normativa regionale di riferimento, relativa all'attività di riutilizzo agricolo dei fanghi biologici di depurazione (DGR 2773/04 e s.m.i), fornisce indicazioni precise e puntuali riguardanti le tempistiche di esecuzione e i protocolli analitici di riferimento per la conduzione delle procedure di caratterizzazione dei materiali destinati a recupero in agricoltura.

Come già indicato in precedenza, l'Allegato 4 della Delibera specifica nel dettaglio quali debbano essere i parametri analitici in riferimento ai quali andranno eseguite le analisi di caratterizzazione dei fanghi, nonché i limiti di conformità o i valori di riferimento per ciascuno di tali parametri.

Lo stesso Allegato 4, nella sua Tabella 1, fornisce indicazione sulle tempistiche di esecuzione della cosiddetta "Caratterizzazione preventiva", periodo di controlli analitici ripetuti della durata di almeno 6 mesi, da eseguire sul fango prodotto da ciascun impianto di depurazione, che si voglia destinare a recupero in agricoltura in Emilia-Romagna.

Anche i fanghi di depurazione destinati alla produzione del Gesso di defecazione dovranno essere sottoposti a tale procedura di verifica e, successivamente, a controlli periodici trimestrali o semestrali in relazione alle dimensioni dell'impianto di provenienza, così come previsto dal Dlgs 99/1992.

Il produttore di fanghi di depurazione, che intenda richiedere il conferimento presso l'impianto di produzione dei Gessi di defecazione, dovrà produrre e fornire tutta la documentazione analitica e tecnica prevista dalla DGR 2773/04 e s.m.i.

Solo previa valutazione della completezza documentale presentata e della sua corrispondenza a quanto prescritto dalla normativa, potranno essere concordati gli aspetti logistici e operativi del conferimento.

In riferimento a tali ultimi aspetti e alle procedure di accettazione dei fanghi di depurazione in impianto, vale quanto già riportato all'interno della Relazione Generale RE01 (pag.17. punti 3.4.1-3.4.2-3.4.3) alla quale si rimanda.

### Caratteristiche, modalità di campionamento e di tracciamento del prodotto finito

In merito alle caratteristiche tecniche e agronomiche del fertilizzante ottenuto, si rimanda a quanto già indicato all'interno della Relazione Generale RE01 (pagg.24-33, punti 3.4.5-3.4.6).

Dal momento che il fertilizzante progressivamente prodotto sarà depositato temporaneamente all'interno dei 7 Lotti in cui è suddivisa l'area di stoccaggio dell'impianto, ciascuno di tali Lotti, della capacità di circa 1.800 tonnellate, rappresenterà l'unità di riferimento sulla quale organizzare la fase relativa al successivo utilizzo agricolo del materiale in esso contenuto.

All'avvenuto riempimento di ciascun Lotto, il cumulo di fertilizzante stoccato verrà campionato con le modalità previste dalla Norma UNI 10802-2004 e trasmesso a laboratori accreditati, per essere sottoposto ad analisi con riferimento al protocollo analitico indicato dalla normativa nazionale sui fertilizzanti (Dlgs 75/2010, Allegato 3-capitolo 2.1-prodotto n°23) e da quella regionale sul riutilizzo dei fanghi di depurazione (DGR 2773/2004 e s.m.i), come richiesto dalla DGR 1776/2018.

I risultati di tali analisi, oltre a una serie di ulteriori informazioni indicate dalla suddetta normativa, dovranno essere comunicati da parte del produttore alle aziende agricole destinatarie ed utilizzatrici finali del fertilizzante.

La DGR 1776/2018 specifica, inoltre, anche gli adempimenti amministrativi, gli obblighi di comunicazione agli Enti preposti al controllo e le tempistiche di trasmissione di tali atti, cui devono attenersi coloro che intendano condurre attività di utilizzo in agricoltura di Gessi di defecazione da fanghi, sul territorio della Regione Emilia-Romagna.



La necessaria osservanza di tali prescrizioni costituisce di per sé una precisa garanzia di completa tracciabilità della filiera di utilizzo di tali materiali, prevedendo che vengano fornite esaurienti informazioni ai vari Organi di controllo sulle varie fasi in cui si articola l'attività (informazioni sull'impianto di produzione e sul produttore, identificazione e riferimenti catastali delle superfici agricole di destinazione, dati analitici dei terreni suddetti, colture in atto e previste su di essi, dichiarazione sul titolo di disponibilità dei terreni e consenso allo spandimento rilasciata dal proprietario/conducente delle superfici considerate).

## **2.10. Valutazione tema odori in relazione al DD n. 309 del 28/06/23**

### Richiesta

- 10) in considerazione del fatto che i ricettori più vicini all'impianto sono abitazioni e/o attività ricettive, in via cautelativa si ritiene opportuno valutare le condizioni più restrittive per tali ricettori, tenendo conto, oltre alle LG\_ARPAE 35/2018 già considerate, anche le nuove disposizioni del Decreto Direttoriale n. 309 del 28/06/2023 approvato dal MASE "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";

### Risposta

Si allega una revisione dell'allegato al SIA - **Allegato 4 – Valutazione di Impatto Odorigeno rev. febbraio 2024** che ricomprensce il punto sopraindicato e sostituisce la precedente versione.

## 2.11. Sviluppo simulazione odorigena con ulteriori potenziali sorgenti

### Richiesta

- 11) ai fini della valutazione dell'impatto odorigeno, nelle simulazioni si considera un'unica sorgente, quella del biofiltro; la valutazione va integrata con indagini specifiche su altri possibili impatti generati dalla movimentazione dei mezzi e dallo stoccaggio del prodotto finito, quest'ultimo considerato trascurabile dallo studio presentato;

### Risposta

Si allega una revisione dell'allegato al SIA - **Allegato 4 – Valutazione di Impatto Odorigeno rev. febbraio 2024** che ricomprende il punto sopraindicato e sostituisce la precedente versione.

Si sottolinea che nella nuova simulazione sono state considerate le seguenti sorgenti emissive:

- Biofiltro;
- Strutture per lo stoccaggio del prodotto finito;
- Mezzi in movimento.

## **2.12. Presentazione di un Piano Monitoraggio Odori**

### Richiesta

- 12) va presentato un piano di monitoraggio e controllo delle diverse matrici interessate, con particolare riferimento agli impatti odorigeni;

### Risposta

Si allega una revisione dell'allegato al SIA - **Allegato 4 – Valutazione di Impatto Odorigeno rev. febbraio 2024** che ricomprende il punto sopraindicato e sostituisce la precedente versione. Nel documento sono individuate le principali azioni e linee di attuazione del piano di monitoraggio la cui versione esecutiva sarà trasmessa anticipatamente all'avvio della gestione operativa dell'impianto all'Arpa e ad AUSL per un confronto e assenso.

## **2.13. Aggiornamento capitolo Quadro Programmatico SIA per analisi PRRB 2022-2027**

### Richiesta

- 13) si chiede di aggiornare, il capitolo relativo al quadro programmatico, con riferimento anche al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di Bonifica dei siti contaminati (PRRB 2022-2027) entrato in vigore il 05.08.2022, per quanto riguarda i criteri di localizzazione delle aree idonee/non idonee per gli impianti relativi alla gestione dei rifiuti (art. 21 NTA e capitolo 12 della Relazione Generale);

### Risposta

Il Quadro Programmatico del documento di SIA comprende già un'analisi relativa al PRRB 2022-2027, si allega in ogni caso una revisione del **capitolo Quadro Programmatico del SIA1 Studio di Impatto Ambientale revisione febbraio 2024 (SGI)** che sostituisce il precedente al fine di esplicitare nel dettaglio l'analisi richiesta. Si rimanda pertanto all'All. 3.1 per prendere visione degli aggiornamenti.

## 2.14. Specificazioni consumi energie

### Richiesta

14) specificare il consumo di energia e risorse;

### Risposta

Si riportano di seguito i consumi stimati. Si sottolinea che i contenuti del presente paragrafo integrano lo *Studio di impatto ambientale* presentato.

- **Energia elettrica**: circa **2.250 kWh/giorno** (ipotizzando un consumo di 250 kW costanti per le nove ore di apertura dello stabilimento, ossia dalle 8 alle 17). Supponendo che l'impianto lavori cinque giorni a settimana per 52 settimane all'anno, il consumo annuo stimato è pari a circa **585.000 kWh/anno**. Si precisa che, in tale valutazione, è stato trascurato il piccolo consumo che, inevitabilmente, è presente a stabilimento fermo (illuminazione notturna, ricarica muletti e pale gommate, servizi ausiliari, ecc).  
Si sottolinea, inoltre, che l'installazione dei pannelli fotovoltaici sulle coperture degli edifici consentirà di produrre energia da consumare in loco. Relativamente a tale aspetto, si stima che tale impianto riuscirà a coprire un fabbisogno pari al 44% dell'energia richiesta dall'impianto (circa 260.057 kWh/anno).
- **Carburanti**: i consumi saranno legati alle piccole manutenzioni e al taglio del verde; si ritiene quindi che possano essere **trascurabili**.
- **Acqua**: il processo di produzione di fertilizzante non richiede il consumo di acqua; questo sarà quindi legato alla sola presenza del personale all'interno dell'impianto (addetti, custode, ecc). È stato considerato quindi un consumo pari a circa 150 l/giorno per n. 8 persone da cui risulta un **consumo annuo di acqua potabile prelevata dalla rete idrica pari a 438 m<sup>3</sup>**.  
L'impianto lavaruote sarà a ciclo chiuso e sarà caratterizzato da una percentuale di riutilizzo del fluido di lavaggio fino al 95%.



## 2.15. Specificazione impatti popolazione e salute pubblica

### Richiesta

15) specificare gli impatti sulla popolazione e la salute pubblica;

### Risposta

Si riportano di seguito le valutazioni circa l'assenza di impatti sulla popolazione e sulla salute pubblica. Si sottolinea che i contenuti del presente paragrafo integrano lo *Studio di impatto ambientale* presentato.

Il Comune di Portomaggiore conta circa 11.806 abitanti (censiti al 01/01/2023 - dati tratti da [www.tuttitalia.it](http://www.tuttitalia.it)). L'andamento demografico temporale della popolazione residente nel comune di Portomaggiore dal 2001 al 2022 è riportato nel grafico seguente.




Fig. 2.15.1 – Andamento popolazione residente dal 2001 al 2022 (fonte: tuttitalia.it)

La popolazione risulta ripartita al 50,5% per i maschi e al 49,5% per le femmine. La distribuzione della popolazione residente a Portomaggiore è di seguito riportata.




Fig. 2.15.2 – Suddivisione della popolazione per età, sesso e stato civile (fonte: tuttitalia.it)

Considerando tre fasce di età, giovani (0-14 anni), adulti (15-64 anni) e anziani (65 anni ed oltre) è emersa una struttura della popolazione come di seguito.




Fig. 2.15.3 – Struttura per età della popolazione in % (fonte: tuttitalia.it)

Dall'andamento sopra riportato emerge che, mentre la popolazione giovane è tendenzialmente cresciuta negli ultimi anni, la popolazione anziana è praticamente rimasta costante; l'età media è leggermente diminuita nel corso degli anni, fino a raggiungere un valore di 49,1 anni nel 2023. L'andamento del movimento naturale della popolazione, inteso come differenza fra le nascite e i decessi, evidenzia una tendenza con il numero delle nascite di poco variabile e il numero dei decessi pressoché costante, comportando un saldo naturale negativo.




Fig. 2.15.4 – Movimento naturale della popolazione (fonte: tuttitalia.it)

**Presso l'area di progetto non sono individuati recettori sensibili quali scuole, ospedali o case di riposo. Tali tipologie di istituti si ritrovano nel centro abitato di Portomaggiore.**

Le valutazioni effettuate per le varie componenti ambientali hanno evidenziato l'assenza di impatti che possano essere correlati ad eventuali ripercussioni sullo stato di salute della popolazione residente. Ciò è confermato anche dalle relazioni specialistiche elaborate, in particolar modo per ciò che riguarda la simulazione di impatto odorigeno (v. All. 4). Si precisa infatti che l'attività in oggetto ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, n. 100 "Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento", così come da nota di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpa con prot. PGFE/2019/51038 del 29/3/2019. Secondo quanto riportato dall'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, "Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato [...] Una industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali

cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato”. Si ritiene quindi che lo sviluppo tecnologico adottato non arrecherà disturbi alla popolazione presente nell’intorno del sito d’interesse.

**Non si prevede quindi l’introduzione di impatti negativi sulla salute pubblica** connessi all’impianto per il recupero con riutilizzo dei fanghi biologici da depurazione per la produzione di fertilizzante.

## 2.16. Specificazioni impatti cumulativi

### Richiesta

16) specificare i potenziali impatti cumulativi e sinergici;

### Risposta

Si riportano di seguito le valutazioni circa l'assenza di impatti cumulativi e sinergici. Si sottolinea che i contenuti del presente paragrafo integrano lo *Studio di impatto ambientale* presentato.

Non si ravvisano impatti cumulativi con altre aziende o impianti attualmente attivi o in progetto nell'intorno del sito in cui si intende intervenire. Non è inoltre prevista la realizzazione di impianti appartenenti alla stessa tipologia di quello in progetto.

In figura seguente è riportato un estratto planimetrico della zona d'interesse con l'indicazione della presenza di nuclei abitativi entro i 1.000 m dal centro dell'impianto. Non si nota la presenza di altri impianti produttivi.



Fig. 2.16.1 – Localizzazione dell'impianto con indicazione delle distanze dei nuclei abitativi entro i 1.000 m (su base ortofoto)





## **2.17. Chiarimenti su misure di compensazione**

### Richiesta

17) specificare le eventuali misure di compensazione;

### Risposta

L'analisi dell'assenza di impatti implica la non necessità di misure di compensazione. Si ricorda che l'intervento prevede inoltre il rifacimento di parte di viabilità pubblica e l'inserimento di un impianto semaforico nella frazione di Bando di Argenta.

## **2.18. Valutazione inquinamento luminoso**

### Richiesta

18) effettuare valutazioni in merito al potenziale inquinamento luminoso;

### Risposta

Il tipo di intervento prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione che non interferisce al di fuori dell'impianto stesso, inoltre l'impianto non lavorerà in orario notturno e l'utilizzo dell'impianto di illuminazione risulterà particolarmente tenue non creando disturbo nell'intorno.

L'intervento prevede la realizzazione di un impianto di illuminazione conforme alla L.R. 19/2003 e alla relativa Direttiva di applicazione approvata con DGR n. 1732 del 12 novembre 2015;

Nella stesura del progetto è stato tenuto in debita considerazione che l'area ricade in "Zona di Protezione dall'Inquinamento luminoso", assegnata da ARPAE con DET-AMB-2018-875 del 19/2/2018, in quanto all'interno del raggio di 15 km dall'Osservatorio FE1 "Paolo Natali" nel comune di Ostellato (FE).

Si rimanda inoltre alla relazione integrativa prodotta e allegata in risposta alla richiesta ENAC dal titolo *Asseverazione sulla valutazione dell'abbagliamento* del febbraio 2024 (v. All. 8) per ciò che riguarda il potenziale impatto visivo relativo al fenomeno dell'abbagliamento conseguente alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico sulle coperture degli edifici.

## 2.19. Valutazione potenziali vibrazioni e radiazioni

### Richiesta

19) effettuare valutazioni in merito a potenziali impatti su vibrazioni e radiazioni;

### Risposta

Si riportano di seguito le considerazioni richieste. Si sottolinea che i contenuti del presente paragrafo integrano lo *Studio di impatto ambientale* presentato.

La problematica legata alle possibili ripercussioni dovute alla **generazione di vibrazioni** in fase di cantiere è spesso correlata all'impatto acustico. Allo stato attuale la normativa italiana non prevede specifici limiti di accettabilità delle vibrazioni. In linea generale, le principali vibrazioni che si potranno annoverare nell'area di cantiere saranno quelle indotte dalle macchine di movimentazione della terra e dalle macchine operatrici in genere (per scavi, demolizioni e transito).

Tutte le attività nelle diverse fasi del cantiere verranno svolte ponendo attenzione nel minimizzare la produzione e propagazione di vibrazioni. A tal fine, verranno adottati i seguenti accorgimenti tecnici e operativi:

- adozione di soluzioni progettuali che semplifichino l'esecuzione degli scavi;
- pianificazione della logistica interna con limitazione di velocità massima dei mezzi pesanti a servizio del cantiere;
- pianificazione della cantierizzazione ponendo la massima distanza dei macchinari in grado di generare vibrazioni dai recettori;
- turnazione delle lavorazioni in modo tale da ridurre l'esposizione temporale dei singoli operatori alle vibrazioni generate dai macchinari utilizzati;
- utilizzo di macchinari sottoposti a corretta manutenzione ordinaria e straordinaria (una macchina vecchia o tenuta male incrementa il rischio di vibrazioni);
- ove possibile, evitare l'uso contemporaneo di macchine particolarmente impattanti;
- informazione e corretta formazione del personale in merito alle istruzioni e alle procedure corrette.

In fase di esercizio le uniche possibili vibrazioni deriveranno dal transito di mezzi di trasporto. Viste le velocità ridotte con cui i mezzi si muoveranno in ingresso, in uscita e all'interno dell'impianto, si ritiene che l'impatto derivante dalle vibrazioni in fase di esercizio sia trascurabile.

Per ciò che concerne le **radiazioni**, l'attività di produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione non genererà radiazioni di alcun tipo.

## **2.20. Specifiche su Terre e Rocce da Scavo**

### Richiesta

20) in merito alle terre da scavo, specificare l'applicazione rispetto al DPR 120/2017; nel caso in cui le terre e rocce da scavo siano escluse dall'ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti, si chiede di presentare un "Piano preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo" ai sensi dell'art. 24 del DPR 120/2017;

### Risposta

I terreni scavati come indicato nel SIA presentato (v. cap. 6.1.23) saranno riutilizzati in sito ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 24 del DPR 120/2017.

Al fine di valutare la non contaminazione del terreno sono state già effettuate e presentate nel SIA le indagini ambientali. Il capitolo rappresenta il Piano Preliminare richiesto.

Al fine di rendere facilmente rintracciabile la proposta, il capitolo è stato estrapolato; si allega quindi il documento dal titolo *Piano Preliminare di utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo* di febbraio 2024 (v. All. 6).

.

## **2.21. Specifiche rifiuti in fase di cantiere ed esercizio**

### Richiesta

21) oltre a quanto riportato per il trattamento dei fanghi di processo, si chiede di specificare la produzione e gestione dei rifiuti sia in fase di cantiere sia in fase di esercizio;

### Risposta

Si riporta di seguito la descrizione delle tipologie di rifiuti e loro gestione per la sola fase di cantiere. Per ciò che riguarda quelli prodotti in fase di esercizio, si rimanda al par. 2.8.

Le attività di cantiere sono volte essenzialmente a:

- Recuperare il fabbricato residenziale tramite restauro conservativo dell'abitazione colonica mediante interventi di manutenzione del fabbricato mantenendo la suddivisione in due unità immobiliari. Saranno quindi attuate attività di ristrutturazione e demolizione.
- Demolire stalla e tettoia esistenti e realizzare nuovo edificio produttivo con sedime e prospetti differenti. L'opificio sarà dotato di due fosse interrate per lo stivaggio temporaneo dei fanghi in ingresso per cui si provvederà ad effettuare anche operazioni di scavo e rimozione terreno.
- Realizzare n. 2 manufatti di stoccaggio e immagazzinamento (trincee di stoccaggio), uno dei quali sarà posto in continuità dell'opificio mentre l'altro sarà isolato in posizione meridionale rispetto all'area di lavorazione.
- Rimuovere le coperture in amianto.
- Realizzare una cabina elettrica per l'alimentazione dell'impianto.
- Realizzare una vasca di laminazione in zona nord-est rispetto all'intero sito d'intervento per cui si prevede il riutilizzo del terreno per la realizzazione dell'arginatura perimetrale.
- Mettere in opera le linee e gli impianti per la gestione delle acque e per le reti tecnologiche.
- Installazione di una pesa e di un impianto lavaruote con conseguente scavo e rimozione terreno per ognuno dei due manufatti.
- Realizzare un piazzale adeguato alle movimentazioni meccaniche e veicolari.
- Realizzare un biofiltro per il trattamento delle emissioni gassose.
- Predisporre le diverse zone di pavimentazione (cemento/strada bianca).
- Realizzare la piantumazione a corredo dell'intervento.


All'esterno dell'area d'intervento, inoltre, si provvederà ad adeguare la sede viaria di via Portoni Bandissolo – via Bonacciola mediante piazzole di sosta laterali e consolidamento del tratto stradale interessato.

Di seguito si riporta un confronto tra la planimetria attuale del sito e lo stato di progetto.





*Fig. 2.21.1 – Attuale disposizione edifici e strutture nel sito d'intervento*



*Fig. 2.21.2 – Planimetria di progetto (stralcio Tav. 06)*

Di seguito si riportano alcune immagini attestanti lo stato attuale dei luoghi.





*Fig. 2.21.3 – Vista strutture presenti all'interno della proprietà*



*Fig. 2.21.4 - Vista della casa colonica con annessa stalla fienile*



*Fig. 2.21.5 - Vista fronte sud (portico con copertura in amianto) e fronte nord della stalla fienile*





*Fig. 2.21.6 - Vista edificio ex-stalla per ricovero animali*



*Fig. 2.21.7 - Vista tettoia autonoma*



*Fig. 2.21.8 – Vista silos di stoccaggio*

Prima di iniziare le attività di cantiere si procederà, in prossimità di ciascuna area d'intervento, alla predisposizione di apposite aree di stoccaggio dei materiali di risulta, in attesa di campionamento e analisi ai fini della classificazione come rifiuto, che potranno consistere in piazzole di stoccaggio, cassoni scarrabili o *big bags* (solo nel caso di particolari tipologie di rifiuti rinvenuti durante le demolizioni). Tali aree individuate dovranno essere adeguatamente identificate, recintate e corredate di cartellonistica indicante la presenza dei rifiuti e il divieto di accesso al personale non autorizzato. Le aree dedicate a ciascuna tipologia di rifiuto saranno dimensionate in funzione dei quantitativi di materiali di risulta prodotti, cordolate e segregate al fine di isolarle dall'ambiente esterno per impedire eventuali dilavamenti dei residui presenti mediante teli impermeabili alla base e di copertura.

Le aree di stoccaggio dei rifiuti saranno impermeabilizzate alla base con teli in polietilene per evitare contatti tra i rifiuti e il terreno sottostante. In attesa dei risultati delle analisi di classificazione dei rifiuti che consentiranno di definire gli impianti di destino, i rifiuti verranno mantenuti coperti con un telo di polietilene al fine di impedire contatti con eventuali eventi meteorici e la dispersione di polveri.

Viste le lavorazioni sopra menzionate, le tipologie di rifiuti che si prevede di produrre durante l'esecuzione delle attività di cantiere sono:

- Rifiuti prodotti nel corso delle attività di demolizione;
- Rifiuti prodotti nel corso delle attività di costruzione;
- Acciaio derivante dalla rimozione di strutture, tubazioni, serramenti e arredi vari, ecc;
- Terreni di risulta dalle attività di scavo;
- Rifiuti derivanti dalla bonifica delle coperture in amianto.

Nella seguente tabella si riporta un'ipotesi relativi ai possibili codici EER identificativi dei rifiuti che verranno prodotti in fase di cantiere. Si precisa che, se durante le attività previste dovessero essere prodotte altre tipologie di rifiuti, queste saranno gestite in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di rifiuti.

<b>Tab. 2.5 – Stima tipologie rifiuti derivanti dall'attività di cantiere</b>		
<b>Codice EER</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Origine</b>
17 01 01	<i>Cemento</i>	Materiale derivante dalla demolizione delle pavimentazioni e dei muri in cls, c.a. fuori terra e pozzetti
17 09 04	<i>Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03</i>	Materiali derivanti dalla demolizione di edifici, strutture interrato, sottofondi, pavimentazioni ecc.
17 04 05	<i>Ferro e acciaio</i>	Ferro e acciaio provenienti dalla demolizione della tettoia autonoma, dalla struttura di copertura ed eventuali tubazioni, serramenti, pali dell'illuminazione ecc.
17 04 07	<i>Metalli misti</i>	
17 02 01	<i>Legno</i>	Travi in legno derivanti dalla demolizione di solai, serramenti ecc.
17 05 04	<i>Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03</i>	Terreno di risulta degli scavi in progetto – è previsto il riutilizzo del terreno derivante dallo scavo per la realizzazione della vasca di laminazione.
17 06 05*	<i>Materiali da costruzione contenenti amianto</i>	Materiale proveniente dalla rimozione delle coperture in amianto
17 02 03	<i>Plastica</i>	Teli in polietilene eventualmente utilizzati per impermeabilizzare le aree di deposito rifiuti.
20 02 01	<i>Rifiuti biodegradabili</i>	Resti di alberi e cespugli tagliati per agevolare le attività di cantiere.

Durante la demolizione i rifiuti saranno cerniti in modo da separare materiali di diversa tipologia, che saranno quindi raggruppati per classi omogenee. In via generale si prevede, come già anticipato, di stoccare i rifiuti prodotti (ad eccezione dell'amianto) in cassoni scarrabili. Si precisa quindi, per quanto possibile, che si procederà a separare dalla muratura demolita eventuali materiali di diversa natura (p.e. elementi metallici, travi di legno, strutture in cemento armato, ecc).

La movimentazione dei materiali risultanti dalle demolizioni all'interno delle aree di cantiere sarà sempre eseguita mediante pale meccaniche e idonei autocarri.

La gestione dei rifiuti, prodotti dalle attività di bonifica e demolizione dei fabbricati in progetto, saranno effettuate sulla base delle indicazioni e prescrizioni imposte dalla normativa vigente in materia di rifiuti. Sarà onere dell'Impresa che eseguirà i lavori di demolizione gestire tali rifiuti secondo la normativa vigente; infatti, è l'impresa stessa considerata produttrice di tutti i rifiuti derivanti dall'attività di demolizione, in quanto soggetto la cui attività genera gli stessi, inclusi i rifiuti contenenti amianto.

Tutti i rifiuti saranno oggetto di campionamento secondo le indicazioni riportate nella D.Lgs. 152/06 e nella norma UNI 10802. Tutti i campioni saranno prelevati in duplice aliquota, etichettati e sigillati per poi essere avviati a laboratorio per le necessarie analisi chimiche di classificazione e omologa del rifiuto.

In considerazione dei risultati delle analisi saranno individuati idonei impianti autorizzati a riceverli. Le attività di trasporto dei rifiuti prodotti verranno effettuate da ditte dotate delle necessarie autorizzazioni al trasporto.

Prima dell'avvio a smaltimento/recupero presso idoneo impianto autorizzato sarà onere del produttore del rifiuto, e quindi dell'Impresa che effettuerà i lavori, effettuare le opportune analisi di classificazione e caratterizzazione di base al fine di identificare le corrette procedure di smaltimento e/o recupero per ciascuna tipologia di materiale prodotto.

La caratterizzazione dovrà quindi essere ottenuta attraverso un numero congruo di campioni, da assoggettare ad uno screening analitico completo, finalizzato allo smaltimento/recupero. I campioni da analizzare saranno raccolti secondo le indicazioni riportate nella norma UNI 10802:2013.

In generale si prevede di prelevare n. 2 campioni dai resti derivanti dalla demolizione dei fabbricati (elevazioni) per svolgere rispettivamente le analisi di classificazione come rifiuto e il test di cessione per la definizione dell'impianto di destinazione finale (smaltimento/recupero). Allo stesso modo verrà prelevato il medesimo numero di campioni per ciò che riguarda i rifiuti prodotti dalla demolizione delle pavimentazioni e delle fondazioni e verranno svolte le stesse analisi di laboratorio. Infine, verranno prelevati n. 2 campioni dai rifiuti di amianto per lo svolgimento delle analisi delle analisi sopra menzionate.



## 2.22. Specifiche attività e impatti cantiere

### Richiesta

22) specificare le attività e gli impatti di cantiere, tempi di realizzazione delle opere;

### Risposta

Si riportano di seguito i dettagli delle attività, la relativa valutazione degli impatti attesi e le eventuali misure di attenuazione.

Come già illustrato nel precedente paragrafo, le attività di cantiere sono finalizzate alla demolizione degli edifici e delle strutture non più funzionali all'attività in progetto e alla edificazione di quanto necessario per svolgere le attività di produzione fertilizzanti da fanghi di depurazione. Queste possono essere sintetizzate in:

- Recupero del fabbricato residenziale;
- Demolizione della stalla e della tettoia esistenti e realizzazione nuovo edificio.
- Operazioni di scavo e rimozione terreno.
- Realizzazione di n. 2 manufatti di stoccaggio e immagazzinamento.
- Rimozione coperture in amianto.
- Realizzazione cabina elettrica.
- Realizzazione vasca di laminazione.
- Messa in opera le linee e gli impianti per la gestione delle acque.
- Installazione di una pesa e di un impianto lavaruote.

Preliminarmente all'esecuzione delle attività sopra menzionate, si procederà con l'**accantieramento**, che in via generale comprenderà:

1. Installazione di tutte le infrastrutture di servizio (box di cantiere, servizi igienici, spogliatoi e area ricovero automezzi);
2. Posa di idonea recinzione metallica di cantiere lungo il perimetro delle aree di intervento e posa di segnaletica di sicurezza;
3. Realizzazione di piste di manovra automezzi, idonee alla movimentazione dei mezzi d'opera, al fine di garantire il corretto transito dei mezzi in condizioni di sicurezza all'interno dell'area;
4. Operazioni di pulizia e accessibilità delle aree di lavoro.

La disposizione della recinzione metallica lungo il perimetro del sito sarà necessaria per separare le aree di demolizione da quelle di altri lavori, anche ai sensi di quanto previsto all'art. 154 del D.Lgs. 81/08 e per impedire l'accesso alle aree di cantiere a terzi e a non addetti in genere. Tale recinzione, costituita da rete metallica robusta di altezza non inferiore ai 2 metri, dovrà essere sviluppata lungo il perimetro senza soluzione di continuità, ad esclusione dei varchi, che dovranno essere:

- se carrabili, di larghezza non inferiore ai 4 m per consentire il transito dei mezzi;
- se pedonali, di larghezza non inferiore a 1,2 m per consentire il transito del solo personale.

Per quanto riguarda la viabilità, sarà cura e onere dell'Appaltatore eseguire le necessarie verifiche di stabilità e ingombri al fine di garantire il corretto transito dei mezzi in condizioni di sicurezza all'interno del sito.

Gli installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici dovranno attenersi alle norme di sicurezza e igiene del lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari

e degli altri mezzi tecnici per la parte di loro competenza. Tutti gli impianti dovranno essere installati a perfetta regola d'arte.

Per ciò che concerne la produzione di rifiuti, come specificato nel par. 2.21, verranno predisposte idonee aree di stoccaggio e queste verranno liberate dai materiali che saranno accumulate il prima possibile. Si rimanda al par. 2.21 per gli approfondimenti relativi alla gestione dei rifiuti prodotti in fase di cantiere.

Vista la presenza di ***coperture in amianto***, che dovranno essere necessariamente rimosse, sarà necessario seguire quanto definito nel D.Lgs. 81/2008 titolo IX capo III – *Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto* e, in particolare, quanto illustrato nell'art. 256 - *Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto*. In particolare, i lavori di rimozione della copertura in lastre di cemento amianto saranno effettuati da un'impresa iscritta alla categoria 10 A dell'Albo Gestori Ambientali - *attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi*.

Prima dell'inizio di lavori di rimozione delle lastre in cemento amianto, sarà necessario presentare all'AUSL territorialmente competente il Piano di lavoro (almeno trenta giorni prima dell'inizio delle attività) che comprenderà tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno. Tale piano verrà presentato dalla ditta esecutrice dei lavori.

Il suddetto piano dovrà contenere informazioni sui seguenti punti:

- a. natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;
- b. luogo ove i lavori verranno effettuati;
- c. tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;
- d. Indicazione dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori;
- e. misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- f. misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;
- g. caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).
- h. Procedure di verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di rimozione dell'amianto;
- i. nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del D.lgs 81/08, indicazione delle misure lavorative particolari da adottare in base alle esigenze del lavoro specifico.

Conformemente a quanto previsto all'art. 256 del D.Lgs. 81/08, se entro i trenta giorni precedenti alla data definita per l'inizio delle attività l'organo di vigilanza non formulerà motivata richiesta di integrazione o modifica del Piano di Lavoro e non rilascerà prescrizioni operative, il datore di lavoro potrà eseguire i lavori. Si precisa che tutte le attività oggetto del servizio dovranno essere necessariamente eseguite in stretta osservanza di quanto riportato all'interno del Piano di Lavoro.

Per la bonifica dei manufatti in amianto compatto dovranno essere adottate tecniche adeguate a minimizzare la dispersione di fibre nell'ambiente in modo da poter operare in ambiente non confinato, salvo diverse prescrizioni da parte degli Enti. La rimozione dei manufatti dovrà essere eseguita salvaguardando al massimo l'integrità del materiale durante le fasi di intervento. Verranno predisposte le necessarie opere provvisorie (camminamenti, passerelle, piattaforme aeree di estensione adeguata ecc) e gli operatori in quota saranno equipaggiati con dispositivi di

posizionamento e anti caduta, in aggiunta ad appositi Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) personali e Maschera con filtri P3.

All'interno dell'area di cantiere si dovrà quindi predisporre l'installazione di apposita unità di Decontaminazione del Personale (UDP) dotata di:

- impianto di aspirazione e purificazione dell'aria con sistema di filtrazione assoluta (filtro HEPA);
- impianto di filtrazione dell'acqua usata per la doccia e dell'attrezzatura ausiliaria necessaria.

Al termine del turno lavorativo gli operatori dovranno effettuare una decontaminazione passando attraverso l'UDP installata. Gli indumenti, i filtri e tutto il materiale di consumo utilizzato dovranno essere opportunamente depositati in aree definite e delimitate in attesa di conferimento presso impianti autorizzati. Una volta completata la procedura di smaltimento dell'amianto, la ditta esecutrice dei lavori invierà allo SPISAL la copia del documento che certifica il trasporto dei rifiuti speciali al centro di smaltimento.

Terminate le operazioni di rimozione delle coperture in amianto, si procederà con la **demolizione degli edifici e delle strutture** non necessaria all'attività dell'opificio.

Considerando le opere in carpenteria metallica, la demolizione avverrà preferibilmente mediante tecniche a freddo con l'utilizzo di pinze da taglio e cesoie idrauliche montate su escavatori (cingolati e/o gommati) e/o su gru idrauliche d'idoneo sbraccio. L'abbattimento dovrà cominciare dalla parte alta dei manufatti e procedere verso il basso, tenendo il fronte di demolizione il più possibile pulito da elementi pericolanti in modo da non pregiudicare la stabilità strutturale degli stessi manufatti.

Sarà permessa la demolizione contestuale delle strutture verticali in muratura o c.a. qualora nel corso dei lavori se ne accertasse il rischio di crollo. In tal caso, una volta terminate le demolizioni le parti metalliche dovranno essere separate dagli altri materiali di risulta.

Il materiale risultante verrà quindi accatastato a terra in apposita area precedentemente predisposta e inviato ad impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

La demolizione delle strutture in muratura verrà eseguita seguendo le seguenti fasi:

1. Demolizione parti in muratura dello spessore di due teste che costituiscono le pareti della ex stalla e accatastamento dei rifiuti prodotti sulla pavimentazione posta alla base di essa, che risulta essere battuto di cemento e mattonelle di laterizio;
2. Avvio dei rifiuti prodotti al punto 1 ad impianto di recupero autorizzato previa analisi di classificazione e caratterizzazione;
3. Demolizione pavimentazioni e fondazioni e formazione di cumulo su cui eseguire le analisi di classificazione e caratterizzazione prima dell'invio a impianto di recupero autorizzato.

L'abbattimento dovrà cominciare dalla parte alta dei manufatti e procedere verso il basso, tenendo il fronte di demolizione il più possibile pulito da elementi pericolanti in modo da non pregiudicare la stabilità strutturale degli stessi manufatti. Tale operazione verrà eseguita fino a pavimentazione interna (questa e fondazioni escluse). La demolizione di tutte le strutture dovrà avvenire mediante l'utilizzo di escavatori idraulici (cingolati e/o gommati) muniti di bracci speciali e attrezzati con pinze idrauliche frantumatrici o martelli demolitori operando in modo che la cabina e le parti di cingolate si trovano sempre di fuori del raggio di potenziale caduta dei materiali.

Durante le demolizioni e/o al termine delle stesse si procederà, per quanto possibile, a separare dalla muratura demolita eventuali materiali di diversa natura (p.e. elementi metallici, travi di legno, strutture in cemento armato, ecc).

I materiali risultanti verranno quindi accatastati indicativamente sulla pavimentazione della ex stalla per l'esecuzione delle analisi di classificazione e caratterizzazione, in attesa dell'invio a idoneo impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

Una volta terminate le operazioni sopra descritte e avviati a recupero tutti i rifiuti di risulta dalle demolizioni degli edifici, si procederà, in analogia a quanto descritto per gli edifici in muratura, alla demolizione delle pavimentazioni dei fabbricati, di quelle antistanti ad essi e delle fondazioni degli edifici. I rifiuti prodotti verranno accattati in cumulo in area in precedenza definita, verranno campionati ai fini delle analisi di classificazione e caratterizzazione e, una volta ottenuti gli esiti, avviati a impianto di recupero/smaltimento autorizzato.

Completate le attività di rimozione e demolizione si proseguirà con la **realizzazione degli scavi**. I terreni risultanti saranno stoccati in apposita area precedentemente individuata al fine di un loro successivo riutilizzo (v. par. 2.22). Tali materiali saranno posizionati al di sopra di un telo in HDPE e saranno mantenuti coperti con teli in polietilene.

L'asportazione del terreno sarà realizzata mediante escavatore di adeguata potenza in grado di consentire il raggiungimento della profondità massima di scavo prevista. Oltre a ciò, si provvederà allo spandimento di materiale arido costituito da stabilizzato o materiale frantumato di recupero.

Verranno anche effettuati gli scavi necessari per la posa in opera delle tubazioni necessarie alla gestione delle diverse tipologie di acque previste e rei relativi pozzetti.

Successivamente alle attività di scavo si procederà con la **realizzazione delle fondazioni profonde**, con la predisposizione delle idonee casserature e il montaggio delle armature metalliche/rete elettrosaldata. Al termine di ciò si provvederà ad effettuare il getto in conglomerato cementizio e verranno attesi i necessari tempi di maturazione e presa.

La realizzazione della **struttura in elevazione** avverrà in analogia a quanto previsto per le fondazioni profonde, tramite posa di casserature, reti elettrosaldade/armature metalliche e successivo getto in conglomerato cementizio per la formazione di pareti e/o pilastri. Si proseguirà quindi con la posa dei tamponamenti laterali e delle strutture di supporto fino alla copertura. Allo stesso modo verrà installata la struttura prefabbricata che andrà a costituire la cabina elettrica.

Terminate le operazioni di costruzione relative alle opere fuori terra si procederà con **l'installazione degli impianti e delle attrezzature**, che saranno complessivamente:

- Impianti meccanici speciali (elettrico, aspirazione, telegestione ecc);
- Impianti civili (elettrico, idrico, telefonico, riscaldamento, ecc);
- Installazione attrezzature (pesa, aspiratori, nastri, ecc);
- Installazione lavaruote;
- Installazione dispositivi anticaduta e linee vita;
- Installazione FER (impianto fotovoltaico).

Infine, per ciò che riguarda le strutture produttive, si terminerà con le **opere di finitura** costituite dall'installazione degli infissi esterni e dei portoni, la realizzazione dell'isolamento termico, la posa in opera delle tramezzature interne, dei rivestimenti e dei pavimenti, l'installazione dei sanitari, la tinteggiatura interna/esterna e l'installazione delle porte interne.

Per ciò che riguarda le **aree esterne**, verranno realizzate le pavimentazioni impermeabilizzate necessarie per le zone adibite a viabilità interna e a parcheggi. Le attività verranno completate con la

piantumazione delle essenze vegetali e con l'inerbimento delle aree di proprietà non interessate da fabbricati e aree di passaggio.



*Fig. 2.22.1 – Verde perimetrale di progetto*



*Fig. 2.22.2 – Zone a verde nei pressi del biofiltro*

Dal punto di vista degli **impatti di cantiere**, che risultano, per definizione, limitati nel tempo, si ritiene, per le tipologie di attività in progetto, in via generale possano essere ritenute valide le considerazioni relative ai classici cantieri edili. Di seguito vengono se ne porta una breve descrizione. Si sottolinea che si ritengono valide tutte le considerazioni di carattere general riportate nello *Studio ambientale* consegnato relative alle diverse matrici analizzate per la valutazione degli impatti attesi derivanti dall'esecuzione del progetto.

➤ **Impatto su suolo e sottosuolo**

Le attività di cantiere possono generare contaminazione del suolo in seguito a sversamenti accidentali di carburante e/o lubrificanti, percolazione nel terreno di acque di lavaggio o betonaggio e interrimento di rifiuti. Potenziali impatti saranno anche legati alla produzione di rifiuti dovuta alle operazioni di costruzione e demolizione, ai materiali di disimballaggio dei componenti dell'impianto e dai materiali di risulta provenienti dal movimento terra e dagli scavi.



Come già più volte precisato, tutti i materiali prodotti verranno gestiti secondo la normativa vigente, in materia di rifiuti o terre e rocce da scavo, e quindi tenuti opportunamente separati a seconda della tipologia e delle caratteristiche, al fine di essere riutilizzati in sito o inviati ad idonei impianti di smaltimento e/o recupero.

Poiché le eventuali fonti di contaminazione del suolo nel corso della realizzazione delle saranno legate principalmente alle attività di manutenzione ordinaria dei mezzi di cantiere e di trasporto e agli sversamenti accidentali delle sostanze pericolose, verranno seguiti i presenti accorgimenti:

- le operazioni di manutenzione dei mezzi adibiti ai servizi logistici verranno realizzate presso la sede logistica e non in area di cantiere;
- gli interventi di manutenzione straordinaria dei mezzi operativi verranno svolti in aree dedicate adeguatamente predisposte (superficie piana, ricoperta con teli impermeabili di adeguato spessore e delimitata da sponde di contenimento). Tali attività, inoltre, saranno effettuate in aree idonee, lontane da ambienti ecologicamente sensibili quali corpi idrici, per evitare il rischio di eventuali contaminazioni accidentali delle acque;
- verrà eseguito il controllo periodico dei circuiti oleodinamici delle macchine;
- verrà effettuata una corretta regimazione delle acque di cantiere.

➤ **Impatto su acque sotterranee e superficiali**

In linea generale, le acque di cantiere sono caratterizzate da un elevato carico solido sospeso (derivante dal contatto con polveri e sabbie) e in soluzione (derivante dal contatto con le particelle fini, l'argilla e il cemento, che danno luogo ad una elevata torbidità), pH generalmente alcalino (a causa del contatto con le polveri di cemento e di calce o dal lavaggio delle botti delle betoniere), presenza di oli e idrocarburi (derivanti da perdite di circuiti, motori e da manutenzione delle attrezzature) ed eventualmente dalla presenza di additivi chimici quali disarmanti, ritardanti, acceleranti, ecc. di conseguenza, tali acque non possono essere scaricate direttamente nel recettore senza un preventivo trattamento. D'altro canto, il cantiere edile è un grande consumatore di risorse idriche, necessitando di acqua in grandi quantitativi.

Per l'intera durata dei lavori verranno adottate tutte le precauzioni e gli interventi necessari ad assicurare la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica. In linea generale saranno implementate le idonee misure gestionali e tecniche che comportano la minimizzazione del rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto durante le operazioni di scavo a cielo aperto. Saranno quindi previsti accorgimenti per limitare innanzitutto il consumo di acqua, come, ad esempio, sistemi di riciclaggio e il recupero delle acque scaricate. Saranno introdotti anche trattamenti delle acque da avviare allo scarico. In tal senso, saranno previsti trattamenti più o meno spinti in funzione del carico inquinante presunto; i trattamenti minimi previsti saranno decantazione, disoleazione e flocculazione del materiale solido in soluzione e sospensione.

Sarà prevista l'installazione di servizi igienici chimici che non necessiteranno di trattamento e scarichi.

Saranno adottate tutte le misure atte ad evitare ristagni o accumuli non impermeabilizzati per non generare percolazione nel suolo delle acque potenzialmente contaminate.

➤ **Impatto acustico**

Le emissioni acustiche durante la fase di cantiere possono esser attribuite alle lavorazioni svolte durante la realizzazione dell'opera ed al traffico veicolare aggiuntivo generato dal passaggio dei mezzi pesanti.

Al fine di limitare l'impatto acustico derivante dalle attività di cantiere, è previsto di concentrare le fasi lavorative al periodo diurno ed evitando i giorni festivi; il lavoro sarà organizzato in modo da realizzare le lavorazioni più impattanti negli orari di minor disturbo dei recettori. Al contempo, si cercherà di evitare l'utilizzo contemporaneo di mezzi e attrezzature rumorose. Sarà effettuata una ottimizzazione nella programmazione delle lavorazioni rumorose in modo da ridurre i tempi di esecuzione. Le macchine operatrici, inoltre, saranno dotate di opportuni dispositivi antirumore (silenziatori per gli scarichi dei mezzi, uso di mezzi gommati e non cingolati, ecc); i motori e le attrezzature non saranno tenuti accesi quando non saranno utilizzati. Nel caso fossero presenti sorgenti fisse di rumore, si provvederà ad isolarle adeguatamente; nel caso in cui rendesse necessario, saranno installate barriere fonoassorbenti in funzione del grado di disturbo arrecato ai recettori. Le aree di carico/scarico e di stoccaggio saranno poste nelle aree di cantiere più distanti rispetto ai recettori più prossimi.

➤ **Impatto su atmosfera**

Il cantiere edile genera impatti sulla qualità dell'aria soprattutto mediante emissione di polveri che si generano dalla movimentazione di materiali, dal passaggio dei mezzi, dalla demolizione di fabbricati e dai contenitori di cemento. Altre sorgenti di sostanze inquinanti sono rappresentate dalle emissioni degli scarichi dei mezzi operativi.

Saranno messi in atto tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di pulviscolo ed emissioni dei fumi di combustione generata dai mezzi di lavoro e dalle attrezzature utilizzate, in particolare per ciò che concerne la emissione di polveri (PTS) e di macroinquinanti gassosi (NO<sub>x</sub>, SO<sub>x</sub>, CO PM<sub>10</sub> e PM<sub>2,5</sub>). Al fine di minimizzare gli impatti e garantire il rispetto dei limiti normativi vigenti, in cantiere saranno adottate le seguenti misure idonee al contenimento delle emissioni:

- ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto al fine di limitare il numero di viaggi necessari all'approvvigionamento dei materiali;
- realizzazione di piste di cantiere pavimentate;
- spegnimento del motore degli automezzi durante le operazioni di carico/scarico degli stessi;
- limitazione della velocità di movimento di mezzi a massimo 20 km/h;
- utilizzo di mezzi per l'esecuzione dei lavori appartenenti alle ultime due categorie Euro vigenti, le quali rappresentano gli standard con le minori emissioni rispetto alle soglie di emissioni fissate dall'Unione europea; i mezzi saranno sottoposti a idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza, secondo le indicazioni del costruttore e della normativa vigente.

Le emissioni prodotte saranno comunque conformi ai valori limite fissati dalla normativa nazionale e CEE.

In relazione al contenimento del sollevamento di polveri, verranno adottati tutti gli accorgimenti tecnici nonché le modalità di gestione del cantiere, atte a ridurre la produzione e la propagazione di polveri quali:

- umidificazione periodica delle superfici di cantiere in relazione al passaggio dei mezzi e delle operazioni di carico/scarico;
- ottimizzazione del carico dei mezzi di trasporto per limitare il numero di viaggi necessari all'approvvigionamento dei materiali;
- Spegnimento del motore degli automezzi durante le operazioni di carico/scarico degli stessi;

- nella movimentazione e carico del materiale polverulento sarà garantita una ridotta altezza di caduta del materiale sul mezzo di trasporto, per limitare al minimo la dispersione di polveri;
- limitazione della velocità massima all'interno dell'area di cantiere a massimo 20 km/h, in maniera tale da garantire la stabilità dei mezzi e del loro carico, e in particolar modo, dei mezzi pesanti;
- trasporto di materiale sfuso, che possa dare origine alla dispersione di polveri, mediante mezzi telonati;
- copertura dei cumuli di materiale nelle aree di cantiere con teli;
- i mezzi utilizzati per l'esecuzione dei lavori verranno scelte in modo da appartenere prevalentemente alle classi Stage IV e Stage V, che rappresentano gli standard con le minori emissioni rispetto alle soglie di emissioni fissate dall'Unione europea. I mezzi saranno sottoposti a idonea e frequente manutenzione e verifica dell'efficienza;
- i mezzi stradali quali furgoni, camion, autocarri e auto dovranno appartenere prevalentemente agli standard europei per le emissioni Euro 4, Euro 5 ed Euro 6;
- in presenza di particolari condizioni atmosferiche di ventosità elevata e siccità, verrà ridotta o sospesa la movimentazione dei materiali polverulenti e messe in atto le azioni che possano prevenire la propagazione delle polveri.

Sarà assolutamente evitata la combustione di residui di lavorazione e/o di imballaggi che provochino l'immissione nell'aria di film o gas.

➤ **Impatto su ambiente naturale, biodiversità e paesaggio**

Le attività di cantiere possono impattare direttamente sulla vegetazione con lesioni agli apparati radicali, alle chiome e ai fusti oppure attraverso sversamenti di sostanze nocive. La stessa emissione di polveri può generare impatti indiretti che possono danneggiare l'ambiente naturale.

Considerando la componente faunistica, i maggiori impatti derivano dalla produzione di rumore dalle attività in progetto. Si tratta di interferenze minime tenendo conto che temporalmente si limita alla durata dei lavori. In tale fase si registrerà un allontanamento temporaneo dalla zona, ma con il cessare dell'interferenza gli animali ritorneranno nell'area. Anche la generazione di polvere potrebbe impattare la componente analizzata. La riduzione di tale potenziale impatto avverrà seguendo le indicazioni riportate nell'analisi della componente atmosfera.

Dal punto di vista paesaggistico, i depositi temporanei del materiale di risulta e dei materiali necessari a realizzare l'opera altereranno temporaneamente l'attuale percezione delle componenti paesaggistiche.

➤ **Impatto su viabilità e traffico**

Visti i notevoli volumi di materiali derivanti e necessari al cantiere, il trasporto rappresenta un aspetto importante che impatta su numerosi aspetti quali la congestione del traffico locale, le emissioni dei gas di scarico, l'emissione di polveri e le emissioni acustiche.

Al fine di ridurre le potenziali ricadute negative derivanti dalle attività in progetto, verranno individuati i percorsi meno impattanti, verrà effettuata una adeguata programmazione e razionalizzazione degli approvvigionamenti, verranno regolamentati gli accessi e verranno coperti con teloni i carichi polverulenti.

In linea generale, viste le lavorazioni in progetto e la durata del cantiere, non si prevede un apporto di traffico tale da contribuire significativamente all'aumento del traffico lungo le arterie di collegamento con l'area d'intervento.

➤ **Impatto su salute pubblica**

Le attività di cantiere saranno limitate nel tempo; non è previsto l'utilizzo di sostanze tossiche che possano generare effetti negativi sulla salute della popolazione. A tal proposito si sottolinea che verranno adottati tutti gli accorgimenti necessari in vista della rimozione delle coperture in amianto al fine di limitare la dispersione di fibre e particelle.

Si ritiene infine che l'applicazione delle pratiche e delle modalità operative suggerite per ciascuna componente non genereranno ripercussioni sullo stato di salute della popolazione residente.

➤ **Impatto transfrontaliero e cumulativo**

Per tutte le componenti ambientali analizzate, l'impatto transfrontaliero risulta essere insignificante in quando il sito si trova ad una distanza notevole dai confini del paese.

Vista la localizzazione del sito d'intervento, si ritiene che non si genereranno impatti cumulativi con altri interventi.

➤ **Rischio di incidente**

Come già anticipato nei precedenti punti, in fase di cantiere i rischi connessi ai possibili incidenti riguardano:

- rischi di contaminazione del suolo limitati ad eventi accidentali o a condizioni di emergenza, collegabili prevalentemente a sversamenti degli idrocarburi contenuti nei serbatoi dei mezzi di cantiere in seguito ad incidenti/malfunzionamenti. Una corretta gestione delle modalità operative dei macchinari consente di ridurre la probabilità di tale situazione e di considerare pertanto gli impatti sulla matrice trascurabili;
- rischi di incidenti per impatto con infrastrutture o mezzi pesanti, che possono causare la lesione o la morte di individui. L'eventualità di collisione, che interessa maggiormente la fauna di piccole dimensioni (anfibi, rettili, piccoli mammiferi) sarà limitata delimitando l'area di cantiere con recinzioni laterali continue che impediscano l'ingresso erratico degli animali.

Nell'eventualità si verificassero situazioni a rischio, come sversamenti accidentali dovuti a guasti di macchinari e/o incidenti tra automezzi, gli operatori saranno istruiti (prima dell'inizio delle attività di cantiere) per intervenire prontamente con le dovute procedure di emergenza. Tali procedure di intervento comporteranno la bonifica immediata del sito contaminato dallo sversamento di sostanza inquinante tramite l'utilizzo di apposito materiale assorbente che verrà smaltito, una volta utilizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

**Alla luce delle considerazioni esposte in relazione alle diverse tipologie di impatto che potrebbero essere generate dalle attività di cantiere e alle conseguenti misure da adottare al fine di ridurre i potenziali effetti negativi, si ritiene che le attività di cantiere necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto genereranno potenziali impatti trascurabili e comunque limitati nel tempo.**

Le *tempistiche* complessive di lavorazioni saranno pari a circa 15 mesi; si rimanda alla *Relazione generale* (RE01) precedentemente presentata per prendere visione delle tempistiche relative alle singole lavorazioni in progetto.

## **2.23. Valutazione di sintesi singole matrici ambientali**

### Richiesta

- 23) specificare i livelli di valutazione per ogni singola matrice ambientale considerata nel SIA in funzione della significatività degli impatti attesi.

### Risposta

Si allega il documento integrativo del SIA (v. All. 7) - ***Valutazione conclusive singole matrici ambientali – febbraio 2024.***



### 3. RISPOSTA OSSERVAZIONI PRESENTATE IN SEDE DI ISTANZA DI VIA

Si precisa che le controdeduzioni alle OSSERVAZIONI formulate in sede di VIA seguono un preciso ordine a seconda dei SOGGETTI PROPONENTI, in alcuni casi accorpendo i predetti in quanti simili.

#### 3.1 Osservazioni del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico del 18.04.2023, del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico e del Gruppo Argenta Rinnovamento del 18 luglio 2023

##### OSSERVAZIONE

*“a pag. 8 di 166 [...] sono numerose le abitazioni civili e edifici con attività entro i 1.000 metri, con potenzialità di percepire fortemente le problematiche acustiche, olfattive e di altra natura generate dall'impianto. Inoltre, vi sono paesi abitati nelle immediate vicinanze (Portoverrara, Portomaggiore, Bando, ecc.) che risentirebbero delle criticità generate dall'impianto, anche solo da punto di vista dell'incremento del traffico veicolare e dal maggiore inquinamento.”*

*“[...] altresì che a pag. 12 di 166 del sopra citato documento, nella sezione 2.3 “Recettori ubicati nelle vicinanze” viene individuato quale recettore R1 l'edificio abitato più vicino all'insediamento. Tale recettore R1 viene descritto nella tabella a pag. 14 di 166 quale nucleo abitativo distante 100 metri dall'impianto. Tale affermazione risulta non corrispondente al vero in quanto, nella migliore delle ipotesi di calcolo della distanza, si trova a meno di 90 metri dalla struttura più lontana del polo impiantistico, mentre risulta più verosimile e realistico individuare il reale calcolo della distanza in meno di 30 metri dall'area in questione, per ovvie ragioni di cautela, prudenza e oggettivo giudizio di merito. Tale rilevazione presuppone ipotetici errori di calcolo da parte del proponente delle distanze di tutti i recettori individuati nelle vicinanze dell'area interessata all'impianto (potenzialmente, 26 recettori). Pertanto, si invita a rivedere l'intera progettazione indicando correttamente calcoli/distanze e i relativi metodi di ottenimento. La progettazione dell'impianto prevede l'utilizzo, lavorazione e deposito di sostanze chimiche, nonché trattamenti tipici delle attività industriali, che qualificano il progetto di impianto nelle c.d. industrie insalubri di prima classe. Tale classificazione necessita di una valutazione complessiva approfondita, dettagliata e minuziosa nell'esclusivo interesse della salute pubblica e della tutela ambientale. Tale valutazione pare non emergere in modo significativo all'interno della documentazione messa a disposizione dal proponente, bensì figura una trascuratezza di dettaglio, esposta in maniera sintetica e sommaria.”*

##### RISPOSTA:

**In primo luogo**, Nella zona d'interesse, **entro i 1.000 m** dal centro dell'impianto, **vi sono solo 25 unità abitative di cui 12 oltre i 900 metri di distanza dal luogo dell'opera**. Inoltre, per quanto concerne l'incremento del traffico veicolare indotto dal transito dei mezzi pesanti da e verso il sito, si rammenta che il percorso individuato, anche al fine di **evitare il passaggio per Portoverra**, e gli interventi di viabilità previsti sono sufficienti a garantire il contenimento dell'impatto dell'opera sia sulla viabilità che sull'inquinamento veicolare (RE.01 “Impatto sul traffico veicolare” e “ANALISI VIABILITA” PUNTO 1.9 INTEGRAZIONE SCREENING – giustificazione della scelta del suddetto tracciato in termini di emissioni in atmosfera e di rumore, ponendolo in confronto con possibili itinerari alternativi”).

A tal proposito, rimettendo la questione all'analisi tecnica già svolta, se si considerano le 8 ore lavorative e la portata degli automezzi di circa 30 tonnellate, e la quantità di materiale (circa 60.000

t/anno di fango in ingresso e 78.000 t/anno di prodotto finito) si evince chiaramente dalle stime che **il traffico/ora indotto dall'intervento si attesti a 2,58 media mezzi ore su intero anno.**

Tale dato, inoltre, deve essere considerato anche alla luce degli interventi previsti di sistemazione di Via Bonacciola, che prevedono l'allargamento della sede carrabile in due punti mediante la realizzazione di piazzole di sosta e l'adeguamento dell'intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48).

**In secondo luogo**, per quanto attiene il recettore R1 la cui abitazione è tra le 25 abitazioni presenti nel raggio di 1000 metri dal sito la più prossima all'opera di progetto, è opportuno precisare che le distanze sono state correttamente calcolate rispetto alla **struttura del polo impiantistico** che verrà a sorgere e non rispetto al fabbricato residenziale (casa colonica) già esistente dall'800.

**In terzo luogo**, per quanto attiene la qualifica dell'attività in "industria insalubre" si rimanda all'osservazione (n. 15).

#### OSSERVAZIONE (2)

*"A pag 9 di 166 [...] Il precedente procedimento autorizzativo di insediamento impianto fanghi non giustifica in alcun modo l'area individuata quale zona ideale per impiantare l'attività in questione. Anzi, le numerose e ripetute sollecitazioni pervenute dai portatori d'interesse sul territorio testimoniano le difficoltà di questa area ad ospitare tale impianto."*

#### RISPOSTA:

L'individuazione del sito, nel quale realizzare l'impianto, deriva **dall'analisi corografica della zona**, nella quale il Comune di Portomaggiore è stato individuato come **punto nodale per servire l'ambito agreste della pianura ferrarese circostante**. Un ulteriore motivo che ha indotto all'individuazione individuare l'area in oggetto quale sito prescelto è dato dalla vicinanza dell'elettrodotto, che la identifica come **zona a bassa concentrazione insediativa residenziale** (come già si osserva al p.1).

Inoltre, l'area si colloca all'interno di un contesto **puramente agreste, fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore**, la cui periferia dista circa 2,2 Km, in area scarsamente popolata, connotata da insediamenti rurali posti in ordine sparso a cui fanno capo gli appezzamenti coltivati (Vedi Tab. 2.2 Studio impatto ambientale)

A ciò si aggiunge che la zona è distante anche dai principali recettori sensibili (acustici, odorifici e altro) quali scuole, ospedali, ecc. Ad ogni modo, si evidenzia anche che il nucleo abitato più prossimo è la frazione di Portoverrara, il cui centro dista non meno di 1,8 Km dalla corte rurale. A ciò, si deve aggiungere anche **la assenza di rilevanti emergenze di valore naturalistico ed ecologico** e l'assenza di particolari rilevanze sotto il **profilo archeologico**. Infatti, l'area dell'intervento non si trova né all'interno né nelle immediate vicinanze di alcuna zona sottoposta a tutela archeologica o di beni storico-culturali e testimoniali, fermo restando la possibilità di effettuare controlli archeologici in corso d'opera qualora se ne rilevi la necessità.

#### OSSERVAZIONE (3)

*"[...] a pag. 12 di 166 ... risulta necessario tenere in considerazione anche i nuclei abitativi oltre i 1.000 metri. Tutte le attività presenti sono potenziali soggetti passivi delle eventuali criticità generate dall'impianto."*

#### RISPOSTA:

Entro i **1.000 m** dal centro dell'impianto, vi sono solo 25 unità abitative di cui 12 oltre i 900 metri di distanza dal luogo dell'opera e poste in ordine sparso a cui fanno capo appezzamenti coltivati. Inoltre, l'area è sia **fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore**, la cui periferia dista circa **2,2 Km**, in area scarsamente popolata, sia **dalla frazione di Portoverrara**, il cui centro dista circa **1,8 Km** dalla corte che risulta essere il centro abitato più prossimo.

Ne deriva che il problema delle abitazioni al di fuori dei 1000 metri è difficilmente ipotizzabile

#### OSSERVAZIONE (4)

*A pag. 17 di 166 “Gli obiettivi di riduzione dei rifiuti speciali non debbono avvenire a discapito della salute dei cittadini e della salvaguardia dell'ambiente, e che le filiere di recupero devono tenere in considerazione pienamente la trasversalità di tutte le azioni, ivi comprese le conseguenze dirette e indirette dell'insediamento di impianti di lavorazione fanghi come quello in questione.”*

#### RISPOSTA:

Alla luce delle rilevanze tecniche [Studio impatto ambientale “Descrizione del processo di trattamento” 4.4, RE.01 “Tipologia dell'intervento”, non emergono elementi utili che facciano ipotizzare un rischio per la salute dei cittadini e per la salvaguardia dell'ambiente, dal momento che il progetto e la conseguente attività produttiva dell'impianto sono **rispondenti ai canoni normativi richiesti e conformi al generale principio di prevenzione in materia ambientale**, valutando sia le conseguenze dirette che indirette dell'insediamento.

Lungi dal volere minimizzare la portata degli altri interessi pubblici e privati coinvolti nel procedimento, si precisa, per scrupolo che l'osservazione de quo è generica ed apodittica sprovvista da elementi fattuali (rilevazioni, dati, documenti *et similia*) che ne comprovino la veridicità o quantomeno la attendibilità.

#### OSSERVAZIONE (5)

*A pag. 17 di 166 “L'area oggetto di futuro insediamento si trova vicinissima ad una porzione del territorio provinciale tutelata dalla presenza di caratteri ambientali generali e specifici, con particolare attenzione per bacini e corsi d'acqua naturali. Inoltre, l'insediamento dell'impianto non consentirebbe di conservare i complessi rapporti tra popolazione insediata, attività umane e conformazione territoriale all'interno della vicenda storica del territorio.”*

*“Tale progetto di impianto risulta estraneo alla vicenda storica del territorio e le popolazioni che lo abitano hanno già espresso considerazioni negative a partire dal precedente procedimento autorizzativo di screening, maggiormente confermate in questa sede e nitidamente testimoniate dalle azioni collettive organizzate in loco dai portatori di interessi e dalle numerose adesioni di semplici cittadini alla esibizione di contrarietà alla proposta di impianto”*

#### RISPOSTA:

Come già osservato, il sito è interessato parzialmente dalla fascia di rispetto di “Torrenti e corsi d'acqua e relative sponde” per l'ampiezza di 150 m per lato (art. 142 D.Lgs 42/2004) dato dal passaggio dello Scolo Forcello. In tal senso, dato che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico è stata richiesta un'apposita autorizzazione paesaggistica (vedi relazione paesaggistica) per l'ottenimento della Autorizzazione Unica.

Per quanto attiene il secondo punto, circa la conservazione dei rapporti tra popolazione insediata, attività umane e conformazione territoriale rispetto alla nuova attività, al di là della sua genericità, nel

merito si ritiene che l'opera sia compatibile con la pianificazione urbanistica di livello locale e regionale e, per la quale non sussistono motivi di diniego alla sua attuazione. Ciò è quanto emerge R.E.02 - "Relazione sulla conformità del progetto alle previsioni in materia urbanistica". Inoltre, si evidenzia che grazie all'attività di impianto si **registrerebbe un incremento del dato occupazionale** a beneficio della collettività. Infatti, l'impiego di addetti operanti all'interno dell'impianto, seppur non significativo, presuppone l'avvio di procedure di reclutamento di personale qualificato. (R.E.01 – "Organigramma e mansionario del personale").

#### OSSERVAZIONE (6)

*"La presenza di un nuovo impianto avente le caratteristiche citate nelle relazioni della società proponente determinerà un innalzamento delle pressioni di inquinamento dell'aria, non solo per la presenza stessa dell'impianto ma anche per il maggior afflusso in entrata e uscita dal territorio di mezzi pesanti per il trasporto del materiale, con effetti negativi sulla qualità dell'aria e della vita delle comunità locali, oltre ad incidere negativamente sulla struttura stradale locale."*

*"Altresì che nel documento denominato "Sintesi non tecnica Rapporto ambientale di VAS", punto 3.6 a pagina 25 di 29, così come in altri documenti depositati (Studio di Impatto Ambientale – pag. 149 di 166), il proponente ipotizza e prevede che il percorso di viabilità di accesso all'impianto escluda l'abitato di Portomaggiore e si concentri, in ingresso e in uscita, tramite l'utilizzo di Via Bonacciola, Via Rangona, Via Argine Marino e SS16-Adriatica, con passaggio nei centri abitati di Bando e Argenta. Si manifestano le fondate perplessità sull'utilizzo di tale assetto viario, fortemente inadeguato già adesso a sopportare i carichi e i flussi che attualmente sollecitano i tratti di viabilità presi in considerazione."*

*Si esprime anche osservazione riguardo ai flussi di traffico da contesti extraregionali per il trasporto in entrata/uscita di materiale/merci non menzionato nei documenti depositati. Altresì si giudica incompleta (o comunque non chiara) la tabella riportante il traffico/anno e il traffico/ora indotto dall'impianto. Risulta incomprensibile se i mezzi pesanti dichiarati in ingresso per fanghi/additivi siano gli stessi che poi vengono dichiarati in uscita come fertilizzante."*

*Nel caso l'ipotesi di cui sopra sia affermativa, si necessita quanto meno di un approfondimento organizzativo/logistico sull'utilizzo degli stessi mezzi. Nel caso l'ipotesi non sia confermata, e quindi si tratta di utilizzo di mezzi pesanti diversi in ingresso e in uscita, i numeri riportati in tabella devono essere quanto meno raddoppiati e ulteriormente illustrati, con un significativo e ulteriore incremento del traffico pesante veicolare sul territorio e, di conseguenza, in ambito extraurbano."*

*Anche lo scenario che vede l'attraversamento degli abitati di Bando e Argenta necessita di maggiori garanzie in termini di sostenibilità del traffico complessivo e di impatto odorigeno. Per ultimo, gli interventi di consolidamento della viabilità individuati dalla società (realizzazione nr.2 piazzole e adeguamento intersezione) si ritengono fortemente insufficienti a mitigare i dannosi impatti complessivi dell'impianto sul territorio. Si consiglia di individuare e analizzare ulteriori itinerari alternativi rispetto a quelli identificati dal progetto e/o soluzioni alternative (rifacimento/allargamento strade, costruzione di nuove opere viarie che impediscano l'attraversamento dei centri abitati agevolando così il flusso veicolare e tutelando la qualità di vita delle popolazioni residenti."*

#### RISPOSTA:

L'osservazione lamenta ricadute di inquinamento dell'aria (atmosferico) dovuto alla presenza dell'impianto e del traffico veicolare oltre agli ulteriori effetti negativi sulla qualità dell'aria e della vita delle comunità locale.

In tal senso è opportuno precisare che nel progetto sono contenute **simulazioni sugli impatti** attesi nello scenario di progetto (emissioni in atmosfera, pagg. 128-133 del RE05-Studio preliminare ambientale; impatto acustico, pag. 134 del RE05-Studio preliminare ambientale; campi elettromagnetici: pagg. 136-137 del RE05-Studio preliminare ambientale), le quali **evidenziano il rigoroso rispetto dei limiti normativi**; in ordine alla viabilità si rinvia a quanto dettagliatamente previsto, approfondito e sviluppato al paragrafo "1.9. Risposta Punto 9 – ARPAE – viabilità".

Inoltre, dalla tabella RE.01 "TABELLA FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE" si evince chiaramente come il valore sia dato dal numero di mezzi che transiteranno da e verso l'impianto che saranno complessivamente 4.882 (nel periodo A) e 318 (nel periodo B) per un rapporto di circa 3 mezzi/ora; quindi, con un modesto impatto sulla struttura stradale locale.

#### OSSERVAZIONE (7)

*"L'assoluta necessità di preservare le zone ambientali tutelate, in particolare da nuovi e potenziali rischi di danno ambientale."*

*"altresì che nel documento denominato "Sintesi non tecnica Rapporto ambientale di VAS", a pagina 18 di 29, il proponente definisce sensibili le distanze con i siti della Rete Natura 2000 e dichiara di aver sviluppato una analisi di carattere generale secondo i criteri della prevalutazione d'incidenza relativa al progetto in esame. Si ritiene insufficiente l'analisi presentata e si raccomanda una accurata analisi specifica, dettagliata e puntuale con relative incidenze sugli ambiti tutelati di interesse ambientale, utilizzando criteri valutativi scientifici e comprovati."*

#### RISPOSTA:

**In primo luogo**, La considerazione oltre ad essere vaga e generica è anche priva di pregio. Il principio di prevenzione, consacrato dal legislatore nazionale in materia ambientale e più volte richiamato dalla giurisprudenza, infatti, non legittima l'amministrazione a opporsi a qualunque iniziativa modificativa del contesto territoriale in presenza di pericoli solo ipotizzati e non ancora suffragati da evidenze scientifiche (Trib. sup. acq., 25 marzo 2019, n. 106. V. altresì Tar Lazio, sez. II, 26 novembre 2018, n. 11460).

Ciò premesso, **le tecniche di produzione e le dotazioni strutturali dell'impianto come si evince dagli elaborati** (Studio impatto ambientale "Descrizione del processo di trattamento" RE.01 "Tipologia dell'intervento" e "attrezzature e macchine operatrici") sono **assolutamente adeguate rispetto allo scopo previsto id est garantire anche la prevenzione di potenziali rischi da danno ambientale**.

**In secondo luogo**, dalla planimetria riportata nello Studio di impatto ambientale si osserva CHIARAMENTE che la vicinanza dell'area in oggetto con i siti della Rete Natura 2000 è di 5.100 metri ad est per la Valle del Mezzano e 4.900 metri a sud-ovest per il "Po di Prima e Bacini di Traghetto". Nell'analisi richiamata nell'osservazione, inoltre, vengono puntualmente riportati tutti gli elementi che caratterizzano sotto il profilo faunistico e vegetale l'area e gli effetti che possono derivare dall'istallazione dell'impianto nell'area individuata che rammento essere ad una **distanza**



**considerevole dalla riserva naturale** (Studio impatto ambientale 3.10. RETE NATURA 2000 (VINCOLI NATURALISTICI IN RELAZIONE A SIC E ZPS).

#### OSSERVAZIONE (8)

*“Di tenere in considerazione che l’area in questione si trova nelle immediate vicinanze delle zone non idonee ad ospitare impianti di smaltimento e recupero rifiuti”*

#### RISPOSTA:

Nel Documento Verifica di assoggettabilità a VIA (RE05 Studio preliminare ambientale, pag. 54 Figura 3.8.1) - l’area prevista risulta ricadere in **zona diversa da quelle indicate come "non idonee"**. Per cui a nulla rileva la vicinanza ad aree non idonee ad ospitare impianti di smaltimento e recupero rifiuti dal momento che l’opera di progetto non ricade nell’area suddette.

#### OSSERVAZIONE (9)

*“La dubbia l’utilità dell’impianto all’attuazione del PUG in quanto è chiaramente in contrasto con lo sviluppo di azioni volte alla rigenerazione del patrimonio edilizio esistente in un contesto di rispetto della valorizzazione ambientale del territorio e non si può configurare quale occasione di ricostruzione di una risorsa del territorio funzionale alle aziende agricole locali. Inoltre, l’edificio attualmente presente è privo di interesse storico (recente edificazione) e pertanto l’intervento ammesso per il riuso deve essere finalizzato verso usi che non ne trasformino la tipologia originaria (come invece è previsto nel progetto della società proponente).”*

#### RISPOSTA:

Tale osservazione non risulta essere veritiera.

Preliminarmente, si eccepisce che la rigenerazione, attuata nel rispetto della valorizzazione ambientale del territorio, è l’occasione per ricostituire una risorsa del territorio rispondendo al contempo alle nuove funzionalità delle aziende agricole proprio in ragione del tipo di attività svolta dall’impianto.

Infatti, preme rammentare che l’impianto svolgerebbe **un’attività produttiva volta ad ottenere fertilizzanti dai fanghi di depurazione**. Si rammenta che per i fertilizzanti si intendono quelle sostanze che per il loro contenuto e per le loro caratteristiche **contribuiscono al miglioramento della fertilità del terreno agrario**.

A tal proposito, i fanghi fognari trattati con calce sono riconosciuti come fertilizzante dallo stesso legislatore al d.lgs. n.75/2010, il quale li definisce gessi di defecazione. Inoltre, i benefici dello spandimento dei fanghi sul suolo agricolo sono noti ed in letteratura sono riportati numerosi studi che evidenziano come l’applicazione dei fanghi sui suoli possa portare ad un miglioramento delle loro caratteristiche chimico-fisiche (Clapp *et al.*, 1986; Angin e Yaganoglu, 2011).

Alla luce di ciò e di quanto ampiamente descritto nelle relazioni tecniche, è chiara la assoluta aderenza dell’opera rispetto alla finalità di valorizzare la risorsa del territorio funzionale alle aziende agricole locali.

- 3) Per quanto attiene, invece, la natura dell’edificio e il suo intervento ci si limita a ribadire che i fabbricati componenti la corte colonica vige un differente regime di tutela.
- 4) Il fabbricato contenente l’abitazione con annessa stalla e fienile è **individuato**, nel vigente Regolamento edilizio, **tra quelli di interesse storico testimoniale e salvaguardato applicando due categorie di tutela differenti**: tutela 2.2 (Restauro e risanamento

conservativo di Tipo B) per la parte relativa all’abitazione e tutela 2.4 (Rifunionalizzazione) per la porzione adibita a stalla-fienile. Infatti, le suddette architetture rappresentano una testimonianza inequivocabile dell’economia rurale tradizionale del territorio. Ciò premesso, si ribadisce che le opere di trasformazione prevedono (R.E. 01, P.17.3), in coerenza con la loro natura vincolata, **la conservazione dei fabbricati colonici** (casa, stalla e fienile) eliminando le parti incongrue ancorché autorizzate, ma realizzate successivamente al primo impianto, adattando la distribuzione interna alle nuove esigenze con interventi mirati.

#### OSSERVAZIONE (10)

*A pag. 75 di 166 “La carenza di informazioni sulla disponibilità e reperimento del prodotto in entrata, che qualifica il progetto in una dimensione geografica di trattamento fanghi ben maggiore di quanto dichiarato, con tutti i rischi annessi e connessi. Inoltre, la già dichiarata potenziale indisponibilità di fanghi di depurazione di adeguate caratteristiche qualitative in loco dovrebbe, di per sé, far ripensare l’opportunità di impiantare tale attività nel luogo prescelto.”*

#### RISPOSTA:

La movimentazione dei prodotti trattati nell’impianto è riportata puntualmente nello Studio di impatto ambientale e successive integrazioni 6.5.2. “Possibili interferenze del progetto su traffico e viabilità e misure preventive”, mentre il reperimento dei prodotti è rimesso agli accordi commerciali tra il Proponente e altri operatori qualificati del settore.

#### OSSERVAZIONE (11)

*A pag. 80 di 166 “La scelta di privilegiare impianti che optino per l’attività di separazione dei reflui sopra citata non è garanzia di utilizzo esclusivo di fanghi “buoni”. Inoltre, si dichiarano già i potenziali effetti negativi sulla qualità complessiva dei fertilizzanti prodotti nel caso in cui il conferimento sia effettuato da impianti con reflui provenienti da comparti produttivi (che non vengono comunque eliminati dalle forniture). Altresì viene riportata una modalità di selezione dei conferitori con la possibilità di creazione di un “adeguato rapporto fiduciario” sul quale si esprimono forti dubbi e perplessità”*

#### RISPOSTA:

Preliminarmente, per quanto riguarda i fanghi di depurazione provenienti da impianti che trattano reflui urbani, si terranno **in particolare considerazione** gli aspetti collegati alla composizione del refluo trattato e alla provenienza delle sue componenti.

Come già detto, (nello Studio di impatto ambientale) si cercherà di privilegiare impianti che operino in ambiti nei quali sia stata operata una separazione, a livello di linee fognarie, tra i comparti produttivi e quelli civili e residenziali, e che trattino perciò solo quest’ultima tipologia di reflui. Ad ogni modo, oltre ai dei controlli che verranno operate sulle singole provenienze, un’adeguata garanzia sulla qualità dei materiali deriverà dal fatto che verrà operata **un’accurata selezione dei conferitori**, limitandone il numero esclusivamente a poche realtà con le quali sia possibile stabilire un adeguato rapporto fiduciario. Inoltre, fermo restando **che il materiale in ingresso dovrà essere accompagnato da un referto analitico in corso di validità** ai sensi dell’art.11 del D. Lgs. 99/92, che faccia riferimento ai parametri analitici richiesti dalla D.G.R. Emilia-Romagna 2773/2004 e s.m.i., la scelta dei materiali è, comunque, ordinata al generale principio di prevenzione.

### 3.2 Osservazione sull'istanza di esproprio dell'Avv. Raffaele Cesari (12)

*“Sono l'avv. Raffaele Cesari, proprietario del terreno oggetto [...] di istanza espropriativa. Rendo noto che sono in trattativa con una ditta di Genova, [...], che prenderebbe in affitto il terreno di cui in oggetto e denominato "Pomona". Considerando che nel contratto d'affitto alla Società di Genova è pattuito un canone che mi verrà corrisposto in 4000 euro all'ettaro e per 30 anni con rivalutazione Istat nel caso in cui da questa novità (lettera di istanza esproprio arrivata oggi) il costo di esproprio che dovrete sostenere per mancato guadagno andrà calcolato sui valori sudetti. Considerando anche che perderei definitivamente l'area e non solo per 30 anni). Posto che dovrò avvisare la ditta di Genova se firmare o meno il contratto d'affitto per costruzione pannelli solari, attendo da Voi notizie certe in merito anche ad evitare di dover risarcire io stesso la ditta di Genova”.*

#### RISPOSTA:

Il sistema indennitario previsto dal dpr 327/2001 in tema di espropriazioni per pubblica utilità è **un sistema chiuso** e la giurisprudenza ritiene quindi indennizzabili solo i valori espressamente previsti dalla normativa di legge. Le possibili indennità in favore dell'espropriato previste dal legislatore sono quindi racchiuse negli artt. 37 e 40 dpr 327/2001 che sanciscono il corrispettivo di un indennizzo in relazione all'ablazione del bene espropriato. L'indennizzo, pertanto, nel caso di specie va a **remunerare il solo valore di mercato del bene** fatto oggetto di esproprio e l'eventuale perdita di valore della restante parte non espropriata in quanto *“il principio secondo il quale i danni permanenti derivanti dalla perdita o diminuzione del diritto sono quelli effettivamente ed oggettivamente prodotti all'immobile per il tempo in cui si è protratto l'evento lesivo, escluso ogni altro pregiudizio per lucro cessante, non osta a che il mancato reddito possa considerarsi nella valutazione dell'indennità, ma tale rilevanza può ammettersi non come lucro cessante bensì soltanto se sia derivata una reale perdita o diminuzione dell'immobile, anche se per perdita o diminuzione del valore locativo.”* (Cassazione civile, sez. I, 12/03/2020, n. 7112).

### 3.3 Osservazione del Circolo Legambiente “Delta del Po” del 14 luglio 2023 e del 18 aprile 2023 (13)

#### OSSERVAZIONE

*“La valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. Riteniamo doveroso che gli Enti preposti quali la Regione Emilia-Romagna, Arpa, l'amministrazione comunale di Portomaggiore che si riconosce nell'Unione Comuni Valli e Delizie si attivino per proteggere la salute umana garantendo il migliore ambiente alla qualità della vita impedendo l'ubicazione nel territorio del Delta un'attività di forte inquinamento e di notevole emissione odorigena quale sarebbe l'Impianto per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione nel Comune di Portomaggiore (FE).”*

#### RISPOSTA:

Rispetto alle problematiche dei cattivi odori si ribadisce che l'impianto in oggetto produrrà fertilizzanti e che il CAA non svolge alcuna attività di riutilizzo (spandimento del fango). Il progetto del CAA riporta simulazioni e/o studi modellistici sulle emissioni odorigene al fine di valutare eventuali impatti negativi sul territorio. I fanghi che verranno conferiti all'impianto saranno di tipo stabilizzato, ovvero con la digestione aerobica/anaerobica già avvenuta nel sito di produzione. I

fanghi in ingresso saranno pertanto materiali maturi con ridotto potere fermentescibile residuo e modesto livello di esalazioni odorifere sgradevoli. Si precisa, inoltre, che i fertilizzanti prodotti nelle lavorazioni non sono causa di emissioni odorigene: lo stoccaggio provvisorio che avverrà in trincee orizzontali confinate non produrrà impatti.

Rispetto alle problematiche dell'inquinamento si eccepisce preliminarmente la genericità in quanto sarebbe necessario distinguere la tipologia di inquinamento nel caso di specie quantomeno in acustico, magnetico, odorigeno (già trattato), atmosferico e dei suoli (già trattato). Nel merito è bene ribadire che sono contenute simulazioni modellistiche sugli impatti attesi nello scenario di progetto (emissioni in atmosfera, pagg. 128-133 del RE05-Studio preliminare ambientale; impatto acustico, pag. 134 del RE05- Studio preliminare ambientale; campi elettromagnetici: pagg. 136-137 del RE05-Studio preliminare ambientale), le quali evidenziano il rigoroso rispetto dei limiti normativi;

- in ordine alla viabilità si rinvia a quanto dettagliatamente previsto, approfondito e sviluppato al paragrafo "1.9. Risposta Punto 9 – ARPAE – viabilità".

#### OSSERVAZIONI (14)

*“Si chiede di approfondire la procedura che indica: ... di competenza Regionale previa istruttoria ARPAE che comprende variante agli strumenti urbanistici (PUG) del Comune di Portomaggiore e procedure espropriative ...” L’approfondimento dovrebbe consistere nel verificare la legittimità degli atti e delle conseguenze che porterebbero alla surroga da parte della Regione E-R ed Arpae, di atti decisori dell’Amministrazione Comunale e del Consiglio Comunale. Come è ben descritto dalle norme, L’A.C. e il C.C. sono competenti e responsabili legalmente per la programmazione e l’approvazione del PUG e delle Delibere che intendono approvare per la gestione del territorio e responsabili di fronte alla propria comunità ed alle norme superiori a motivo per proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita. Si chiede, quindi, di verificare se nel PUG approvato, ci siano autorizzazioni a concedere nel proprio territorio attività che di principio possono ledere i diritti di vivibilità della comunità. Se l’Amministrazione Comunale non ha inserito la possibilità di autorizzare impianti per la produzione di fertilizzanti da fanghi di depurazione, la Regione E-R e l’Arpae devono riconoscere l’autonomia politica e decisionale del Consiglio Comunale di Portomaggiore.”*

#### RISPOSTA:

Tale quesito deve essere posto all’Amministrazione e non di certo al Proponente.

#### OSSERVAZIONE (15)

*“Si chiede alla Regione E-R ed alla Arpae di verificare la dicitura di attività industriale salubre registrata nella procedura VIA, mentre invece sembra essere attività industriale insalubre” in quanto “l’attività in esame ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, n.100 Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento”, così come da nota di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpae con prot. PGFE/2019/51038 del 29/3/2019”.*

#### RISPOSTA:

Si rammenta, che in tema di stabilimenti ovvero attività insalubri la base normativa di riferimento è da rinvenire nel Decreto Regio 27 luglio 1934 n. 1265, in particolare all'art. 216 il quale prevede che *“Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi. La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumità del vicinato.”* La qualificazione tra prima e seconda classe è demandata al Decreto ministeriale del 05/09/1994 che classifica l'attività in base alle sostanze chimiche impiegate nel processo produttivo ovvero prodotte ovvero depositate, in base ai prodotti e ai materiali impiegati, nonché in base alla tipologia di attività in essere.

Nel caso *de quo* l'impianto sarebbe ricondotto alla prima classe, in quanto nel processo industriale verrebbero impiegati gessi rientranti nella categoria di materiali previsti al p. 71 (gesso-produzione) dell'allegato del DM 05/09/1994 (Parte I – Industrie di prima classe).

Tuttavia, lo stesso art. 216 del Decreto Regio, comma 5 prevede altresì che *“una industria o manifattura, la quale sia iscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato”*. Tale disposizione è stata soggetta ad interpretazione costante della giurisprudenza amministrativa, la quale ha statuito che l'art. 216 comma 5 consente una lavorazione insalubre di prima classe di esercitare la propria attività anche in un “contesto abitativo”, se con l'introduzione di nuovi metodi e speciali cautele è possibile evitare rischi per la salute dei residenti. (Cfr. Tar Lombardia (BS) sez. II, n. 403 del 2021). Per cui, il divieto di ubicare impianti “insalubri” in area in cui non sia del tutto esclusa la presenza di nuclei abitativi non è assoluto, ma relativo.

Alla luce di ciò, si evince che l'individuazione dell'area in oggetto sia aderente alla previsione norma. Infatti, come riportato nei documenti progettuali e di studio di impatto ambientale, il proponente ha dimostrato che i metodi e le cautele utilizzate permettono all'attività di non recare nocimento alla salute del vicinato. Si veda inoltre le raccomandazioni espresse dall'AUSL di Ferrara in sede di conferenza di servizi.

#### OSSERVAZIONE (16)

*“L'ubicazione dell'impianto proposta dalla società proponente Centro Agricoltura Ambiente Giorgio Nicoli S.r.l., si trova in un'area rurale molto abitata e frequentata da agricoltori con i loro mezzi. [...] Chiediamo venga valutato il diritto dei residenti, delle attività di ristorazione, agriturismo ed aziende operative ed agricole a non subire gli odori fastidiosi provenienti dall'attività proposta.”*

#### RISPOSTA:

Come è ormai notorio, entro **i 1.000 m** dal centro dell'impianto, vi sono solo 25 unità abitative di cui 12 oltre i 900 metri di distanza dal luogo dell'opera e poste in ordine sparso a cui fanno capo appezzamenti coltivati. Inoltre, l'area è sia **fuori dal nucleo abitato principale di Portomaggiore**, la cui periferia dista circa **2,2 Km**, in area scarsamente popolata, sia **dalla frazione di Portoverrara**, il cui centro dista circa **1,8 Km** dalla corte che risulta essere il centro abitato più prossimo. Inoltre, i fanghi in ingresso hanno un ridotto potere fermentescibile residuo e modesto livello di esalazioni odorifere sgradevoli, mentre i fertilizzanti prodotti nelle lavorazioni **non sono causa di emissioni odorigene.**



#### OSSERVAZIONE (17)

*“Mentre sono molto contraddittorie le ipotesi di provenienza dei fanghi da depurazione e il tragitto per lo spandimento dei fertilizzanti ricavati, sono invece ben chiare le difficoltà che l’impresa avrebbe per trasportare in entrata ed in uscita i prodotti derivati. Le attuali strade rurali hanno una ampiezza che difficilmente lascia transitare due camion. Le altre strade statali e provinciali evidenziano una grave mancanza di manutenzione e sono tutte curve e molto strette. Non è il caso di aumentare il traffico sulla SS 16 e sul raccordo autostradale, perennemente in rifacimento perché il manto stradale non regge più la mole di traffico che oggi transita. Non crediamo sia il caso di impegnare un imprenditore a sottoscrivere una compartecipazione alle spese annuali di rifacimento del manto stradale, però non può essere il cittadino a dovere sborsare ulteriori tasse ai Comuni o alla Provincia per la messa in sicurezza delle strade locali”*

#### RISPOSTA:

Le ipotesi di provenienza dei fanghi e il tragitto per lo spandimento sono rimesse agli accordi commerciali tra il Proponente e altri operatori qualificati del settore.

Mentre per quanto riguarda le “presunte” difficoltà per il trasporto in ingresso e in uscita dei materiali si rammenta che si provvederà ad effettuare interventi di sistemazione di Via Bonacciola, prevedendo l’allargamento della sede carrabile in due punti mediante la realizzazione di piazzole di sosta e l’adeguamento dell’intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48). Inoltre, la sede stradale in oggetto è già attualmente interessata da una viabilità prettamente costituita da mezzi agricoli; pertanto, l’aggravio sul percorso non sarà dovuto alle sollecitazioni derivanti dal transito dei mezzi, ma dall’incremento della frequenza del loro passaggio, peraltro modesta. Saranno pertanto realizzate due piazzole poste in corrispondenza dei cambi di direzionalità del tracciato (così come da planimetria allegata. È inoltre previsto l’adeguamento dell’intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48), tramite l’adeguamento dell’attuale sede della carreggiata di Via Bonacciola. **Tale operazione consentirà di realizzare gli spazi necessari ai mezzi per eseguire la manovra di svolta anche in presenza di un veicolo fermo.**

#### OSSERVAZIONI (18)

*“L’ubicazione dell’impianto proposta è vicinissima alla Zona di Protezione Speciale della rete Natura 2000 [...] Il Sito Natura 2000 non può subire gli aspetti operativi negativi che l’impianto può provocare. L’area delle Valli del Mezzano sta migliorando sempre più, grazie al mercato agro-alimentare, con la produzione di prodotti orticoli, cerealicoli con caratteri biologici [...] Da alcuni anni, l’area è stata scelta per un progetto con finanziamento Europeo: il Life Perdix. Si tratta della reintroduzione in natura della Starna Italica. Le diverse associazioni che hanno aderito al progetto stanno monitorando il progetto con risultati importanti”*

#### RISPOSTA:

Dalla planimetria riportata nello Studio di impatto ambientale si osserva che la vicinanza dell’area in oggetto con i siti della Rete Natura 2000 è di 5.100 metri ad est per la Valle del Mezzano e 4.900 metri a sud-ovest per il “Po di Prima e Bacini di Traghetto”. Ad ogni modo anche se l’ubicazione dell’impianto proposta come è noto non è vicinissima né prossima alla zona di Protezione speciale della rete Natura 2000, in ogni caso si è sviluppata **un’analisi di carattere generale secondo i criteri della prevlutazione d’incidenza relativa al progetto in esame che non rilevano criticità**

**in ordine ai due siti tutelati** (Studio impatto ambientale “Pre-valutazione di incidenza ambientale” 6.6.4). Infatti, la stima del rischio risultante è molto bassa con riferimento alla natura e dimensioni delle opere di progetto: non si prevede l'utilizzo di sostanze pericolose; saranno adottate tutte le misure preventive e precauzionali al fine di minimizzare eventuali impatti sulle componenti ambientali. Inoltre, le simulazioni effettuate non hanno segnalato criticità, ma hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge di riferimento.

#### OSSERVAZIONE (19)

*“Non conosciamo con quale tecnologia, macchine, consumo energetico, consumo di acqua, consumo di automezzi, consumo di carburanti, consumo di suolo, sia necessario per fare funzionare un impianto che lavora 60 mila tonnellate all'anno di fanghi in entrata e 78 mila tonnellate all'anno di prodotto in uscita. Di certo serviranno i piani di sicurezza sanitaria, di sicurezza per incidenti, i Vigili del Fuoco dovranno dare il loro parere.”*

#### RISPOSTA:

Il fatto che non si conosca la tipologia di strumentazione che il Proponente intende adottare nell'impianto, oltre al consumo energetico, di mezzi etc... non può essere ricondotto a mancanze della documentazione tecnica prodotta, ma alla scarsa attenzione posta nella lettura della stessa.

Infatti, tali questioni vengono già risolte nelle analisi e nelle simulazioni presenti nella Relazione Generale (RE.01, 4.1.8 “Attrezzature e macchine operatrici”, 4.1.7 “Impianti elettrici ed affini”, 4.1.6. “Impianti tecnologici idraulici”, 5. Analisi degli impatti indotti dal traffico veicolare”). Per quanto riguarda il problema odorifero, invece, si rimanda a quanto già dedotto nelle considerazioni precedenti (OSS. 16) .

#### OSSERVAZIONE (20)

*“[...] Non è vero che bisogna aspettare gli adeguamenti alle norme statali per evitare i disagi ai cittadini. La Regione E-R ha già l'autorità e l'autonomia per regolare queste attività inquinanti. La Regione E-R ha la competenza per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Rete Natura 2000 può essere lo strumento che la Regione può attivare. Si pensi solo alla rete di canali e fiumi che possono essere trasportatori di inquinanti verso il canale circondariale delle Valli del Mezzano, oppure dal Reno, dal Lamone che in caso di errata emissione di acqua dolce nelle Valli di Comacchio oppure nelle aree umide di Ravenna (Baiona, Ponte Alberete, ecc.) possono arrecare moria di pesci e danni all'ambiente .Inoltre, l'art. 272 bis del D.lgs n. 152 del 2006 ha previsto un sistema binario, che lascia intatta la potestà normativa della Regione lasciando la facoltà di disciplinare le emissioni odorigene.”*

#### RISPOSTA:

Come ha correttamente statuito l'Ecc.mo Consiglio di Stato “costante giurisprudenza della Corte costituzionale afferma che la conservazione dell'ambiente e del paesaggio è materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, comma 2, lettera s), della Costituzione anche nelle Regioni a statuto speciale, e non solo in quelle a statuto ordinario come il Veneto. Di conseguenza, sempre in generale, il legislatore statale conserva in questa materia il potere di vincolare la potestà legislativa regionale, anche primaria, al rispetto delle norme statali qualificate come riforme economico sociali, e fra esse le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la gestione dei beni soggetti a tutela. Sempre la Corte ha in questo senso affermato per

*quanto qui interessa in via diretta, che il legislatore regionale non può “introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale” (Cons. di Stato, sez. IV, sent. n. 7619 del 2021). Da ciò discende che **la Regione non può sostituirsi allo Stato centrale** introducendo nuove norme restrittive senza un intervento legislativo statale che vada preventivamente a definirne il perimetro d’azione.*

#### OSSERVAZIONE (21)

*“[...] Come ripetiamo, meglio evitare di trattare in superficie elementi, quali i fanghi, che, comunque lavorati, contengono inquinanti chimici solubili al contatto con l’acqua.”*

#### RISPOSTA:

Il trasporto dei fanghi, provenienti da impianti di depurazione, avviene su autoarticolati con vasca ribaltabile che conferiscono il materiale direttamente nella buca in cemento predisposta nell'area di scarico, mentre i reagenti e gli integratori, a seconda della consistenza liquida o pulverulenta, saranno scaricati direttamente dal mezzo di trasporto con appositi condotti di collegamento con i sili di stivaggio. Ad ogni modo per limitare il più possibile la dispersione del fertilizzante si provvederà **alla pulizia delle superfici mediante l'utilizzo della spazzatrice o tramite la raccolta manuale** da parte degli operatori. Si sottolinea che comunque l'area pavimentata è collegata al sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento per cui l'eventuale residuo non recuperato verrà convogliato al sistema di gestione della prima pioggia. Per quanto riguarda il trattamento vero e proprio, esso avverrà all'interno del reattore di miscelazione all'interno del fabbricato (opificio) e non all'esterno. Altresì il rettore non è a contatto con il terreno. Per cui nonostante l'osservazione possa essere suggestiva è, in realtà, priva di un qualunque reale fondamento.

#### OSSERVAZIONE (22)

*“Sono oramai ricorrenti segnalazioni, contestazioni, processi verso aziende che nelle intenzioni di rendere “salubri” i fanghi trattati, poi alla verifica chimica questi non rispettano le tempistiche, le modalità per rendere sostenibili questi fanghi provenienti da scarti industriali, depuratori, bonifiche di siti inquinanti, ecc.”*

#### RISPOSTA:

Tale osservazione è assolutamente fuori luogo e priva di pregio in quanto, da quanto emergerebbe dal testo, si vuole riversare **pretestuosamente** sul Proponente una qualche “responsabilità” per la mala gestione di altri operatori economici al solo fine di ostacolare la realizzazione dell’impianto.

#### OSSERVAZIONE (23)

*“Sarebbe il caso di evitare le contenzioni ed i danni ad abitazioni, aziende agricole vicine ai luoghi di deposito di fanghi. Le strade che verrebbero utilizzate per il trasporto A/R per le varie dimensioni di mezzi di trasporto non risultano adeguate. Il traffico aumenterebbe mettendo a repentaglio la salute e la mobilità della zona. Mettendo in pericolo anche la salvaguardia dei terreni agricoli, la tutela dell’ambiente e del paesaggio e la difesa della qualità della vita delle popolazioni residenti”*

#### RISPOSTA:

Come già ribadito, si provvederà ad effettuare interventi di sistemazione di Via Bonacciola, prevedendo l’allargamento della sede carrabile in due punti mediante la realizzazione di piazzole di

sosta e l'adeguamento dell'intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48). Saranno pertanto realizzate due piazzole poste in corrispondenza dei cambi di direzionalità del tracciato e l'adeguamento dell'intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48), attraverso interventi diretti ad adeguare la carreggiata di Via Bonacciola.

#### OSSERVAZIONE (24)

*“Si chiede, inoltre, di tenere conto, nelle valutazioni, della vicinanza di aree a tutela dell'Ente Regionale E-R Parco del Delta del Po. L'area dell'ex Valli del mezzano è ZPS (Zona di Protezione Speciale) di interesse comunitario. IT4060008 - ZPS - Valle del Mezzano, Superficie: 18863 ettari, Province e Comuni interessati: Provincia di FERRARA, Argenta, Comacchio, Ostellato, Portomaggiore. Territorio confinante con IT4060002 SIC-ZPS Valli di Comacchio.”*

#### RISPOSTA:

Dalla planimetria si osserva che dal sito oggetto dei lavori la distanza dalla **Valle del Mezzano è di 5.100 metri, mentre è di 4.900 metri per il “Po di Prima e Bacini di Traghetto”**. Inoltre, come già eccepito, la stima del rischio risultante dalla presenza dell'impianto è molto bassa con riferimento alla natura e dimensioni delle opere di progetto poiché non è previsto l'uso di sostanze pericolose oltre al fatto che saranno adottate tutte le misure preventive e precauzionali necessarie. Ad ogni modo, le simulazioni effettuate non hanno segnalato criticità, ma hanno evidenziato il rispetto dei limiti di legge di riferimento.

### 3.4 Osservazioni del coordinamento no fanghi del 19 luglio 2023 e del 19 aprile 2023 (25)

#### OSSERVAZIONE

*[...] “Dalla relazione tecnica la gestione dello smaltimento delle acque, in generale, appare poco chiara ed insufficiente a garantire la tutela della salute pubblica e salvaguardia dell'ambiente circostante. Il decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 (concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura) ha fatto il suo tempo se non altro perché, arriva da ricerche scientifiche che risalgono ai primari degli anni Ottanta. Se si facesse, il controllo basandosi sulla norma dettata dalla legge citata, per verificare l'idoneità del fango, si dovrebbe andare a controllare solo i metalli, invece, all'interno dei fanghi si possono trovare contaminanti emergenti come sostanze inquinanti e cancerogene. Pertanto, si richiede alle autorità preposte un ulteriore approfondimento sia di natura tecnica che di natura ambientale.”*

#### RISPOSTA:

La relazione tecnica sulla gestione dello smaltimento delle acque è tutt'altro che poco chiara e insufficiente dal momento che tiene conto **di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente al fine di garantire la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell'ambiente** come si evince, *ictu oculi*, dalla meticolosa cura con la quale è stato redatto il documento RE.03 “RELAZIONE IDROLOGICA – IDRAULICA”.

Le ulteriori considerazioni, invece, sono del tutto pretestuose e fuori luogo.

*In primis*, le osservazioni sulla presunta “inattualità” del Decreto legislativo n. 99 del 1992 dovrebbero essere poste al Legislatore e non all’Amministrazione procedente né tantomeno al Proponente.

*In secundis*, non è possibile richiedere all’autorità preposta di aggravare ulteriormente il procedimento con *approfondimento sia di natura tecnica che di natura ambientale non richiesti dalla normativa* e in spregio al principio consacrato all’art. 1, comma 2 della legge 241 del 1990 secondo cui “La pubblica amministrazione **non può aggravare il procedimento** se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.”

#### OSSERVAZIONE (26)

[...] “Si evidenzia che i prodotti derivanti dall’attività dell’impianto non sono soggetti a PUA, come invece sono soggetti gli effluenti d’allevamento e il digestato, con conseguenti adempimenti previsti dal regolamento regionale dedicato. Ci preme segnalare inoltre, come con la sentenza della Quarta Sezione della Corte di Giustizia 24 novembre 2011, Procedimento C404/09, sia stata sancita proprio l’obbligatorietà della considerazione degli effetti cumulativi nella valutazione di impatto ambientale di un progetto. [...]

#### RISPOSTA:

Si rimanda al par. 2.16 delle integrazioni presentate.

#### OSSERVAZIONE (27)

*Il progetto d’impianto avrà certamente una ricaduta negativa a livello delle infrastrutture viarie del territorio in quanto il sistema stradale comunale e provinciale, che serve le immediate vicinanze dell’impianto, non supporterebbe l’ulteriore innalzamento di circolazione di veicoli pesanti così come indicato dalla relazione tecnica del proponente. [...] Si segnali che una viabilità così progettata, ad arte, mette in serio pericolo l’incolumità di chi la percorre. Non ci troviamo davanti ad un fattore esterno come (frane, smottamenti, allagamenti...) che prevederebbe una viabilità temporanea per lo stretto tempo necessario al ripristino delle condizioni, ma sarebbe la normalità di circolazione prevista dall’Ente proprietario. [...] È stato già segnalato all’Ente Competente, Comune di Portomaggiore (trattandosi di strade comunali), di valutare e ponderare bene una viabilità mista autoveicoli, mezzi agricoli e mezzi pesanti che circolano nel tratto interessato e dove dovrebbero circolare, con frequenza, circa 4 bilici all’ora che vanno e vengono dall’impianto (nel periodo A di spandimento) e con frequenza più leggera (nel periodo B di fermo spandimento).”*

#### RISPOSTA:

Per quanto riguarda la questione della viabilità ci si riporta a quanto già detto nelle osservazioni precedenti (17) e ci si limita a dire l’opera di progetto ha ben presente la condizione delle strade che servirebbero l’impianto e anche la natura e la portata dell’attuale traffico veicolare che consta, soprattutto, di mezzi agricoli in misura sporadica o comunque contenuta.

Per cui, come dimostrano gli studi e le analisi tecniche si ritiene che gli interventi descritti siano più che sufficienti a garantire sia la circolazione dei mezzi pesanti da e verso l’impianto sia il transito di mezzi agricoli che di altro genere e tipo. (RE.01 5. “ANALISI DEGLI IMPATTI INDOTTI DAL TRAFFICO VEICOLARE” e CAA-RE-PS-01-A\_RelazioneTecnica-001).

#### OSSERVAZIONE (28)



*“Per portare a termine la viabilità idonea al progetto presentato, si dovranno fare degli espropri che secondo il Coordinamento No Fanghi, non sono di pubblica utilità, perché servono solo ed esclusivamente all'azienda che installa l'impianto di trattamento fanghi, senza nessuna utilità per la cittadinanza anzi sarebbero di pubblica Insalubrità per la stessa.”*

**RISPOSTA:**

L'osservazione è assolutamente pretestuosa e priva di pregio.

Preliminarmente, l'istituto giuridico richiamato (espropriazione per pubblica utilità) è un procedimento amministrativo al termine del quale l'amministrazione procedente può, con un provvedimento, acquisire per sé o fare acquisire a un altro soggetto, per esigenze di interesse pubblico, la proprietà o altro diritto reale su di un bene, indipendentemente dalla volontà del suo proprietario e previo pagamento di un indennizzo. **L'interesse pubblico ad espropriare nel caso *de quo* è dato proprio dalla natura degli interventi che si intendono realizzare volti a migliorare la viabilità comunale mediante la realizzazione di due piazzole di sosta e l'adeguamento dell'intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48).**

**OSSERVAZIONE (29)**

*“Nello studio compaiono solo i percorsi verso nord, ma siccome i fanghi possono provenire da depuratori regionali ed extraregionali, non sono previsti i percorsi per quanto riguarda la viabilità dei fanghi provenienti da depuratori del centro e sud Italia.”*

**RISPOSTA:**

Nello studio effettuato sulla viabilità e sui percorsi proposti (ben 5) è stato individuato l'itinerario maggiormente aderente alle esigenze di carattere ambientale, della viabilità e della salute dei cittadini.

In tal senso, il percorso proposto in sede di procedura di screening prevede l'attraversamento della strada comunale Via Bonacciola fino alla SP48 –Via Rangona che poi diventa Via Morona, il proseguimento lungo SP48 – Via Argine Marino in direzione sud verso Bando, per poi proseguire verso Argenta, sempre percorrendo la medesima strada, fino a raggiungere il raccordo della SS16 Adriatica, senza dover attraversare il centro abitato di Argenta, e da qui al punto di arrivo individuato. Tale soluzione progettuale attraversa il centro abitato di Bando, ma prevede l'esclusione del transito attraverso i centri abitati di Portomaggiore e Portoverra, oltre che a quello di Argenta. Tale tragitto che ha una distanza pari a 36,8 km per una durata media di 31 minuti tiene conto sia di eventuali approvvigionamenti da nord sia dal centro sud Italia essendo un percorso “obbligato” (per maggiori chiarimenti si veda RE.01B “1.9. Risposta Punto 9 – ARPAE – viabilità”).

**OSSERVAZIONE (30)**

*“Alla luce dell'ultima alluvione che ha colpito le popolazioni e i settori produttivi delle zone dell'Emilia-Romagna, riteniamo che tale valutazione non sia più idonea a poter considerare la zona di interesse dell'impianto fanghi (P1 - L (Scarsa probabilità di situazioni o scenari di eventi estremi) [...] destano forti preoccupazioni in caso di scenario ed evento estremo.*

**RISPOSTA:**

L'alluvione che ha colpito l'Emilia-Romagna nel 2023 è stato un evento meteorologico la cui portata **straordinaria** non può assurgere a parametro generale. Per cui, per ogni altro dubbio in merito alla gestione del rischio alluvionale si rimanda all'analisi già effettuata nello Studio di impatto ambientale (3.4. PIANO GESTIONE RISCHIO ALLUVIONI (PGRA) – AUTORITÀ DI BACINO PO”).

#### OSSERVAZIONE (31)

*[...] “Antibiotici e metaboliti vengono quindi immessi nei corsi d'acqua, nei laghi o nel mare, tramite le acque trattate oppure nei suoli, tramite l'utilizzo dei fanghi di depurazione come concime per i campi.”*

#### RISPOSTA:

Si rinvia, in particolare, sul punto a quanto già argomentato in risposta alle osservazioni n. 13 e si rammenta– ancora una volta – che l'impianto in progetto produrrà fertilizzanti e che il CAA **non svolge attività di riutilizzo** (spandimento).

#### OSSERVAZIONE (32)

*[...] “Si richiede un ulteriore approfondimento dell'impatto delle attività dell'Impianto sulla qualità della vita dei 25 nuclei familiari residenti e ricadenti nel raggio dei 1000 metri.*

*Negli ultimi giorni, sui giornali, è stato fatto un richiamo ad una norma dello stato per quanto riguarda i fanghi di depurazione da spandere nei terreni agricoli (decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 99 concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). Una norma ormai obsoleta e che non mette a riparo l'ambiente, i terreni agricoli e la salute pubblica dei cittadini. Una norma a cui lo stato prima o poi dovrebbe mettere mano. Come Coordinamento No Fanghi, crediamo che in attesa di una norma certa, che non si avrà in tempi brevi, la Regione E-R è l'autorità preposta con autonomia decisionale per dare l'autorizzazione o il diniego a questo tipo di attività inquinante, quindi, in assenza di una nuova norma che garantisca la salvaguardia dell'ambiente, dei terreni agricoli e della salute pubblica dei cittadini, invitiamo la Regione Emilia-Romagna che ha la competenza per la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema a non autorizzare, anzi di attivare lo strumento Rete Natura 2000 per evitare che la rete di canali e fiumi possano essere trasportatori di inquinanti verso il canale circondariale delle Valli del Mezzano, oppure dal Reno, dal Lamone che in caso di errata emissione di acqua dolce nelle Valli di Comacchio oppure nelle aree umide di Ravenna (Baiona, Ponte Alberete, ecc.) possono arrecare moria di pesci e danni all'ambiente.”*

#### RISPOSTA:

Due brevi riflessioni che non aggiungono nulla a quanto già dedotto.

**In primo luogo**, le osservazioni che afferiscono la presunta inadeguatezza del Decreto legislativo n. 99 del 1992 dovrebbero essere poste al decisore politico e non al Proponente. Ciò a riprova della pretestuosità dell'osservazione.

**In secondo luogo**, l'impianto non svolge attività di spandimento dei fanghi e, comunque, tutti i processi di trasformazione e conferimento all'interno del sistema impiantistico sono progettati per scongiurare il rischio di inquinamenti delle falde acquifere a norma di legge. Per esemplificare: il

trasporto dei fanghi, provenienti da impianti di depurazione, avviene su autoarticolati che conferiscono il materiale direttamente nella buca predisposta nell'area di scarico, e i reagenti e gli integratori, saranno direttamente conferiti dal mezzo ai sili di stivaggio. Inoltre, si provvederà **alla pulizia delle superfici mediante l'utilizzo della spazzatrice o tramite la raccolta manuale** da parte degli operatori. Ad ogni modo, l'area pavimentata è collegata al sistema di trattamento delle acque meteoriche di dilavamento per cui l'eventuale residuo non recuperato verrà convogliato al sistema di gestione della prima pioggia. Per quanto riguarda il trattamento vero e proprio, esso avverrà all'interno del reattore di miscelazione all'interno del fabbricato.

#### OSSERVAZIONE (33)

*“Si segnala che il territorio comunale di Portomaggiore, così come il territorio di Argenta, sono individuati dai rispettivi Disciplinari (individuati dal Regolamento UE n. 1151/2012 e normativa di riferimento) quali areali per la produzione di prodotti certificati d'eccellenza, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la Pera dell'Emilia-Romagna IGP, la Pesca e Nettarina di Romagna IGP, l'Asparago Verde di Altedo IGP e il vino Emilia IGP. Tali coltivazioni di pregio, unitamente alle coltivazioni biologiche certificate che insistono già sul territorio sopra menzionati, risentirebbero negativamente della presenza di un impianto insalubre come da progetto, con conseguenze molto probabili di disinvestimento delle aree coltivate e quale certo deterrente per futuri investimenti in Indicazioni Geografiche nel suo complesso.”*

#### RISPOSTA:

L'osservazione è generica e non riporta quali presunti effetti negativi implicherebbe la presenza di un impianto **per la produzione di fertilizzanti** nell'area indicata che, come è notorio, non svolge attività di spandimento. Per cui si fatica a comprendere il nesso di causalità tra l'impianto oggetto dell'istruttoria e gli effetti pregiudizievoli per il territorio e i suoi prodotti d'eccellenza.

#### OSSERVAZIONE (34)

*“Crediamo che non serva cementificare per realizzare una industria insalubre di prima classe, bensì lasciare che il terreno interessato venga utilizzato ancora per scopi agroalimentari.”*

#### RISPOSTA:

Tale considerazione è vaga e generica, nonché manchevole di un qualsivoglia elemento in grado di sostenerne la portata argomentativa. Per cui, pare evidente che l'osservazione in esame risulti essere mossa da un'aspirazione ideologica più che da coerenti rilevanze tecnico-scientifiche. Ad ogni modo sulla qualifica dell'attività, come insalubre, si rimanda a quanto già controdedotto (15).

#### OSSERVAZIONE (35)

*“I nostri territori sono già sotto pressione per lo spandimento proveniente dagli allevamenti intensivi e utilizzare anche fanghi da depurazione, metterebbe ulteriormente a rischio un terreno subsidente con una falda acquifera molto alta, quindi, di facile presa per gli agenti inquinanti.”*

#### RISPOSTA:

Erroneamente l'osservazione richiama una non ben specificata attività di spandimento dei fanghi nei “territori” limitrofi. Tuttavia, preme ricordare che il progetto prevede la produzione di fertilizzante da parte della società proponente **e non attività di spandimento dei fanghi in agricoltura**.

#### OSSERVAZIONE (36)

[...] *“Risulta pertanto evidente che i territori comunali di Portomaggiore e Argenta ricadono nella classificazione di zone a rischio superamento dei valori limite e delle soglie di allarme della qualità dell'aria. Pertanto, un incremento delle sollecitazioni a livello di traffico viario (oltre 5.000 camion/anno come da progetto) creerebbe come conseguenza un relativo innalzamento delle polveri sottili.”*

#### RISPOSTA:

Alla luce degli screening e dei modelli prodotti si evince che il traffico veicolare di mezzi pesanti stimato è di circa 3 mezzi/ora (RE.01 TABELLA FLUSSI TRAFFICO VEICOLARE). Tale per cui non è stato necessario introdurre un'ulteriore valutazione da polveri sottili essendo il rapporto mezzi/ora del tutto in linea con i valori standard in ragione del tipo di strada individuata per il transito di camion da e verso l'impianto.

#### 3.5 Osservazione di privati: Riboli Matteo, Daniela Finetti e Szoda Jozsef (37)

[...] *“L'attività in esame ricade nella classificazione delle industrie insalubri di prima classe, lettera B, n.100 “Rifiuti solidi e liquami – Depositi ed impianti di depurazione e trattamento”, così come da nota di AUSL di Ferrara – U.O. Igiene Pubblica, acquisita da Arpae con prot. PGFE/2019/51038 del 29/3/2019. Rispetto alle norme di riferimento per le industrie insalubri:*

- RD 27/07/1934 n. 1265: T.U. delle Leggi Sanitarie;
- DM 5/09/1994: elenco industrie insalubri.

*L'Impianto deve essere lontano dalle abitazioni, mentre nel raggio di 1000 metri si trovano ben 25 abitazioni con nuclei familiari residenti. Tra queste la mia a circa 100 mt dall'impianto. - I bilici, in arrivo all'impianto, trasportanti il "tal quale" prelevato dai depuratori, quindi, non ancora trattato con reagenti per abbattere il cattivo odore, renderanno invivibile e condizioneranno le famiglie vicine a tenere sempre le finestre chiuse, considerato che nel periodo A ci saranno circa 4 camion all'ora. Temiamo che i principali recettori sensibili (acustici, odorifici e altro) provochino un danno per il quale, nel caso si verifichi una volta realizzato l'impianto, non mancheremo di chiedere risarcimento a tutte le società e persone fisiche coinvolte, compresi gli enti comunali, provinciali e regionali che avranno avallato e approvato questo progetto senza tener conto dell'estrema vicinanza di abitazioni con nuclei familiari che vanno salvaguardati.”*

#### RISPOSTA:

Preliminarmente, si rammenta che l'installazione di una industria insalubre nei pressi di una abitazione non è vietato in assoluto, dal momento che lo stesso art. 216 del T.U.L.S. n. 1265 del 1934, lo consente in determinate circostanze ed in particolari condizioni.

Dunque, la valutazione dell'impatto dell'attività produttiva sulla salute dei residenti nelle vicinanze non può essere compiuta aprioristicamente limitando così in modo generalizzato determinati insediamenti produttivi nel centro abitato o ad una prestabilita distanza dallo stesso, in quanto tale valutazione deve essere compiuta caso per caso (da ultimo TAR Lombardia n. 403 del 2021).

Si rimanda all'osservazione 15.

#### OSSERVAZIONE (38)

*“I residenti e gli agricoltori che utilizzano attualmente e normalmente le strade in questione (img, vedi linea rossa), si troveranno giocoforza ad incrociare con bilici da 30/Tonnellate che passeranno sul tratto in questione. Questo verrebbe a creare situazioni di estremo disagio e pericolosità su strade comunali. [...] Oltre ai timori sopra esposti per la nostra salute e tranquillità, aggiungiamo che la realizzazione di questa attività svaluterà il valore delle nostre case che ora è molto prossimo se non superiore a quello di quando le abbiamo acquistate. Questo danno ci andrà comunque risarcito”.*

#### RISPOSTA:

Per quanto attiene alla viabilità si rinvia a quanto dettagliatamente previsto, approfondito e sviluppato al paragrafo "1.9. Risposta Punto 9 – ARPAE – viabilità". Ad ogni modo si rammenta che nel progetto sono previsti interventi atti a superare le criticità fin qui esposte, in particolare, sono previsti interventi per **realizzare gli spazi necessari ai mezzi per eseguire la manovra** di svolta anche in presenza di un veicolo fermo come, ad esempio, l'adeguamento dell'intersezione a raso di via Bonacciola con via Rangona (SP48). Per quanto, invece, attiene la “ipotetica” diminuzione del valore delle proprietà circostanti in ragione dell'attività che verrà svolta dall'impianto e il conseguente “ipotetico” risarcimento del danno, è bene ribadire che nulla è dovuto ai proprietari confinanti se non per atti emulativi ovvero nei casi in cui la diminuzione del valore sia data dal sorgere di un'opera pubblica (Sentenza Cassazione Civile n. 18581 del 07/09/2020).

#### **3.6 Osservazione di privati: Lavezzi Daniele, Cristina Consonni e Lavezzi Paolo (39)**

*“Si obietta che sono meno di 100m quelli che separano l'attività di carattere industriale oggetto di VIA, che ad Est è divisa solo dalla la strada di Via Portoni Bandissolo, dalla nostra abitazione, acquistata nel 2003 quando la proprietà oggetto di VIA era dei signori Fiorini con abitazione e stalla, non certo attività industriale. Inoltre, si evidenzia che nella zona, se pur a bassa concentrazione abitativa, ci sono nelle immediate vicinanze tre abitazioni con nuclei familiari:*

- la nostra, dirimetto alla struttura in progetto con tre persone di cui uno con disabilità;*
- una poco distante con una famiglia di quattro persone, di cui due minori;*
- una terza abitazione in cui risiede un nucleo familiare con un bambino che nascerà tra pochi mesi. Inoltre, nelle vicinanze c'è un'attività commerciale di ristorazione (La Rondinella) Temiamo che, come scritto nel documento, “i principali recettori sensibili (acustici, odorifici e altro [...]).”*

#### RISPOSTA:

L'abitazione in oggetto è una tra le 25 abitazioni ubicate in ordine sparso presenti nel raggio di 1000 metri dal sito. L'immobile che sorge al di là della strada (via Portoni Bandissolo) dista circa 100 metri dal sito principale, distanza calcolata a partire dalla struttura del polo impiantistico che verrà a sorgere e di certo non rispetto al fabbricato residenziale (casa colonica) già esistente dall'800. Per quanto attiene la prossimità rispetto alle altre unità immobiliari si rimanda a quanto già dedotto (osservazione 1).

Invece, in ordine alla presenza di attività commerciali quali il ristorante (La Rondinella) è bene precisare che la distanza rispetto al sito dell'opera di progetto è superiore ai 1000 m ed è ubicata in



prossimità di una strada non indicata per il transito dei veicoli pesanti che serviranno l'impianto nonostante sia una strada provinciale servente già altri mezzi pesanti.

#### OSSERVAZIONE (40)

*“NON ci tranquillizza la porta di chiusura che andrà a chiudere il luogo in cui saranno addizionati componenti chimici ai metri cubi di fanghi che arriveranno, perché visto il numero di camion previsti in entrata l'apertura sarà molto frequente e visto che non è possibile testare ogni metro cubo in entrata, le reazioni chimiche che andranno a crearsi non possono che essere incontrollate e la continua apertura delle porte non potrà escludere una eventuale fuoriuscita di sostanze tossiche che potrebbero mettere a serio rischio la salute della nostra famiglia e di quella delle famiglie delle case vicine.”*

#### RISPOSTA:

Preliminarmente, la produzione del gesso di defecazione avviene mediante miscelazione dei fanghi di depurazione con reagenti a base calcica e successiva neutralizzazione della massa basica mediante aggiunta di Acido solforico. Tali reazioni avvengono **all'interno di reattori** dotati di organi miscelatori, che hanno il compito di produrre un intimo contatto tra le matrici e quindi accelerare i tempi del processo. I reattori di miscelazione saranno contenuti all'interno dell'opificio (non all'esterno o a contatto con il terreno). Le fasi di scarico dei materiali in ingresso avverranno all'interno di un locale filtro dotato di doppia apertura tale da garantire che le fasi di scarico avvengano sempre a portoni chiusi. Tutti i locali saranno mantenuti in depressione al fine di evitare la diffusione di polveri e odori nell'ambiente lavorativo convogliando l'aria aspirata in uno scrubber posizionato a fianco del reattore stesso. Per quanto attiene, invece, i sottoservizi necessari all'attività quali gli impianti per la distribuzione della forza motrice e dell'alimentazione idrica, composti da linee interrate di tubi in PE, di pozzetti in c.a. con relative botole di chiusura e dai terminali, questi sono realizzati in conformità con la normativa vigente in materia.

#### OSSERVAZIONE (41)

*“Non esiste e non è in progetto un sistema di scarico acque che ci garantisca che i canali vicinissimi a casa nostra e all'impianto possano assorbire senza recarci danno eventuali incidentali perdite consistenti di liquidi pericolosi o comunque che creino danno a cose o persone.”*

#### RISPOSTA:

Questa osservazione riporta un contenuto falso e pretestuoso. Infatti, come chiaramente si evince dallo Studio di impatto ambientale (5.5 “gestione acque”) l'impianto sarà dotato di adeguato sistema di gestione delle acque piovane e reflue domestiche, **in conformità alle vigenti normative di settore**, che prevedrà sistemi separati di gestione delle acque bianche provenienti dalle coperture da quelle di dilavamento dei piazzali, che saranno convogliate in vasca di prima pioggia. Il ciclo dei reflui progettato prevede cinque differenti gestioni che possono essere meglio approfonditi nel documento sopra riportato: 1) acque meteoriche di dilavamento (piovane di prima pioggia acque nere per reflue domestiche), 2) acque meteoriche di dilavamento (piovane di seconda pioggia) 3) acque nere per reflue domestiche, 4) acque bianche piovane, 5) acque di percolazione.

#### OSSERVAZIONE (42)

*“Inoltre le strade di transito previste, neanche con gli aggiustamenti previsti dal progetto, potranno mai sostenere una sollecitazione fisica così importante, e le nostre case potrebbero non resistere alle sollecitazioni di vibrazione di un così frequente passaggio di mezzi [...]”*

#### RISPOSTA:

Ci si limita a richiamare quanto già dedotto nelle osservazioni precedenti (in particolare n. 17) e si ribadisce che gli interventi previsti per la viabilità sono pensati in ragione dell’attuale situazione di transito dei mezzi agricoli e delle future sollecitazioni dovute al transito di mezzi pesanti da e verso l’impianto.

#### 3.7 Osservazioni di Oliviero Michele (43)

*“A p. 9 dello “Studio di Impatto Ambientale” si giustifica la presentazione dell’istanza di VIA con il richiamo ad un precedente procedimento autorizzativo di insediamento impianto fanghi, assumendo che ciò “che di fatto lo indica come area ideale per impiantare l’attività in oggetto”. Si osserva che il precedente avvio di un procedimento autorizzativo per l’insediamento di un impianto per il trattamento di fanghi non legittima in alcun modo la conclusione che l’area sia idonea a tale scopo. Già in quella sede erano infatti emerse criticità, che puntualmente si ripropongono relativamente al nuovo progetto”.*

#### RISPOSTA:

Il fatto che *“il sito in oggetto è già stato interessato da un procedimento autorizzativo relativo all’insediamento di un centro di stoccaggio fanghi, che di fatto lo indica come area ideale per impiantare l’attività in oggetto”* **non è l’unico elemento** portato a riprova dell’idoneità dell’area rispetto all’attività che si intende avviare, come si evince *per tabulas* dalla Relazione Generale (RE.01, 1.5. “Ragioni della soluzione selezionata e valutazione delle alternative”).

#### OSSERVAZIONE (44)

*“A p. 8 dello “Studio di Impatto Ambientale” l’area in questione viene definita agreste e scarsamente popolata. A p. 6 dello “Studio di Impatto Ambientale” si identifica l’attività da autorizzare quale “industria insalubre di prima classe, lettera B, n. 100”. Si osserva che non corrisponde al vero che l’area in questione sia scarsamente popolata giacché entro 1000 metri dal sito scelto si trovano 25 abitazioni con nuclei residenti. Poiché le vigenti disposizioni prevedono che le industrie insalubri siano collocate in zone non prospicienti le abitazioni, è evidente che tale condizione non sussiste nel caso di specie.”*

#### RISPOSTA:

Sul punto ci si limita a richiamare quanto già dedotto *ex adverso* l’osservazione (1) del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico del 18.04.2023 e del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico E Del Gruppo Argenta Rinnovo del 18 luglio 2023. E ad ogni modo, si rammenta che il sito come si evince dagli studi e dalle rilevazioni (RE.04 “Rilievi fotografici” e Studio di impatto ambientale 2.1 “inquadramento dell’area”) si colloca in un’area agreste e scarsamente popolata in quanto nel raggio di 1000 m sono presenti solo **25 abitazione ubicate in ordine sparso**. Inoltre, il nucleo abitato più prossimo è rappresentato dalla frazione di Portoverrara, il cui centro dista circa 1,8 Km dal sito.

Per quanto concerne, invece, l'individuazione dell'area in ordine alla natura dell'attività dell'impianto è bene precisare che **l'installazione di una industria insalubre nei pressi di una abitazione non è vietato in assoluto**, dal momento che lo stesso art. 216 del T.U.L.S. n. 1265 del 1934, lo consente in determinate circostanze ed in particolari condizioni. Dunque, la valutazione dell'impatto dell'attività produttiva sulla salute dei residenti nelle vicinanze non può essere compiuta aprioristicamente limitando così in modo generalizzato determinati insediamenti produttivi nel centro abitato o ad una prestabilita distanza dallo stesso, in quanto tale valutazione deve essere compiuta caso per caso (da ultimo TAR Lombardia n. 403 del 2021).

#### OSSERVAZIONE (45)

*“A p. 17 ss. dello “Studio di Impatto Ambientale” sono riportati gli strumenti di programmazione e gestione del territorio, evidenziandosi che il Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell'Aria (PTRQA) della provincia di Ferrara colloca il Comune di Portomaggiore all'interno della zona A, ossia un territorio dove vi è il rischio di superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme delle pressioni di inquinamento dell'aria. Si osserva che la presenza di un nuovo impianto avente le caratteristiche citate nelle relazioni della società proponente determinerà un innalzamento delle pressioni di inquinamento dell'aria, non solo per la presenza stessa dell'impianto, ma anche per il maggior afflusso in entrata e uscita dal territorio di mezzi pesanti per il trasporto del materiale, con effetti negativi sulla qualità dell'aria e della vita delle comunità locali, oltre ad incidere negativamente sulla struttura stradale locale.*

#### RISPOSTA:

L'osservazione lamenta ricadute di inquinamento atmosferico dovute, in particolare al traffico veicolare. In ragione di ciò, si richiama quanto contenuto nello Studio di impatto ambientale per cui alla luce delle simulazioni modellistiche sugli impatti attesi nello scenario di progetto (emissioni in atmosfera, pagg. 128-133 del RE05-Studio preliminare ambientale; impatto acustico, pag. 134 del RE05- Studio preliminare ambientale; campi elettromagnetici: pagg. 136-137 del RE05-Studio preliminare ambientale), si evince chiaramente il rispetto dei limiti normativi.

#### OSSERVAZIONE (46)

*“A p. 54 dello “Studio di Impatto Ambientale” si riporta che il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR) della provincia di Ferrara evidenzia che il sito di interesse dell'impianto in questione si trova nella prossimità di aree individuate come non idonee alla localizzazione di impianto di smaltimento e recupero dei rifiuti. Si osserva che non pare sia stata tenuta nel debito conto la vicinanza dell'area di insediamento rispetto a zone classificate espressamente non idonee ad ospitare impianti di smaltimento e recupero rifiuti.”*

#### RISPOSTA:

Sul punto ci si limita a richiamare quanto già dedotto *ex adverso* l'osservazione (n. 8) del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico del 18.04.2023 e del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico E Del Gruppo Argenta Rinnovo del 18 luglio 2023. Ad ogni modo l'area indicata ricadere in **zona diversa da quelle indicate come "non idonee"** ragion per cui a nulla rileva la vicinanza ad aree non idonee ad ospitare impianti di smaltimento e recupero rifiuti dal momento che l'opera di progetto non ricade nell'area suddette.

#### OSSERVAZIONE (47)

*“A p. 75 dello “Studio di impatto ambientale” si legge che “condizione indispensabile per lo svolgimento dell’attività risulta comunque essere la disponibilità di fanghi di depurazione di adeguate caratteristiche qualitative, non sempre disponibili in loco e che quindi possono anche provenire da impianti situati a distanza dall’area di trattamento e produzione del fertilizzante. Per la sua collocazione, l’impianto risulterà sostanzialmente equidistante e baricentrico rispetto all’area agricola presa in esame comprendendo, in un raggio di poche decine di chilometri di distanza da esso, ampie porzioni delle province di Ferrara, Bologna e Ravenna”. Si osserva che pare privo di corrispondenza con il pubblico interesse l’impianto di tale opificio in zona che si ammette espressamente non essere caratterizzata dalla produzione della materia prima da impiegare. Infatti, tale assenza comporterà: a) che il territorio dove si intende far sorgere l’impianto dovrà sopportare le conseguenze della bonifica di fanghi prodotti altrove; b) che la rete viaria delle zone limitrofe sarà interessata da un forte traffico, del tutto ingiustificato rispetto alle esigenze del luogo in questione; c) che il reperimento della materia da trattare in luoghi posti a decine di chilometri di distanza darà luogo a un incremento delle emissioni inquinanti connesse al trasporto, oltre a rendere economicamente meno conveniente l’attività in questione. Pertanto, la già dichiarata potenziale indisponibilità di fanghi di depurazione di adeguate caratteristiche qualitative in loco dovrebbe, di per sé, far ripensare l’opportunità di impiantare tale attività nel luogo prescelto. A ciò si aggiunga che il progetto manca totalmente di fornire informazioni dettagliate sulla disponibilità e il reperimento del prodotto in entrata, del tutto non indagate.”*

#### RISPOSTA:

Il tema della viabilità è stato analiticamente trattato in risposta alle osservazioni del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico del 18.04.2023 e del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico E Del Gruppo Argenta Rinnovo del 18 luglio 2023 (osservazione n.6) e in risposta alle OSSERVAZIONE DEL CIRCOLO LEGAMBIENTE “DELTA DEL PO” DEL 14 LUGLIO 2023 E DEL 18 APRILE 2023 (osservazione n. 17). Ad ogni modo per quanto riguarda il reperimento della materia da trattare si rammenta che il dato richiesto è rimesso agli accordi commerciali tra il Proponente e altri operatori.

#### OSSERVAZIONE (48)

*“Il progetto non tiene in adeguata considerazione la composizione e le caratteristiche pedologiche dei terreni del territorio ferrarese, classificati in Zona Vulnerabile da Nitrati, già saturi da spandimenti provenienti da allevamenti e impianti biogas. Si osserva che tale aspetto appare ostativo all’insediamento dell’attività avuta di mira dal proponente, la quale per sua natura darà luogo all’innalzamento del livello dei nitrati nei terreni del ferrarese, mediante spandimento di fanghi che lo stesso proponente si propone di ricevere da territori diversi da quello di insediamento.”*

#### RISPOSTA:

L’osservazione è assolutamente pretestuosa. Infatti, si ricorda che l’attività svolta dall’impianto in progetto afferisce la produzione di fertilizzanti e **non il riutilizzo** (spandimento) nei terreni limitrofi.

#### OSSERVAZIONE (49)

*“Si osserva altresì che il territorio provinciale è già provvisto di analogo impianto sito nel Comune di Ostellato, nel 2019 oggetto di sospensione dell’attività a causa di esalazioni maleodoranti percepibili a diversi chilometri di distanza ed emissione di sostanze irritanti provocanti malessere al personale ivi presente con conseguenti accessi al Pronto Soccorso. L’impianto di Ostellato è stato oggetto di provvedimenti cautelari/restrittivi da parte del Sindaco di Ostellato e di Arpae, con relativa verifica dell’idoneità dei fanghi conferiti, con l’attivazione di misure volte a correggere la fuga delle esalazioni maleodoranti e misure volte alla tutela della salute pubblica e dei lavoratori.”*

#### RISPOSTA:

Sul punto due brevi considerazioni. **In primo luogo**, l’osservazione appare costruita in maniera pretestuosa, dal momento che vorrebbe far ricadere sul Proponente una qualche “responsabilità” per la mala gestione di altri operatori economici al solo fine di ostacolare la procedura in corso; e già tale circostanza dovrebbe bastare per rispondere all’osservazione. **In secondo luogo**, come già dedotto in risposta alle osservazioni dei privati Rimboli Matteo e Finetti Daniela (n. 37) l’impianto si dota di strumenti adeguati al contenimento degli odori in ragione del tipo di materiali in ingresso che potrebbero emettere un minimo livello di esalazioni odorifere sgradevoli, e del tipo di materiali in uscita, ossia fertilizzanti che non emettono alcuna emissione odorigena. Per ulteriori delucidazioni, comunque, si rimanda al RE.01 7. “INQUINAMENTO ODORIGENO POST-OPERAM”.

#### OSSERVAZIONE (50)

*“Il progetto prevede la creazione di due piazzole di sosta sulle vie Bonacciola e Portoni Bandissolo, stante il fatto che tali strade non consentono il simultaneo passaggio dei mezzi pesanti e di altri mezzi. Tali piazzole dovrebbero consentire l’incrocio dei veicoli. A questo proposito, si osserva quanto segue: a) Le vie individuate per l’accesso e il recesso dall’impianto sono già ora inadeguate a sopportare i carichi e i flussi che allo stato sollecitano i tratti di viabilità presi in considerazione. b) Tali vie sono interessate da traffico automobilistico e da macchinari agricoli, i quali ultimi impiegano tali tratti stradali con maggiore frequenza proprio in corrispondenza dei periodi in cui dovrebbe avvenire il maggiore afflusso e deflusso di prodotto dall’impianto in considerazione. Ciò comporta che il traffico di pesanti mezzi agricoli dovrebbe convivere con quello originato dall’impianto, stimato in circa 4 camion per ogni ora. Si osserva che la rete viaria in considerazione non appare in grado di accogliere il traffico che si prospetta originarsi dall’impianto. Inoltre, il progetto non chiarisce cosa significhi circa 4 camion per ogni ora nel periodo di massimo traffico: si tratta di una media sulle 24 ore o sulle ore di apertura dell’impianto? In questo secondo caso, è evidente che il traffico effettivo sarebbe di molto maggiore proprio durante le ore diurne, allorché la rete viaria in considerazione è impiegata anche per le attività agricole. c) Per quanto attiene alla specifica posizione dell’esponente, interessato da esproprio di una parte del proprio terreno agricolo per la creazione di una piazzola, si evidenzia come la creazione della piazzola comporti una modifica dell’appezzamento di terreno tale da renderlo del tutto non irrigabile, con le connesse problematiche in termini di perdita di raccolti futuri, che dovrà essere indennizzato in aggiunta al valore venale del terreno. A ciò si aggiunga che la creazione della piazzola provocherà la modifica della conformazione del terreno, oggetto di livellatura satellitare nel corso del 2022 al fine di ovviare alle problematiche di scolo dello stesso. Anche le spese necessarie per la nuova livellatura dovranno essere indennizzate in aggiunta al valore venale del terreno. Inoltre, la presenza di*

*numerosi camion in transito renderà oltremodo difficoltoso l'accesso e il recesso dal terreno in questione con mezzi pesanti come quelli agricoli. d) Infine, si evidenzia che l'impianto in questione è suscettibile di ridurre permanentemente il valore dei terreni limitrofi nonché delle abitazioni, stante il pericolo di emissioni nocive in ambiente, come accaduto nelle zone adiacenti all'impianto sito in Ostellato."*

#### RISPOSTA:

In merito ai punti a) e b) si rimanda a quanto già dedotto nelle osservazioni precedenti, in particolare nell'osservazione del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico del 18.04.2023 e del Gruppo Consiliare Centro Destra Civico E Del Gruppo Argenta Rinnovo del 18 luglio 2023 (n. 6) e all'osservazione CIRCOLO LEGAMBIENTE "DELTA DEL PO" DEL 14 LUGLIO 2023 E DEL 18 APRILE 2023 (n.17). Ad ogni modo, si ribadisce che il periodo della giornata preso in considerazione al fine di determinare il flusso di veicoli in entrata e in uscita dall'impianto (Studio impatto ambientale, Tab. 6.5.2 – Incremento del traffico dovuto al progetto) sono **parametrati considerando 8 ore lavorative (nel periodo diurno)** e automezzi con portata cadauno di circa 30 ton, come si evince dal dato letterale dello Studio di impatto ambientale (6.5.2. *Possibili interferenze del progetto su traffico e viabilità e misure preventive*). Inoltre, l'osservazione rileva una "ipotetica" diminuzione del valore delle proprietà circostanti, ivi compresa la propria, in ragione dell'attività che verrà svolta dall'impianto. In questa, sede si sottolinea ribadisce un fatto notorio, ossia che nulla è dovuto ai proprietari confinanti se non per atti emulativi ovvero nei casi in cui la diminuzione del valore sia data dal sorgere di un'opera pubblica (Sentenza Cassazione Civile n. 18581 del 07/09/2020).

Infine, per quanto riguarda il punto c) dell'osservazione in ordine all'espropriazione di una delle due particelle (96), due brevi considerazioni.

**In primo luogo**, l'osservazione del Signor Oliviero Michele appare eccessivamente generica e non supportata da elementi in fatto tali da dimostrare il nesso relazionale tra l'effetto espropriativo su una singola particella di appena 350 mq e l'impossibilità di irrigare la restante parte del fondo di circa 48.000 mq (RE.14 "Relazione espropri e stima indennità"), con conseguente perdita di guadagno. In altri termini, al fine di contestare il *quantum* indennitario, sarebbe oltremodo fondamentale dimostrare il nesso di causalità tra danno (o presunto tale) ed evento dannoso.

**In secondo luogo**, anche qualora si dimostrasse che dall'esproprio derivi un danno in merito al mancato raccolto dei frutti del terreno, si ritiene, comunque, che la pretesa sia incompatibile rispetto al sistema indennitario previsto dal dpr 327/2001 in tema di espropriazioni per pubblica utilità. Infatti, il sistema previsto dalla normativa, così come interpretato da costante giurisprudenza, è da intendersi quale **sistema chiuso** tale per cui solo i valori espressamente previsti dalla normativa di legge sono indennizzabili. Nel caso *de quo*, dunque, l'indennizzo deve essere inteso quale ristoro per la perdita subita a seguito della procedura espropriativa ed in ragione del **valore del bene (danno emergente) espropriato** e non anche in ragione dell'eventuale mancato guadagno che da ciò ne deriverebbe (lucro cessante).